SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 20 novembre 1997

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* Serie generale, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 233

Università di Udine

DECRETO RETTORALE 12 dicembre 1996.

Modificazione all'ordinamento didattico della facoltà di economia.

DECRETO RETTORALE 6 maggio 1997.

Regolamento di attuazione della legge n. 241/1990.

DECRETO RETTORALE 23 maggio 1997.

Modificazione all'ordinamento didattico della facoltà di lingue e letterature straniere.

Da 97A7997 a 97A7999

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 9:

Nuova C.G.D. - Centro gestione depositi, Società per azioni, in Chiusi Scalo (Siena): Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1997.

Fardea, Società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1997.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. **399.**

Regolamento recante norme sulla scuola di restauro presso l'Istituto centrale per il restauro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 20 gennaio 1992, n. 57;

Visto il parere espresso nella seduta del 15 settembre 1994 dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riunitisi in seduta comune, a norma del comma quarto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni;

Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi, rispettivamente, nelle sedute del 26 febbraio 1997 e del 5 marzo 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 5 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Scuola di restauro

1. La scuola di restauro, prevista dalle leggi 22 luglio 1939, n. 1240, e 20 gennaio 1992, n. 57, ha sede presso l'Istituto centrale per il restauro.

2. *(Non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).*

3. *(Non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).*

4. *(Non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).*

5. La direzione dei corsi speciali di insegnamento, istituiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1992, n. 57, è riservata alla scuola.

Art. 2.

Compiti della scuola

1. La scuola forma e aggiorna nel restauro dei beni culturali mediante corsi a carattere teorico-pratico. I corsi sono finalizzati all'insegnamento:

a) dei principi e delle cause dei processi di deterioramento;

b) della caratterizzazione dei materiali costitutivi, naturali ed artificiali, dei manufatti;

c) delle metodologie di indagine diagnostica, di intervento, di controllo e di documentazione;

d) dei valori materici, storici e formali da rispettare negli interventi.

2. È restauratore dei beni culturali un operatore professionalmente qualificato capace di una:

a) analisi e interpretazione dei dati obiettivi sullo stato di conservazione;

b) abilità manuale di intervento, coerente con gli insegnamenti impartiti, adeguata ad una valutazione critica degli effetti dell'intervento stesso.

Art. 3.

Organi della scuola

1. Sono organi della scuola:

a) il direttore;

b) il vice direttore;

c) il consiglio didattico.

Art. 4.

Direttore e vice direttore

1. Il direttore dell'Istituto è il direttore della scuola. Il direttore stipula le convenzioni con istituti universitari, con altri istituti specializzati, con le regioni e con gli enti locali previste dall'articolo 2 della legge 20 gennaio 1992, n. 57.

2. Il vice direttore della scuola è il direttore del servizio per l'insegnamento, l'informazione e la documentazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 20 luglio 1977.

3. *(Non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).*

4. Il vice direttore propone, sentito il consiglio didattico, le iniziative riguardanti le attività di cui agli articoli 2, 3 e 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57; provvede all'attuazione dei programmi di insegnamento proposti dal consiglio didattico; organizza i singoli corsi e ne cura il puntuale svolgimento; esercita funzioni di coordinamento dei docenti e del personale di supporto alle attività didattiche; è responsabile del buon andamento delle attività didattiche; vigila, affinché gli studi si svolgano con regolarità.

Art. 5.

Consiglio didattico

1. Il consiglio didattico è presieduto dal direttore ed è composto dai vice direttori e da tutti i docenti. Si articola in sezioni composte dai docenti dei singoli anni di corso.

2. Il consiglio didattico:

a) esprime pareri e formula proposte sulle questoni di carattere generale sottoposte dal direttore o dai vice direttori, in particolare sui programmi, piani di studio e modalità di svolgimento dei corsi, con riferimento anche alle sedi e all'organizzazione didattica;

b) formula proposte in ordine al numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna area e sulla designazione dei membri delle commissioni d'esame di cui agli articoli 10 e 14 del presente regolamento;

c) determina le modalità per il conferimento delle borse di studio;

d) delibera in materia disciplinare nei riguardi degli studenti.

3. Il consiglio didattico si riunisce, di norma, ogni tre mesi e comunque ogni sei mesi, nonché, in casi di motivata necessità o urgenza, su richiesta del direttore, di un vice direttore o di almeno un quinto dei componenti.

Art. 6.

Personale docente

1. Gli incarichi di docenza sono conferiti annualmente, con provvedimento del Ministro per i beni culturali e ambientali su proposta del direttore dell'Istituto, fra il personale di cui all'articolo 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57.

2. Gli incarichi di docenza sono conferiti secondo il criterio della professionalità attinente alla materia di insegnamento valutata in relazione ai precedenti incarichi di insegnamento, alle pubblicazioni, ai lavori originali, ai corsi di formazione e all'attività lavorativa prestata.

3. Per particolari materie, per le quali non esistono specifiche competenze nel Ministero per i beni culturali e ambientali, gli incarichi di docenza sono conferiti con le modalità di cui al comma 1, a esperti di riconosciuta qualificazione professionale.

4. La scuola garantisce, nell'ambito delle finalità e dei compiti istituzionali, la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

Art. 7.

Corsi e materie di insegnamento

1. I corsi hanno durata quadriennale e sono articolati in un triennio di insegnamenti fondamentali e in un anno di perfezionamento.

2. Le materie di insegnamento e il numero delle ore sono determinati nell'allegato piano di studi che è periodicamente aggiornato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Art. 8.

Modalità di accesso e requisiti per l'ammissione al concorso

1. Alla scuola si accede mediante concorso pubblico per esami e titoli, indetto dal Ministero per i beni culturali e ambientali, di norma, entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di inizio dei corsi. Il bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I requisiti per l'ammissione al concorso sono:

a) età non inferiore ai 18 e non superiore ai 30 anni;

b) diploma di istruzione secondaria superiore;

c) cittadinanza italiana o comunitaria. Sono ammessi, alle stesse condizioni, anche cittadini di altri Stati, purché in possesso dei requisiti e del titolo di studio equiparato a quello richiesto per i cttadini italiani;

d) idoneità fisica alle attività che il settore di studi prescelto comporta;

e) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti a proprio carico.

3. Le pratiche per l'ammissione al concorso dei cittadini non comunitari devono essere svolte tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno sede nel Paese di residenza del candidato.

4. I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda. I vincitori dovranno certificarne il possesso prima dell'inizio dei corsi.

Art. 9.

Posti messi a concorso

1. Il numero dei posti messi annualmente a concorso è determinato nel bando. I posti sono distinti per aree articolate in più settori.

2. Le aree sono:

a) dipinti murali, stucchi, sculture lapidee, dipinti su tela, dipinti su tavola, su tessuto, su cuoio, su carta e sculture lignee policrome, superfici e materiali dell'architettura;

b) metalli, ceramica, vetro, smalti, oreficerie, avorio, osso, ambra e oggetti di scavo;

c) mosaico, materiali lapidei, naturali e artificiali.

3. Le aree possono essere modificate o ampliate su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

4. Il numero dei posti non può essere inferiore complessivamente a diciotto.

Art. 10.

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

2. La commissione è così composta:

a) dal direttore con funzione di presidente;

b) dal vice direttore della scuola;

c) da due funzionari tecnico-scientifici di cui uno designato tra quelli in servizio presso l'Istituto;

d) da tre restauratori di cui almeno uno designato tra quelli in servizio presso l'Istituto.

3. *(Non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).*

4. Per la prova attitudinale di cui all'articolo 11, comma 1, la commissione è integrata da un membro aggiunto scelto tra i docenti di disegno della scuola.

5. I componenti di cui alle lèttere *c)* e *d)* del comma 2 *(seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti)* non possono fare parte della commissione per due anni consecutivi, salvo il caso di comprovata necessità.

6. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del Ministero per i beni culturali e ambientali, con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

Art. 11.

Prove per l'ammissione ai corsi

1. L'esame di ammissione consta delle seguenti prove:

a) attitudinale;

b) pratica;

c) orale.

2. Nella prova attitudinale i candidati devono dimostrare la propria capacità manuale di rappresentazione grafica di un manufatto di interesse storico o artistico.

3. Nella prova pratica i candidati devono dimostrare di conoscere, attraverso una concreta realizzazione, i procedimenti delle tecniche artistiche finalizzati alla metodologia dell'intervento di restauro, nell'ambito dell'area prescelta.

4. Nella prova orale i candidati devono dimostrare, anche attraverso la lettura di testi in lingua inglese, la conoscenza della storia dell'arte, dei materiali e delle tecniche di produzione artistica.

5. Gli stranieri devono superare una prova preliminare volta ad accertare la conoscenza della lingua italiana.

6. La valutazione è espressa in decimi. Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi in quella attitudinale. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi nella prova pratica.

7. Al termine delle prove la commissione giudicatrice compila per ogni area messa a concorso la graduatoria, che è approvata dal direttore dell'Istituto.

8. Sono idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione complessiva non inferiore ai diciotto trentesimi, con non meno di sei decimi nella prova orale.

9. A parità di punteggio precede nella graduatoria il candidato che abbia conseguito l'idoneità in precedenti concorsi banditi dall'Istituto o dall'Opificio delle pietre dure di Firenze, o che sia in possesso di altri titoli di studio individuati nel bando.

10. Le graduatorie sono affisse all'albo dell'Istituto per un periodo non inferiore a quindici giorni e pubblicate nel Bollettino ufficiale degli atti del Ministero per i beni culturali e ambientali. Dalla scadenza del termine di affissione all'albo decorrono i termini per eventuali ricorsi.

Art. 12.

Durata e svolgimento dei corsi

1. L'anno scolastico ha la durata di undici mesi e, di norma, inizia a novembre e termina a ottobre dell'anno successivo. Gli orari e i programmi sono definiti dagli organi della scuola.

2. I programmi prevedono lezioni teoriche, esercitazioni e applicazioni pratiche in laboratorio e in cantieri esterni, anche nel periodo estivo.

3. Per la partecipazione ai cantieri fuori sede agli studenti compete il rimborso della spesa per il viaggio, vitto e alloggio, nella misura e con le modalità previste dalle vigenti norme in materia di trattamento economico di missione di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, per i dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato appartenenti alla quinta qualifica funzionale.

4. Il monte ore delle lezioni teoriche, di norma, non può essere superiore a quello delle applicazioni pratiche.

Art. 13.

Frequenza dei corsi e esami

1. La frequenza dei corsi è gratuita ed obbligatoria.

2. L'ammissione all'anno successivo e all'esame di diploma sono deliberate dal consiglio didattico che valuta i risultati ottenuti dallo studente nelle discipline teoriche e nelle applicazioni pratiche.

3. Nelle materie di insegnamento la valutazione è espressa in decimi e va effettuata entro il 30 giugno. Per un massimo di due insufficienze è consentita una prova d'appello entro la conclusione dell'anno scolastico. L'insufficienza nella prova d'appello determina l'esclusione dal corso.

4. L'attitudine pratica dello studente è valutata in decimi e in due tempi, sulla base delle esercitazioni e delle applicazioni pratiche svolte durante l'anno nei laboratori di restauro e nei cantieri estivi. L'insufficienza nell'attitudine pratica determina l'esclusione dal corso.

Art. 14.

Anno di perfezionamento e diploma

1. L'anno di perfezionamento comporta un lavoro sperimentale di restauro, pratico e teorico, la frequenza di seminari sulle problematiche conservative nell'attività di laboratorio, e l'elaborazione della tesi.

2. L'esame finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione della tesi sul lavoro svolto. Il giudizio è espresso in centodecimi.

3. La commissione esaminatrice per il rilascio del diploma è nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. La commissione, i cui lavori, di norma, sono svolti nella sede dell'Istituto, è composta da undici membri esperti nelle discipline attinenti agli argomenti delle tesi.

5. Il diploma di restauratore dei beni culturali, rilasciato dall'Istituto, costituisce titolo valutabile nei concorsi per l'accesso alle corrispondenti aree professionali, banditi dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 15.

Pubblicità

1. Nel conferimento degli incarichi di cui agli articoli 5, 10 e 14 del presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 16.

Doveri dello studente e sanzioni disciplinari

1. Lo studente deve in particolare:

a) partecipare con diligenza alle attività didattiche;

b) rispettare l'orario dei corsi e non assentarsi senza autorizzazione;

c) durante l'orario dei corsi mantenere nei rapporti interpersonali una condotta corretta;

d) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi e strumenti a lui affidati;

e) non valersi di quanto è di proprietà dell'Istituto per fini personali;

f) in caso di malattia dare tempestiva comunicazione alla scuola, salvo comprovato impedimento.

2. Le violazioni da parte degli studenti dei doveri di cui al comma 1 danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) ammonizione verbale;

b) sospensione dal corso sino ad un massimo di dieci giorni;

c) interdizione temporanea dal corso;

d) espulsione dalla scuola.

3. Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 2 sono applicate secondo la gravità dell'infrazione e, con esclusione dell'ammonizione, previa contestazione scritta e sentito lo studente.

4. L'aver riportato una delle sanzioni di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del comma 2 comporta la perdita della borsa di studio, ove conferita.

Art. 17.

Prevenzione sanitaria

1. Con la periodicità disposta dal competente organo sanitario, gli studenti si assoggettano agli accertamenti previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Il mancato assoggettamento agli accertamenti o la temporanea inabilità dello studente determinano la sospensione dalle attività che comportino prestazioni esposte a rischio.

3. La sopravvenuta inidoneità fisica dello studente, certificata dal competente organo, determina il definitivo allontanamento dalla scuola.

4. La scuola assicura il segreto professionale sulle condizioni sanitarie.

5. Nell'espletamento delle attività didattiche trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 18.

Obbligo assicurativo

1. È fatto obbligo agli studenti di stipulare, secondo le modalità indicate dalla scuola, una polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'espletamento delle attività di restauro.

Art. 19.

Borse di studio

1. Agli studenti possono essere conferite, a domanda e per merito, borse di studio. Le borse di studio sono attribuite dal direttore dell'Istituto secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di ammissione o dello scrutinio annuale, sulla base della predisposizione indicata nella previsione di bilancio dell'Istituto.

Art. 20.

Aggiornamento

1. Nelle discipline del restauro presso la scuola sono svolti, ai sensi dell'articolo 18, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, corsi di aggiornamento per restauratori, operatori e funzionari tecnici e scientifici. I corsi sono organizzati nell'ambito delle attività di formazione degli organi centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 21.

Norme transitorie

1. I diplomi già rilasciati dall'Istituto sono equiparati a quelli previsti dal presente regolamento.

Art. 22.

Norme abrogate

1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento circa l'istituzione dei corsi per l'insegnamento del restauro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1997, con esclusione dell'art. 1, commi 2, 3 e 4, dell'art. 4, comma 3, dell'art. 10, commi 3 e 5, quest'ultimo comma limitatamente alle parole «e di cui al comma 3», ai sensi della delibera della sezione del controllo adottata in data 30 ottobre 1997

Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 9

ALLEGATO *A*
(art. 7, comma 2)

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI RESTAURO DELL'I.C.R.

ELENCO DELLE DISCIPLINE E DELLE MATERIE E ORARI

Legenda:
c = comune;
i = di indirizzo.

N.B. — Le materie sono articolate in più insegnamenti; numero e durata degli insegnamenti, per materia e per anno di corso, sono stabiliti annualmente dal consiglio didattico.

DISCIPLINE STORICHE

Materie:

Storia dell'arte antica (c);
Storia dell'arte medievale (c);
Storia dell'arte moderna (c);
Storia dell'arte contemporanea (c);
Storia delle tecniche costruttive (c-i);
Storia e teoria del restauro (c);
Letteratura artistica (c);
Esegesi delle fonti tecniche (c);
Iconografia e iconologia (c-i);
Metodologia della catalogazione storica e conservativa (c-i);
Storia del collezionismo e della presentazione museale (c-i).

Esercitazioni in laboratorio e *in situ.*

DISCIPLINE TECNICHE

Materie:

Tecniche di esecuzione dei manufatti (i):
Tecnologia dei materiali costitutivi (i);
Tecniche storiche del restauro (c-i);
Lessici storico tecnici (c-i);
Il deterioramento dei manufatti: fenomenologia dei danni e metodologia di indagine (c-i);
Patologie edilizie e del decoro architettonico (i);
Tecnica e metodologia dello scavo archeologico (c-i);
Trattamenti conservativi e di restauro: metodi e materiali (c-i);
Tecniche di imballaggio, trasporto e immagazzinaggio (c-i);
Metodologie della progettazione e della documentazione degli interventi di conservazione e restauro (c);
Norme per la sicurezza e l'organizzazione del cantiere e del laboratorio (c).

Esercitazioni e applicazioni pratiche di conservazione e restauro, in laboratorio e in cantiere (c-i).

DISCIPLINE CHIMICHE

Materie:

Complementi di chimica inorganica (c);
Complementi di chimica organica (c);
Chimica applicata al restauro (c);
Chimica e conservazione dei materiali costitutivi dei manufatti (i);
Chimica e conservazione dei manufatti (i);
Chimica dell'ambiente (c);
Petrografia e mineralogia (i);
Tecniche di indagine analitica (c-i);
Tecniche di osservazione microscopica (c);
Metodo e pratica della sperimentazione relativa a materiali e tecniche di intervento (c-i);
Normativa di sicurezza: uso di materiali e attrezzature, disinfezione e disinfestazione manufatti, smaltimento dei rifiuti, ecc. (c).

Esercitazioni: analisi microchimica, allestimento vetrini e sezioni stratigrafiche, allestimento campioni per prove sperimentali (c-i), esercitazioni di chimica-fisica (c).

DISCIPLINE FISICHE

Materie:

Complementi di fisica (c);
Fisica applicata al restauro (c);
Fisica e conservazione dei materiali costitutivi dei manufatti (i);
Fisica e conservazione dei manufatti (i);
Fisica dell'ambiente (c);
Tecniche di indagine e controllo (c);
Sistemi e strumenti di misura (c);
Informatica applicata al trattamento dei dati (c);
Tecniche di rilievo fotografico, fotogrammetrico e di trattamento dei materiali sensibili (c);
Metodo e pratica della sperimentazione relativa a materiali e metodo di intervento (c-i).

Esercitazioni: metodi di misura e rilevamento dati, trattamento informatico dei dati (c).

DISCIPLINE BIOLOGICHE

Materie:

Complementi di biologia (c);
Elementi di ecologia (c);
Biologia applicata al restauro (c);
Biodeterioramento dei materiali inorganici (c);
Biodeterioramento dei materiali organici (c);
Tecniche di indagine e di campionamento (c);
Controllo e prevenzione dello sviluppo e della diffusione degli agenti biodeteriogeni (c-i).

Esercitazioni: analisi microscopica, analisi microbiologiche qualitative e quantitative, analisi colturali, campionamento e riconoscimento *in situ* dei biodeteriogeni.

DISCIPLINE DELLA DOCUMENTAZIONE

Materie:

Disegno tecnico e geometria descrittiva (c);
Rilievo architettonico (c);
Rilievo strumentale e fotogrammetrico (c);
La documentazione grafica applicata al restauro (c);
Elaborazione informatizzata della documentazione grafica (c);
Disegno dal vero (c).

Esercitazioni pratiche: rilievo *in situ* e restituzione grafica (c-i), documentazione grafica (c-i), disegno dal vero (c).

DISCIPLINE DELLA TUTELA E DEL RESTAURO DEI BENI CULTURALI

Materie:

Legislazione italiana ed europea in materia di beni culturali (c);

Ordinamento e organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (c);

Sistemi di esecuzione delle opere pubbliche (c);

Forme e tipologie di imprese (c).

ORARI

Ciascun anno del corso ha inizio il 1° novembre e termina il 30 ottobre dell'anno successivo, con un mese di vacanza nel periodo estivo.

Gli insegnamenti teorici iniziano il 1° novembre e terminano il 15 giugno. Le esercitazioni pratiche di restauro in laboratorio iniziano il 1° novembre e terminano il 30 giugno. Le esercitazioni e le applicazioni pratiche estive (cantieri e laboratorio) hanno inizio a luglio e termine a ottobre.

Durante l'anno di perfezionamento il rapporto percentuale di ore tra le discipline teoriche viene stabilto dal consiglio didattico in funzione dell'argomento scelto per la tesi di diploma.

Triennio di insegnamenti fondamentali	Ore annuali		
	I	II	III
Insegnamenti teorici.			
Discipline storiche	112	112	112
Discipline tecniche	84	84	84
Discipline chimiche	140	140	140
Discipline fisiche	112	140	112
Discipline biologiche	56	28	—
Discipline della tutela ecc.	—	—	56
Discipline della documentazione	84	84	84
Totale ore annue insegnamenti teorici	588	588	588
Esercitazioni e applicazioni pratiche di restauro.			
Esercitazioni pratiche in laboratorio	450	450	450
Laboratori e cantieri estivi	396-480	396-480	396-480
Totale ore annue esercitazioni e applicazioni pratiche di restauro	846-860	846-860	846-860

Quarto anno di perfezionamento	Ore annuali
Insegnamenti teorici	280
Esercitazioni pratiche di laboratorio	420
Applicazioni pratiche, cantieri estivi	144-288
Totale ore annue insegnamenti, esercitazioni ed applicazioni pratiche. Il tempo residuo è impegnato con la preparazione della tesi	844-988

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 109, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.L.gs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— La legge n. 57/1992 reca: «Istituzione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze».

— Il quarto comma dell'art. 7 del D.P.R. n. 805/1975 (Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali) prevede che: «Su richiesta del Ministro o dei presidenti dei singoli comitati e per materie di comune interesse nonché per l'esame dei programmi predisposti dalla conferenza regionale di cui all'art. 32 quando ciò sia richiesto dalla natura degli interventi previsti, più comitati di settore possono riunirsi in seduta comune».

Note all'art. 1:

— La legge 22 luglio 1939, n. 1240, reca: «Creazione dell'Istituto centrale del restauro presso il Ministero dell'educazione nazionale».

— La legge 20 gennaio 1992, n. 57, reca: «Istituzione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze». Il testo del relativo art. 3 è il seguente:

«Art. 3. — Il Ministro per i beni culturali e ambientali può stipulare, su proposta degli organi competenti della scuola, apposite convenzioni con le regioni per l'organizzazione presso la scuola medesima di corsi speciali alla cui realizzazione possono concorrere finanziariamente le regioni interessate».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2 della citata legge 20 gennaio 1992, n. 57, è il seguente:

«Art. 2. — L'insegnamento impartito nella scuola si articola in un corso triennale più un anno di perfezionamento. La scuola svolge la sua attività avvalendosi altresì dell'opera di istituti universitari e di altri istituti specializzati, con i quali possono venire stipulate apposite convenzioni. La scuola opera in collaborazione anche con le regioni e con gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze».

— Per il testo dell'art. 3 della citata legge 20 gennaio 1992, n. 57, vedi nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 5 della medesima legge 20 gennaio 1992, n. 57, è il seguente:

«Art. 5. — 1. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti annualmente, in rapporto alle esigenze della scuola e in osservanza dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 4, comma 1, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta dell'Istituto, fra il personale appartenente ai ruoli tecnico-scientifici degli archeologi, architetti, storici dell'arte, esperti restauratori, operatori tecnici, addetti di laboratorio del Ministero per i beni culturali e ambientali, ovvero tra il personale dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro appartenente alle diverse aree professionali.

2. Per lo svolgimento di specifici corsi per i quali non esistono nei ruoli tecnico-scientifici del Ministero per i beni culturali e ambientali le corrispondenti competenze, possono essere conferiti incarichi annuali di insegnamento anche a personale estraneo all'amministrazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 4, comma 1.

3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro nel rispetto dell'art. 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è determinato il compenso da corrispondere al personale impiegato nell'attività didattica. Tale compenso è dovuto al personale interno dell'amministrazione solo qualora l'insegnamento non sia ricompreso tra i compiti previsti per il livello di qualifica funzionale di inquadramento ed è costituito da una indennità commisurata alle ore di insegnamento effettivamente svolte».

— Il testo dell'art. 4 del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 20 luglio 1977, concernente «Ordinamento interno dell'Istituto centrale per il restauro» è il seguente:

«Art. 4. — Il servizio per l'insegnamento, l'informazione e la documentazione:

a) cura la stampa delle pubblicazioni, la diffusione periodica delle informazioni scientifiche e tecniche, la documentazione delle attività dell'Istituto e in particolare la tenuta dell'archivio dei restauri e il funzionamento della biblioteca;

b) svolge le attività di informazione e aggiornamento indicate dall'art. 18, lettera *d)*, del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, valendosi a tal fine anche della collaborazione dei laboratori e servizi di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

La direzione del servizio è affidata a un archeologo o a uno storico dell'arte o a un architetto al quale è anche affidata, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 16 settembre 1955, n. 1517, la vice-direzione dei corsi triennali.

Come per i predetti laboratori e serivizi, e con gli stessi criteri, la direzione dell'Istituto provvede ad articolare il servizio in sezioni».

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57, vedi nota all'art. 4.

Nota all'art. 12:

— La legge 18 dicembre 1973, n. 836, reca: «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali».

Nota all'art. 15:

— Il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 10 *(Partecipazione sindacale).* — 1. Le amministrazioni pubbliche informano le rappresentanze sindacali sulla qualità dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; su loro richiesta, nei casi previsti dal presente decreto, le incontrano per l'esame delle predette materie, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.

2. L'eventuale esame previsto dal comma 1 deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni».

Nota all'art. 20:

— Il testo dell'art. 18 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 (per il titolo vedi in nota alle premesse), è il seguente:

«Art. 18. — L'Istituto centrale per il restauro esplica funzioni di ricerca scientifica finalizzata agli interventi di preservazione, tutela e restauro dei beni culturali di interesse archeologico e storico-artistico e, fra le altre, in particolare:

a) svolge indagini sistematiche sull'influenza che i vari fattori ambientali, naturali e accidentali esercitano nei processi di deterioramento e sui mezzi atti a prevenirne ed inibirne gli effetti;

b) esegue le indagini necessarie alla formulazione delle normative e delle specifiche tecniche in materia di interventi conservativi e di restauro;

c) presta consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero, nonché alle regioni;

d) provvede all'insegnamento del restauro in particolare per il personale tecnico-scientifico dell'amministrazione ed ai corsi di aggiornamento per lo stesso personale dell'amministrazione dello Stato e delle amministrazioni regionali che lo richiedano;

e) effettua restauri per interventi di particolare complessità o rispondenti a esigenze di ricerca o a finalità didattiche».

Nota all'art. 22:

— Il D.P.R. 16 settembre 1955, n. 1517, reca: «Approvazione del regolamento circa l'istituzione dei corsi per l'insegnamento del restauro».

97G0431

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Pollina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pollina (Palermo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Pollina;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Pollina, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pollina (Palermo) è sciolto per la durata di dodici mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Pollina (Palermo) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Francesco Tortorici - viceprefetto ispettore;

dott.ssa Maria Vittoria Ministeri - viceprefetto ispettore;

dott.ssa Rosa Inzerilli - viceprefetto ispettore aggiunto.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1997
Registro n. 2 Interno, foglio n. 280

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pollina (Palermo), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 21 novembre 1993, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A seguito di rilevate interferenze nella vita amministrativa dell'ente da parte della criminalità organizzata, il prefetto di Palermo ha disposto l'accesso presso il comune di Pollina, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'esito degli accertamenti svolti ha confermato che l'intensa rete di frequentazioni e le molteplici relazioni, che variano dal semplice rapporto interpersonale al rapporto di parentela, tra alcuni componenti del consiglio e della giunta con esponenti di locali clan criminali hanno determinato connivenze e cointeressenze pregiudizievoli per i legittimi interessi della comunità locale.

Tra l'altro è emerso un quadro del potere esercitato da «cosa nostra» sulle attività economiche che si svolgono sul territorio, attuato mediante l'intimidazione derivante dal vincolo associativo e dall'assoggettamento omertoso, avvalorato dalla presenza nel territorio comunale di un noto esponente mafioso durante il periodo della sua latitanza.

Sintomatico della descritta situazione è quanto rilevato dalla commissione d'accesso che, nell'esaminare il nuovo piano regolatore generale, ha riscontrato come alcune previsioni in esso contenute, pur formalmente legittime, abbiano, comunque, favorito alcuni imprenditori, procurando loro vantaggi di natura patrimoniale. In particolare, è emblematico l'episodio di una richiesta di lottizzazione che veniva definita favorevolmente dall'ente nello stesso giorno di presentazione.

Le risultanze di quanto rilevato dagli organi competenti hanno individuato in alcuni imprenditori locali i referenti a cui fa capo l'organizzazione mafiosa per la gestione pilotata degli appalti espletati nel comune di Pollina, mediante la turbativa degli incanti pubblici.

In conseguenza delle illecite interferenze dei predetti e degli appoggi di cui questi ultimi godono all'interno dell'amministrazione comunale di Pollina, gli appalti pubblici indetti dall'ente civico sono divenuti pressoché esclusivo appannaggio di un determinato gruppo di imprenditori, tutti sospettati di intrattenere stretti legami con le cosche mafiose.

Numerosi imprenditori partecipanti alle gare sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per il reato di turbativa d'asta in concorso, essendosi riscontrato che tali imprese, in concorso tra loro, avrebbero alterato l'esito delle gare, mediante illegittimità nella presentazione delle offerte.

Assume significativo rilievo anche la vicenda relativa alla concessione dell'esercizio della discarica dei rifiuti solidi urbani.

In particolare, essendo stata posta sotto sequestro la vecchia discarica, il sindaco *pro-tempore*, contrariamente a quanto deliberato dal consiglio comunale relativamente alla realizzazione di una nuova discarica, disponeva il ricorso temporaneo, per motivi di necessità ed urgenza, ad un terreno già adibito a discarica di materiali di risulta, di proprietà di un privato, al quale veniva affidata, mediante la stipula di una convenzione, la gestione della discarica per rifiuti solidi urbani.

Peraltro, il sito utilizzato per lo smaltimento dei rifiuti è sottoposto a vincolo paesaggistico nonché a vincolo idrogeologico e risulta classificato nel piano regolatore generale come zona vincolata a rimboschimento.

L'affidamento della gestione della discarica, privo delle prescritte autorizzazioni ed in totale spregio dei vincoli paesaggistici ed ambientali, è stato, reiteratamente prorogato anche dall'attuale amministrazione, consentendo al proprietario del terreno di ricavare illeciti profitti.

La presenza di legami con organizzazioni mafiose, oltre che pregiudicare l'interesse generale alla legalità, specie in relazione alle gravi carenze gestionali riscontrate, ponendo in pericolo lo stato della sicurezza pubblica, ha determinato la lesione degli interessi costituzionalmente garantiti della comunità amministrata.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Pollina (Palermo), la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte della locale organizzazione criminale, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione di assoggettamento esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato nei confronti dell'amministrazione comunale di Pollina.

La misura, peraltro, si rende necessaria per evitare che ogni ritardo possa agevolare il disegno delle organizzazioni criminali locali teso ad ampliare la propria ingerenza ed il proprio controllo sull'ente ed a condizionare e sottomettere ai propri illegittimi fini la volontà del corpo elettorale.

Il prefetto di Palermo, visto anche il parere favorevole espresso dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nella recente seduta del 26 settembre 1997, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Pollina con la citata relazione, che si intende qui integralmente richiamata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in dodici mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Pollina (Palermo), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 30 ottobre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A9221

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Campegine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Campegine (Reggio Emilia) ed il sindaco nella persona del sig. Imerio Cantoni;

Considerato che, in data 12 ottobre 1997, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Campegine (Reggio Emilia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Campegine (Reggio Emilia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Imerio Cantoni.

Il citato amministratore, in data 12 ottobre 1997, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campegine (Reggio Emilia).

Roma, 3 novembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A9243

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Pramaggiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pramaggiore (Venezia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata ai presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pramaggiore (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fabrizio Gallo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pramaggiore (Venezia) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 30 settembre 1997, dal sindaco e da nove membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Venezia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pramaggiore (Venezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Fabrizio Gallo.

Roma, 3 novembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A9244

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Mapello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Mapello (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mapello (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sergio Pomponio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mapello (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove membri nel corso della seduta consiliare del 30 settembre 1997 ed assunte al protocollo dell'ente il giorno successivo.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Bergamo, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2312/13.4/Gab. del 6 ottobre 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mapello (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sergio Pomponio.

Roma, 3 novembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A9245

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DECRETO 6 novembre 1997.

Approvazione della deliberazione di trasformazione dell'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano in Fondazione Teatro alla Scala di Milano.

IL MINISTRO
DELEGATO PER LO SPETTACOLO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, sul nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita musicali;

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203, di conversione del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante «riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visto l'art. 2, comma 57, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per disciplinare la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti di prioritario interesse nazionale che operino nel settore musicale»;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di attuazione di detta delega;

Vista la deliberazione di trasformazione assunta in data 11 giugno 1997 nella forma di atto pubblico dall'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano in Fondazione Teatro alla Scala di Milano, trasmessa con nota n. 2311 del 18 giugno 1997, che contiene lo statuto, l'indicazione dei soggetti pubblici e privati concorrenti alla formazione del patrimonio iniziale o al finanziamento della gestione e il piano economico finanziario triennale, così come modificata con deliberazione in data 25 settembre 1997, a seguito di richiesta dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo;

Vista la comunicazione della regione Lombardia in data 9 luglio 1997 ed annesso atto deliberativo della giunta regionale;

Vista la comunicazione del comune di Milano in data 28 luglio 1997 ed annesso atto deliberativo della giunta comunale;

Valutate, ai fini dell'approvazione della deliberazione, la conformita dello statuto alle disposizioni del decreto legislativo n. 367/1996, la situazione di equilibrio economico finanziario della fondazione e la congruità delle previsioni del piano triennale;

Ritenuto che la quota FUS di competenza degli enti lirici da attribuirsi al Teatro alla Scala per il triennio 1997-1999 è soggetta alla rideterminazione da effettuarsi con il provvedimento di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 367/1996 anche per effetto della stessa trasformazione in fondazione ai sensi della lettera *e)* del comma 2 del medesimo articolo e che pertanto le cifre esposte nel piano triennale costituiscono indicazioni di massima non impegnative per l'amministrazione;

Decreta:

È approvata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, la deliberazione 11 giugno 1997 di trasformazione dell'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano in Fondazione Teatro alla Scala di Milano, come modificata con atto 25 settembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1997

Il Ministro delegato per lo spettacolo
VELTRONI

p. *Il Ministro del tesoro*
GIARDA

97A9222

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 luglio 1997, n. **400.**

Regolamento recante modificazioni al regolamento concernente le modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni, adottato con decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396, e modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 431.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DELLE FINANZE, DELL'INTERNO E DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive;

Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 4, del predetto decreto-legge n. 419/1991, con il quale è stabilito che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono disciplinate le modalità per la gestione del sopraindicato Fondo e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni;

Considerato che il medesimo articolo 5, comma 4, dispone che, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del presente decreto non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 15966-I-36-38 del 9 giugno 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396, modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 431, di seguito denominato «regolamento», è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Il comitato previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata "legge", è presieduto dal presidente della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) ovvero, su sua delega, dall'amministratore delegato o, quando questo manchi, da altro membro del consiglio di amministrazione della Concessionaria medesima.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Il comitato di cui al comma 1 si avvale, per l'espletamento dei propri compiti, di un ufficio di segreteria tecnica; la CONSAP provvede, sulla base delle indicazioni fornite dal comitato, a dotare l'ufficio dei beni, degli strumenti, del personale e di quant'altro necessario all'espletamento delle funzioni assegnate al comitato dalla normativa vigente. Le relative spese sono poste a carico del Fondo.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* L'ufficio di segreteria tecnica è composto di tre rappresentanti, aventi qualifica funzionale non inferiore all'ottava, designati, rispettivamente, dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I componenti della segreteria tecnica, nominati con lo stesso decreto di nomina dei membri del comitato, sono collocati in posizione di comando presso il fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione. Le amministrazioni interessate assicurano ogni collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti del comitato e dell'ufficio di segreteria tecnica i cui funzionari, in attuazione delle direttive impartite dal presidente della CONSAP, curano la predisposizione dei lavori svolti dal comitato nel periodo compreso tra le riunioni del medesimo, anche per quanto concerne i rapporti con il pubblico.».

Art. 2.

1. L'articolo 2 del regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Attribuzioni del comitato)*. — *1.* Il comitato accerta, previo espletamento di ogni attività istruttoria utile, l'esistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per la concessione dell'elargizione prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge e della relativa provvisionale, così come stabilito dall'articolo 4 della medesima legge. A tal fine esso acquisisce, anche a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato, oltre al rapporto iniziale di cui all'articolo 5-*bis,* comma 1, della legge, una relazione dettagliata in ordine alla natura delle azioni criminose lesive e del fatto che ha cagionato il danno, ai singoli presupposti positivi e negativi disciplinati dalla legge, al nesso tra il fatto delittuoso e il danno subito dalla vittima nonché all'entità del danno.

2. Il prefetto, raccolti gli elementi necessari, anche attraverso gli organi di polizia, provvede, in tempo utile al rispetto dei termini del procedimento, all'invio della relazione. Ai fini della relazione, il prefetto può ottenere dall'autorità giudiziaria copia di atti e informazioni scritte sul loro contenuto, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5-*bis,* comma 2, della legge.

3. Ricevuta la relazione del prefetto, il comitato esperisce gli accertamenti che ritiene più opportuni in ordine all'entità del danno e può inoltre richiedere alla competente autorità giudiziaria, nei medesimi limiti di cui al comma 2, copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto. Ove il comitato ritenga necessario approfondire le valutazioni in ordine agli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, con deliberazione motivata, proroga di 30 giorni il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.

4. Nella determinazione dell'ammontare del danno da mancato guadagno, a norma dell'articolo 4, comma 2-*bis,* della legge, il comitato tiene conto, in particolare, del reddito medio netto prodotto dall'attività in relazione alla quale si è verificato l'evento lesivo nel corso del biennio antecedente l'evento medesimo, o dalla data di inizio dell'attività, se più recente. Se è accertato il nesso di casualità tra il fatto delittuoso e la perdita subita, tale nesso si presume esistente anche in rapporto al mancato guadagno, salvo che questo risulti riconducibile, in tutto o in parte, a diversi fattori causali.

5. Il comitato propone al Presidente del Consiglio dei Ministri le determinazioni da assumere in ordine all'elargizione e alle provvisionali, tenuto anche conto della dotazione del Fondo, nonché in ordine alle domande e alle modalità per l'eventuale liquidazione;

procede ai necessari accertamenti sull'impiego, entro un termine congruo, delle somme corrisposte in relazione al ripristino dei beni distrutti o danneggiati, anche sulla base della documentazione prodotta dall'interessato; dispone, anche a seguito di segnalazioni del prefetto, le opportune verifiche in ordine ai provvedimenti già adottati o alle proposte già formulate, proponendo al Presidente del Consiglio dei Ministri la revoca dell'elargizione e della provvisionale nei casi previsti dalla legge.

6. Il comitato, anche su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esprime pareri su ogni altra questione relativa all'applicazione della legge, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora gli accertamenti o le verifiche da effettuare risultino particolarmente complessi, il comitato può avvalersi delle prestazioni di uno o più consulenti tecnici, retribuiti secondo le modalità di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni. Le relative spese sono poste a carico del Fondo.

7. Il comitato verifica semestralmente la rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dalla legge e ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri.».

Art. 3.

1. L'articolo 3 del regolamento è così modificato:

a) nel comma 1, le parole «all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*» sono sostituite dalle parole: «all'articolo 2, comma 5, primo periodo»;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«*2.* Esaminata la domanda e la documentazione comunque acquisita, il comitato, ferme restando le determinazioni di cui al comma 1, individua la misura dell'ammontare complessivo dell'elargizione che può essere corrisposta in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge.

2-bis. Se si procede alla concessione dell'elargizione, essa è corrisposta dopo che nel procedimento penale per il fatto che ha causato il danno è stato richiesto il rinvio a giudizio dell'imputato o quest'ultimo è stato presentato o citato a comparire in udienza per il giudizio, ovvero quando tale procedimento è stato definito con provvedimento di archiviazione o con sentenza anche non definitiva, e comunque quando siano decorsi due anni dalla data del fatto lesivo.

2-ter. Prima dell'adozione dei provvedimenti o della scadenza dei termini indicati nel comma 2-*bis*, può essere disposta la corresponsione, in una o più soluzioni, di una provvisionale pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione.

2-quater. All'esito della sentenza di primo grado o del provvedimento di archiviazione, il comitato verifica nuovamente, sulla base delle risultanze giudiziarie, la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'elargizione e adotta i provvedimenti conseguenziali.».

Art. 4.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del regolamento è sostituito dal seguente:

«*2.* Per ogni riunione del comitato spetta ai membri e ai segretari un gettone di presenza il cui ammontare è determinato dal consiglio di amministrazione della CONSAP, su proposta del presidente.».

Art. 5.

1. L'articolo 11 del regolamento è così modificato:

a) nel comma 1, le parole «o per il tramite dell'ufficio di segreteria tecnica del comitato di cui all'articolo 1», sono sostituite dalle seguenti: «, che la trasmette al comitato di cui all'articolo 1 unitamente alla relazione prevista dall'articolo 2»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Se l'elargizione è richiesta anche in relazione al mancato guadagno, alla domanda è allegata copia delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IVA del richiedente relative ai due anni precedenti l'evento lesivo ovvero a partire dall'inizio dell'attività, se più recente. Se si tratta di società, è allegata altresì copia dei bilanci relativi al medesimo periodo.»;

c) nel comma 3, le parole «ai commi 1 e 2» sono sostituite con le parole: «ai commi 1, 2 e 2-*bis*».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 11 del regolamento è aggiunto il seguente articolo 12:

«Art. 12 *(Elenco delle associazioni). — 1.* Ai fini dell'elargizione prevista dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della legge i prefetti inviano al commissario straordinario l'elenco delle associazioni e delle organizzazioni operanti nella provincia.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 luglio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 213

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. del 13 febbraio 1959, n. 449, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1959, n. 158.

— Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175, recante: «Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 56 alla *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1995.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990, ma ha subito successive modifiche ed integrazioni, tra le quali, da ultimo, quelle introdotte dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

— La legge 20 ottobre 1990, n. 302, contenente: «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 1990.

— Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172, reca: «Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1992, n. 1; la legge di conversione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1992, n. 49.

— Il testo dell'art. 5, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, recante: «Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive», convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172, è il seguente: «4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono disciplinate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la gestione del Fondo e per la concessione e la liquidazione delle elargizioni, secondo criteri idonei ad assicurare la speditezza del procedimento e la tutela della riservatezza dei soggetti interessati, in particolare nei casi di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la liquidazione delle elargizioni in misura proporzionale. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di regolamento, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Il precedente testo del comma 1 dell'art. 1 del D.M. 12 agosto 1992, n. 396, modificato dall'art. 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 431, concernente: «Regolamento recante le modalità per la questione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni», era il seguente: «1. Il comitato previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1992, n. 172, di seguito denominata "legge" è presieduto dal presidente, o da un suo delegato, della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.».

— Il precedente testo dell'art. 1, commi 4 e 5, del D.M. 12 agosto 1992, n. 396, modificato dall'art. 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 431, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1994, n. 155, concernente: «Regolamento recante le modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni», era il seguente:

«4. Il comitato di cui al comma 1 si avvale, per l'espletamento dei propri compiti, di un ufficio di segreteria tecnica, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo. La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. provvede a dotare l'ufficio dei beni, degli strumenti e del personale amministrativo in numero non inferiore a due e non superiore a quattro unità, ponendo le relative spese a carico del Fondo.

5. L'ufficio di segreteria tecnica è composto da tre rappresentanti, designati, rispettivamente, dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I componenti l'ufficio di segreteria tecnica sono nominati con lo stesso decreto di nomina dei membri del comitato e partecipano alle riunioni del comitato medesimo. Le amministrazioni interessate assicurano ogni possibile collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti del comitato e dell'ufficio di segreteria tecnica».

— L'art. 5, comma 2, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante: «Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive», è il seguente: «2. Il Fondo è amministrato, sotto la sorveglianza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del proprio consiglio di amministrazione. Presso il medesimo istituto, fermi restando gli ordinari controlli cui è sottoposta la relativa attività, è istituito un comitato avente compiti consultivi propositivi e di verifica della rispondenza della gestione del Fondo alle finalità come previste dal presente decreto».

Note all'art. 2:

— Il testo precedente dell'art. 2 del D.M. 12 agosto 1992, n. 396, modificato dall'art. 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 431, concernente: «Regolamento recante le modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni» era il seguente:

«Art. 2 *(Attribuzioni del comitato).* — 1. Spetta al comitato:

a) accertare, previo espletamento di ogni attività istruttoria utile, l'esistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per la concessione dell'elargizione prevista dall'art. 1, comma 1, della legge e della relativa provvisionale, così come stabilito dall'art. 4 della legge stessa. A tal fine il comitato acquisisce anche a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato, oltre al rapporto iniziale di cui all'art. 5-*bis*, comma 1, della legge, una relazione dettagliata in ordine alla natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, al nesso di causalità ai singoli presupposti positivi e negativi previsti dalla legge, nonché all'entità del danno patrimoniale. Il prefetto, raccolti gli elementi dagli organi di polizia e dagli altri organi tecnici competenti, provvede all'invio della relazione in tempo utile al rispetto dei termini del procedimento. Ai fini della relazione, il prefetto può ottenere dall'autorità giudiziaria copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5-*bis*, comma 2, della legge. Il comitato può inoltre esperire ulteriori accertamenti e richiedere alla competente autorità giudiziaria, nei predetti limiti, copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto;

b) proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri le determinazioni da assumere in ordine alle elargizioni e alle provvisionali tenuto anche conto della dotazione del Fondo, in ordine alle domande ed alle modalità per l'eventuale liquidazione;

c) procedere ai necessari accertamenti in ordine all'impiego, entro un termine congruo, delle somme corrisposte in relazione al ripristino dei beni distrutti o danneggiati, anche sulla base della documentazione prodotta dall'interessato;

d) disporre, anche sulla base di segnalazioni del prefetto che ha redatto il rapporto di cui alla lettera *a)*, le opportune verifiche in ordine ai provvedimenti già adottati o alle proposte già formulate, e proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la revoca dell'elargizione e della provvisionale nei casi previsti dalla legge;

e) verificare semestralmente la rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dalla legge;

f) esprimere pareri su ogni altra questione relativa all'applicazione della legge.

2. Nello svolgimento dei compiti indicati nel comma 1 il comitato può avvalersi delle prestazioni di uno o più periti, retribuiti a tariffa professionale quando, tenuto conto anche dei termini stabiliti per il procedimento, il ricorso a tali prestazioni è reso necessario dalla complessità degli accertamenti o delle verifiche da effettuare. Le relative spese sono poste a carico del Fondo».

— L'art. 1, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante: «Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive» è il seguente: «1. A titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito è corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato, un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 16-*bis* del codice penale. L'elargizione è corrisposta altresì in favore di coloro che, pur in assenza delle richieste di cui al comma 2, lettera *a)*, subiscono il danno in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito di un'associazione od organizzazione avente per proprio scopo quello di prestare assistenza e solidarietà, a soggetti danneggiati da attività estorsive».

— L'art. 4 del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante: «Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive», recita:

«Art. 4 *(Criteri di concessione e di liquidazione)*. — 1. La concessione dell'elargizione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'art. 5, commi 2 e 3. La proposta deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale del rapporto di causalità, dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dal presente decreto e dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato, salvo quanto previsto dal comma 2-*bis* Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Si applica altresì l'art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. L'elargizione di cui al presente decreto è corrisposta indipendentemente dagli emolumenti ricevuti in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

2-*bis* L'ammontare del danno patrimoniale è determinato comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno. Se quest'ultimo non può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze del caso tenendo conto anche della riduzione di valore dell'avviamento commerciale.

3. In caso di copertura assicurativa, se l'importo del danno supera la somma liquidata o che può essere liquidata dalla società assicuratrice, l'elargizione è concessa per la sola quota eccedente.

4 L'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può essere liquidata in una o più soluzioni. Il pagamento del contributo e di ogni singolo rateo deve essere preceduto dalla produzione da parte dell'interessato di idonea documentazione comprovante che le somme già corrisposte non sono state impiegate per finalità estranee all'esercizio dell'attività in relazione alla quale si è verificato l'evento lesivo. In deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, qualora l'interessato non provi, con idonea documentazione, l'avvenuto impiego del contributo o dei ratei già riscossi nel ripristino dei beni distrutti o danneggiati, la concessione dell'elargizione è revocata e l'amministrazione ha diritto all'immediata ripetizione di quanto erogato.

4-*bis* Prima della definzione del procedimento di elargizione può essere disposta, in una o più soluzioni, la corresponsione di una provvisionale pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'art 5, comma 4. Per il pagamento dei ratei e per l'eventuale ripetizione di quanto erogato si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4 e salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione è altresì revocata e l'amministrazione ha diritto alla ripetizione di quanto erogato se si accerta l'insussistenza dei relativi presupposti, ivi compresa la permanenza, nel corso del triennio successivo al provvedimento di concessione, del rifiuto o della mancata adesione alla richiesta estorsiva di cui al comma 1 dell'art. 1».

— L'art. 5-*bis* del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante: «Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive», così recita:

«Art. 5-*bis (Accertamento dei requisiti e delle condizioni dell'elargizione)*. — 1. Agli effetti di quanto previsto nel comma 4-*bis* dell'art. 4, il comitato di cui all'art. 5, commi 2 e 3, acquisisce entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato, un rappporto iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni dell'elargizione. L'esito dell'istanza deve essere definito in ogni caso dandone comunicazione all'interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

2. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e delle condizioni dell'elargizione il prefetto e il comitato di cui all'art. 5, commi 2 e 3, possono ottenere dall'autorità giudiziaria competente copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha causato il danno. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d'ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza».

— L'art. 4, comma 2, del D.M. 12 agosto 1992, n. 396, recante: «Regolamento recante le modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni», reca: «2. Il termine per la definizione del procedimento è fissato in giorni novanta che decorrono dalla data in cui la domanda per la concessione dell'elargizione perviene al comitato di cui all'art. 1».

— La legge 8 luglio 1980, n. 319, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1980, n. 192, reca: «Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tenici, interpreti e traduttori, per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria» e relative tabelle approvate con D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820, e successive modificazioni e aggiornamenti.

Note all'art. 3:

— Il precedente testo del D.M. 12 agosto 1992, n. 396, concernente: «Regolamento recante le modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni», era il seguente:

«Art. 3 *(Concessione in misura proporzionale)*. — 1. Ai fini della presentazione delle proposte di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, il comitato stabilisce, all'inizio di ciascun anno, in via provvisoria e nei limiti stabiliti dalla legge, la misura percentuale dell'ammontare complessivo delle elargizioni e delle provvisionali di cui al comma 2 che può essere concesso, tenendo conto delle previsioni, relativamente all'anno considerato, sulle disponibilità del Fondo al netto delle spese di gestione, e sulle domande che potranno essere presentate dagli inte-

ressati. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, sulla base delle effettive risultanze, il comitato provvede alle determinazioni definitive delle misure da proporre.

2. Esaminata la domanda e la documentazione comunque acquisita, il comitato, ferme restando le determinazioni di cui al comma 1, provvede ad individuare la misura dell'ammontare complessivo della elargizione o dell'ammontare della provvisionale che può essere corrisposta in relazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della legge. Quando il procedimento penale per il fatto che ha causato il danno non è ancora definito con provvedimento di archiviazione o con sentenza ancorché non definitiva, e si procede alla concessione dell'elargizione, può disporsi esclusivamente la corresponsione di una provvisionale pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo predetto, fermo restando il limite stabilito ai sensi del comma 1. All'esito della sentenza di primo grado o del provvedimento di archiviazione, sulla base delle risultanze giudiziarie, verificata nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'elargizione, è disposta la liquidazione della parte residua dell'importo provvisorio o di quello definitivo.

3. Con le modalità di cui al comma 1, il comitato definisce altresì i criteri di liquidazione delle elargizioni, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge, anche tenendo conto della consistenza di cassa del Fondo con riferimento al corrispondente periodo temporale».

— L'art. 2, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante: «Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive», recita: «1. L'elargizione è corrisposta in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare del danno e comunque non superiore a lire 1.000 milioni. Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo delle elargizioni non può superare nel triennio la somma di lire 3.000 milioni».

Nota all'art. 4:

— Il precedente testo del comma 2 dell'art. 5 del D.M. 12 agosto 1992, n. 396, concernente: «Regolamento recante le modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni», era il seguente: «2. Per ogni riunione del comitato spetta ai membri ed ai segretari un gettone di presenza il cui ammontare è determinato dal consiglio di amministrazione della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.».

Nota all'art. 5:

— Il precedente testo dell'art. 11 del D.M. 12 agosto 1992, n. 396, concernente: «Regolamento recante le modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni», era il seguente:

«Art. 11 *(Domanda per la concessione dell'elargizione).* — 1. La domanda per la concessione dell'elargizione deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato o per il tramite dell'ufficio di segreteria tecnica del comitato di cui all'art. 1.

2. La domanda deve essere corredata da idonea e dettagliata documentazione, comprovante la natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale il rapporto di causalità, i singoli presupposti positivi e negativi previsti dalla legge e l'ammontare del danno. Nella domanda dovrà essere esplicitamente dichiarata l'esistenza o meno di contratti di assicurazione relativi ai beni danneggiati o distrutti; in caso affermativo, dovranno essere allegate copie delle relative polizze.

3. Le domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto dovranno essere integrate, entro sessanta giorni dalla predetta data, con gli elementi richiesti ai commi 1 e 2.

4. Il comitato, direttamente o per tramite del prefetto, può chiedere chiarimenti all'interessato e può invitarlo ad integrare la documentazione mancante».

97G0439

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 13 novembre 1997.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica federale di Jugoslavia dei cittadini italiani colà residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

ED

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 1991, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Jugoslavia a partire dal 15 novembre 1991;

Visti i decreti ministeriali 17 gennaio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1994) e 15 novembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1995), con i quali è stato prorogato lo stato di necessità al rimpatrio dal territorio della Repubblica federale jugoslava;

Ritenuto che, a seguito del persistere di una situazione di incertezza e precarietà nella Repubblica federale jugoslava, permangono sul territorio di detto Paese le circostanze di carattere eccezionale che hanno costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare, a partire dalla data del 15 novembre 1991;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Decreta:

È prorogato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica federale jugoslava dei cittadini italiani ivi residenti, a decorrere dal 15 novembre 1997.

Roma, 13 novembre 1997

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali
FERRARIN

Il direttore generale dei servizi civili
DEL MESE

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

97A9291

DECRETO 13 novembre 1997.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica di Croazia dei cittadini italiani colà residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

ED

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 1991, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Jugoslavia a partire dal 15 novembre 1991;

Visti i decreti ministeriali 17 gennaio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 14 febbraio 1994) e 15 novembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1995), con i quali è stato prorogato lo stato di necessità al rimpatrio dal territorio della Repubblica di Croazia, con l'esclusione delle contee istriana e litoraneo-montana;

Ritenuto che, a seguito del persistere di una situazione di incertezza e precarietà nella Repubblica di Croazia, permangono sul territorio di detto Paese le circostanze di carattere eccezionale che hanno costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare, a partire dalla data del 15 novembre 1991;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Decreta:

È prorogato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica di Croazia, con l'esclusione delle contee istriana (capoluogo Pisino) e litoraneo-montana (capoluogo Fiume), dei cittadini italiani ivi residenti, a decorrere dal 15 novembre 1997.

Roma, 13 novembre 1997

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali
FERRARIN

Il direttore generale dei servizi civili
DEL MESE

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

97A9292

DECRETO 13 novembre 1997.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica di Bosnia-Erzegovina dei cittadini italiani colà residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

ED

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 1991, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Jugoslavia a partire dal 15 novembre 1991;

Visti i decreti ministeriali 17 gennaio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1994) e 15 novembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1995), con i quali è stato prorogato lo stato di necessità al rimpatrio dal territorio della Repubblica di Bosnia-Erzegovina;

Ritenuto che, a seguito del persistere di una situazione di incertezza e precarietà nella Repubblica di Bosnia-Erzegovina, permangono sul territorio di detto Paese le circostanze di carattere eccezionale che hanno costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare, a partire dalla data del 15 novembre 1991;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Decreta:

È prorogato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica di Bosnia-Erzegovina dei cittadini italiani ivi residenti, a decorrere dal 15 novembre 1997.

Roma, 13 novembre 1997

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali
FERRARIN

Il direttore generale dei servizi civili
DEL MESE

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

97A9293

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 agosto 1997.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina delle province di Bergamo e Cremona.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 615, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994;

Visto l'art. 15, comma 1, del predetto decreto;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Lombardia con la quale si chiede il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina per le province di Bergamo e Cremona;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio delle province di Bergamo e Cremona è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 435

97A9246

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 novembre 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Mirandola.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. numero 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali il direttore reggente dell'ufficio del registro di Mirandola ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio per il periodo dal 27 settembre al 2 ottobre 1997 per il mancato collegamento con i servizi di rete del sistema centrale, verificatosi in occasione dei lavori di attrezzaggio informatico connessi al trasferimento del medesimo ufficio presso la nuova sede;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Mirandola è accertato per il periodo dal 27 settembre al 2 ottobre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 4 novembre 1997

Il direttore regionale: PIRANI

97A9223

DECRETO 5 novembre 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della commissione tributaria provinciale di Matera.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA REGIONE BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il D.D. n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997 con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 3197 in data 3 novembre 1997 con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Matera ha comunicato il mancato funzionamento della medesima segreteria dal 27 al 31 ottobre 1997 per trasloco nella nuova sede di via Cappellutti n. 62;

Decreta:

Il mancato funzionamento della segreteria della commissione tributaria provinciale di Matera è accertato per il periodo dal 27 al 31 ottobre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 5 novembre 1997

Il direttore regionale: LIBUTTI

97A9224

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 1° ottobre 1997.

Legge 1° marzo 1986, n. 64. Impegno per l'esercizio 1997, in conto residui 1996, della somma complessiva di lire 103.526.000.000 a favore della regione Campania - cap. 7097.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale sono state trasferite alle amministrazioni centrali dello Stato le competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, di un fondo cui far affluire le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità indicate dal decreto stesso, in vista di una loro ripartizione alle amministrazioni centrali competenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che apporta modifiche al comma 5 del citato art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 1, comma 9, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, che prevede la riallocazione delle risorse rinvenienti da revoche disposte a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con priorità per gli interventi localizzati in territori ove ricadono i finanziamenti revocati;

Vista la deliberazione CIPE 29 febbraio 1996 con la quale è stata assegnata, in via programmatica, alla regione Campania la somma complessiva di lire 103,526 miliardi, a valere sulla disponibilità del predetto fondo ex art. 19, destinata al completamento delle seguenti opere;

1) Cerreto Sannita (Benevento) - bretella di collegamento Caianello - Benevento L. 51.526.000.000;

2) C.M. Alto Tammaro (Benevento) - strada di collegamento fondo Valle Tammaro S. Croce - Castelpagano - L. 31.000.000.000;

3) regione Campania - piano intermodale dell'area Flegrea L. 21.000.000.000;

Vista la delibera CIPE del 13 marzo 1996, con la quale veniva assegnata la somma di L. 248.137.000.000 per competenze residue a valere sul fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Vista la successiva delibera CIPE 18 dicembre 1996 di assegnazione dell'ulteriore somma di L. 45.551.000.000 per le competenze residue a valere sul fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale del tesoro n. 134068 del 24 aprile 1996 con il quale è stata apportata una variazione in aumeto in termini di competenza e cassa sul capitolo 7097, per l'importo di lire 248,137 miliardi;

Visti i propri decreti 51, 52, 53, 54 del 22 novembre 1996 e 63, 64 del 23 dicembre 1996 con i quali veniva impegnata la somma complessiva di L. 10.384.134.574 a valere sulla sopracitata disponibilità di lire 248.137.000.000 con un residuo di L. 237.752.865.426;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro, n. 123372 del 7 aprile 1997 con il quale è stata apportata una variazione in aumento, in termini di residui 1996, sul capitolo 7097, per l'importo di L. 45.551.000.000 con una disponibilità totale di L. 283.303.865.426;

Vista la legge di bilancio del 23 dicembre 1996, n. 664, per il 1997;

Vista la nota 11834, del 12 settembre 1997, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge n. 30/1997, l'assunzione degli impegni di spesa a carico del capito 7097 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica in conto residui 1996;

Ritenuto di dover impegnare l'importo complessivo di L. 103.526.000.000 a favore della regione Campania, per le finalità esposte in premessa;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 103.526.000.000 è impegnata, in conto residui 1996, a favore della regione Campania per le finalità di cui alle premesse.

Art. 2.

L'onere di L. 103.526.000.000 graverà sul capitolo 7097 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in conto residui 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A9232

DECRETO 1° ottobre 1997.

Legge 1° marzo 1986, n. 64. Impegno per l'esercizio 1997, in conto residui 1996, della somma complessiva di lire 118.618.000.000 a favore della regione Sicilia - cap. 7097.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale sono state trasferite alle amministrazioni centrali dello Stato le competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, di un fondo cui far affluire le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità indicate dal decreto stesso, in vista di una loro ripartizione alle amministrazioni centrali competenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che apporta modifiche al comma 5 del citato art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 1, comma 9, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, che prevede la riallocazione delle risorse rinvenienti da revoche disposte a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con priorità per gli interventi localizzati in territori ove ricadono i finanziamenti revocati;

Vista la delibera CIPE 20 novembre 1995 di assegnazione a favore della regione Sicilia, della somma complessiva di lire 148,618 miliardi, a valere sulle disponibilità assegnate al Ministero del Bilancio e della programmazione economica - competenze residue, per il completamento delle seguenti opere:

a) lire 30.000 milioni per opere di consolidamento della rete idrogeologica nei comuni della provincia di Catania colpiti dalle piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 18 maggio 1995, n. 42;

b) lire 11.220 milioni al comune di Canicattì per la costruzione della strada comunale esterna Gulfi-Bonavia-Giacchetto completamento s.s. 122 - s.s. 110 direzione s.s. 123, secondo lotto;

c) lire 17.968 milioni all'Ente porto di Palermo per lavori di rettifica della banchina quattro venti ed approfondimenti fondali antistanti a m 15;

d) lire 243 milioni al Consorzio di bonifica paludi di Ispica per lavori urgenti di adeguamento del caseificio contrada Zappulla S. Filippo in agro di Modica;

e) lire 12.187 milioni al comune di Enna per l'impianto di depurazione città di Enna e collettori emissari - secondo stralcio di completamento;

f) lire 20.000 milioni al comune di Trapani - Paceco - Erice per il completamento impianto depurazione consortile;

g) lire 27.000 milioni al comune di Giarre per il progetto di insediamento artigianale;

h) lire 30.000 milioni al comune di Riposto per lavori marittimi e di completamento delle opere marittime foranee a protezione dello specchio acqueo del porto di Riposto;

Vista la legge di bilancio del 23 dicembre 1996, n. 664, per il 1997;

Vista la delibera CIPE del 13 marzo 1996, con la quale veniva assegnata la somma di lire 248,137 miliardi per le competenze residue a valere sul fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Vista la successiva delibera CIPE 18 dicembre 1996 di assegnazione dell'ulteriore somma di lire 45,551 miliardi per le competenze residue a valere sul fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale del tesoro n. 134068 del 24 aprile 1996 con il quale è stata apportata una variazione in aumento in termini di competenza e cassa sul capitolo 7097, per l'importo di lire 248,137 miliardi;

Visti i propri decreti 51, 52, 53, 54 del 22 novembre 1996 e 63, 64 del 23 dicembre 1996 con i quali veniva impegnata la somma complessiva di L. 10.384.134.574 a valere sulla sopracitata disponibilità di lire 248.137.000.000 con un residuo di L. 237.752.865.426;

Visto il decreto ministeriale del tesoro n. 123372 del 7 aprile 1997 con il quale è stata apportata una variazione in aumento, in termini di residui 1996, sul capitolo 7097, per l'importo di L. 45.551.000.000 con una disponibilità totale di L. 283.303.865.426;

Vista la delibera CIPE del 23 aprile 1997, con la quale viene assegnata al Dipartimento per la protezione civile - Cap. 7615 - rubrica 6, la somma di lire 30.000 milioni per il consolidamento della rete idrogeologica nei comuni della provincia di Catania, a valere sulla sopracitata somma di lire 148,618 miliardi assegnata, con la delibera CIPE 20 novembre 1995, alla regione Sicilia;

Visto il proprio decreto 1° ottobre 1997, n. 23, con il quale è stata impegnata, a valere sulla sopracitata disponibilità di L. 283.303.865.426, la somma di lire 103,526 miliardi a favore della regione Campania con una residua disponibilità di L. 179.777.865.426;

Vista la nota 11834, del 12 settembre 1997, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge n. 30/1997, l'assunzione degli impegni di spesa a carico del capitolo 7097 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica in conto residui 1996;

Ritenuto di dover impegnare l'importo complessivo di L. 118.618.000.000 a favore della regione Sicilia, per le finalità esposte in premessa;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 118.618.000.000 è impegnata, in conto residui 1996, a favore della regione Sicilia per le finalità di cui alle premesse.

Art. 2.

L'onere di L. 118.618.000.000 graverà sul capitolo 7097 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in conto residui 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A9233

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 16 ottobre 1997.

Rettifica alla deliberazione 25 settembre 1997 concernente lo schema di *addendum* al contratto di programma tra il Ministro dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.a. (Deliberazione n. 200/1997).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la delibera in data 25 settembre 1997 con la quale questo Comitato si è pronunziato positivamente sullo schema di *addendum* al contratto di programma stipulato fra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.a.;

Rilevato che, per mero errore materiale, il testo della citata delibera riferisce il parere favorevole allo schema di contratto di programma e non già allo schema di *addendum* a detto contratto;

Ritenuto di rettificare il punto di cui sopra, anche se dal contesto dell'intera delibera emerge chiaramente a quale atto questo Comitato intendesse richiamarsi;

Delibera:

L'espressione «Esprime parere favorevole in ordine allo schema di contratto di programma» e sostituita dalla seguente: «Esprime parere favorevole in ordine allo schema di *addendum* al contratto di programma».

Roma, 16 ottobre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

97A9234

DELIBERAZIONE 16 ottobre 1997.

Rettifica alla deliberazione 26 giugno 1997 di approvazione del patto territoriale del comprensorio del Miglio d'Oro. (Deliberazione n. 201/1997).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuiscono al Ministero del bilancio e della programmazione economica il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 78, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che riserva, per la realizzazione degli interventi previsti dai patti territoriali, una quota sino all'importo di lire 400 miliardi nell'ambito delle risorse destinate alle aree depresse;

Visto il medesimo art. 1, comma 78, della citata legge n. 549/1995 che demanda, altresì, al CIPE il compito di stabilire modalità e limiti per l'assegnazione ai patti territoriali delle predette risorse;

Vista la propria deliberazione in data 26 giugno 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 14 ottobre 1997 con la quale è stato approvato il patto territoriale del comprensorio del Miglio d'Oro;

Rilevato che nella predetta deliberazione al punto 1.2 «Opere infrastrutturali» è stato, per mero errore materiale, indicato quale proponente il comune di Ercolano anziché il comune di Portici;

Ritenuto opportuno procedere tempestivamente alla rettifica del predetto errore;

Delibera:

Il punto 1.2 della propria delibera adottata il 26 giugno 1997, con la quale è stato approvato il patto territoriale del Miglio d'Oro, per la parte soggetto proponente è rettificato come segue:

Proponente	Opera	Investimento	Onere dello Stato
Comune di Portici	Acquisizione area ex Kerasav	20.000,0	7.000,0

Roma, 16 ottobre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

97A9235

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 4 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto legislativo n. 502/1992

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Vista la delibera del senato accademico del 4 aprile 1997;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 15 aprile 1997;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

L'art. 1 del titolo VII relativo al corso di laurea in Psicologia è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA

Art. 1.

Art. 1 *(Durata e articolazione del corso di laurea).* — Titolo di ammissione al corso di laurea in psicologia è quello previsto dalle vigenti leggi. Il corso di laurea afferisce alle facoltà di psicologia, scienze della formazione (ex magistero) e lettere e filosofia.

Il numero degli iscrivibili al corso di laurea è stabilito dal senato accademico su proposta del consiglio della struttura didattica competente in base alle esigenze del mercato del lavoro e alla disponibilità di adeguate risorse, nel rispetto dei criteri generali disposti dal Ministro per la regolamentazione dell'accesso ai sensi dell'art. 9, comma quarto, della legge n. 341/1990. L'accesso al primo anno di corso, nei limiti dei posti stabiliti, è subordinato al superamento di apposita prova di selezione le cui modalità vengono pubblicizzate nel manifesto degli studi.

Il corso degli studi si distingue in un biennio propedeutico, inteso a fornire una preparazione di base comune, e in un successivo triennio articolato in indirizzi destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività e le relative tecniche di ricerca.

Gli indirizzi in cui il triennio può articolarsi sono i seguenti:

indirizzo di psicologia generale e sperimentale;

indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

indirizzo di psicologia clinica e di comunità;

indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto sono disposte dal consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea.

Art. 2 *(Biennio propedeutico).* — Nel corso del biennio propedeutico lo studente deve seguire nove insegnamenti comuni e tre insegnamenti opzionali scelti tra quelli attivati dalla facoltà.

I nove insegnamenti comuni vengono individuati dalla struttura didattica competente tra le seguenti aree disciplinari:

E13X Biologia applicata; M10A Psicologia generale; M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, 2 annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica o S03B Statistica sociale, 1 annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 1 annualità;

M11B Psicologia sociale, 1 annualità;

M11D Psicologia dinamica, 1 annualità.

I tre insegnamenti opzionali sono scelti dagli studenti tra gli insegnamenti attivati tra le seguenti aree, limitatamente a non più di un insegnamento per area:

E13X Biologia applicata;

M04X Storia contemporanea;

M05X Discipline demoetnoantropologiche;

M08A Storia della filosofia;

M08E Storia della scienza;

M09A Pedagogia generale;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

Q05A Sociologia generale;

S03B Statistica sociale.

Entro il terzo anno lo studente deve sostenere una prova di lingua inglese.

A tal fine la struttura didattica competente organizza appositi insegnamenti (L18C Linguistica inglese), oppure si avvale del centro linguistico, ove istituito, o di altre idonee strutture.

Art. 3 *(Triennio d'indirizzo)*. — Per iscriversi al triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti comuni del biennio propedeutico; gli esami opzionali devono essere superati entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere modificata al momento dell'iscrizione al quarto anno. In caso di passaggio ad altro indirizzo lo studente ha l'obbligo di iscriversi a tutti gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo al quale si è trasferito e di sostenere i relativi esami.

Ogni indirizzo comporta otto insegnamenti costitutivi e cinque insegnamenti opzionali.

Per gli insegnamenti relativi alle «tecniche» di ricerca e per altri eventuali insegnamenti, il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo delle relative esperienze pratiche guidate. Lo svolgimento delle attività pratiche potrà aver luogo anche all'esterno dell'Università presso enti con cui si siano stipulate apposite convenzioni. La verifica dell'esito positivo di tali esperienze è condizione preliminare per poter sostenere l'esame.

A) *Triennio - Indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione.*

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, 1 annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica e/o M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, e/o M09F Pedagogia sperimentale, 2 annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 3 annualità;

M11D Psicologia dinamica, 1 annualità;

M11D Psicologia dinamica e/o M11E Psicologia clinica, 1 annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F19B Neuropsichiatria infantile;

L09A Glottologia e linguistica;

M09A Pedagogia generale;

M09C Didattica;

M09F Pedagogia sperimentale;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica.

B) *Triennio - Indirizzo di psicologia generale e sperimentale.*

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10A Psicologia generale, 3 annualità;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, 3 annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, 2 annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

B01B Fisica;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

K05C Cibernetica;

L09A Glottologia e linguistica;

M07B Logica e filosofia della scienza;

M08E Storia della scienza;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

S01A Statistica.

C) *Triennio - Indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni.*

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica e/o M11B psicologia sociale, 2 annualità;

M11B Psicologia sociale, 2 annualità;

M11C Psicologia del lavoro e applicata, 2 annualità;

M11C Psicologia del lavoro e applicata o M11B psicologia sociale, 1 annualità;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro, 1 annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F22C Medicina del lavoro;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N07X Diritto del lavoro;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

N17X Diritto penale;

P01B Politica economica;

P02A Economia aziendale;

P02B Economia e gestione delle imprese;

P02D Organizzazione aziendale;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica;

S03B Statistica sociale.

D) *Triennio - Indirizzo di psicologia clinica e di comunità.*

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, 1 annualità;

M11D Psicologia dinamica, 3 annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11B Psicologia sociale, 1 annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11E Psicologia clinica, 1 annualità;

M11E Psicologia clinica, 2 annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F11A Psichiatria;

F19B Neuropsichiatria infantile;

F22C Medicina del lavoro;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metod. e tecniche della ric. psicol.;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N17X Diritto penale;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica

S03B Statistica sociale.

Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, i competenti organi accademici possono deliberare, con le modalità di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, indirizzi alternativi a quelli sopra evidenziati in base alle specifiche esigenze organizzative e didattiche delle singole sedi universitarie, tenuto conto delle previsioni occupazionali e delle dinamiche del mercato del lavoro e delle professioni.

Art. 4 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiale del corso, in applicazione di quanto disposto al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Art. 5 *(Esame di laurea).* — Lo studente è tenuto a definire, all'inizio del quarto anno di corso, l'argomento della tesi di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti comuni e in tre insegnamenti opzionali del biennio propedeutico, negli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo seguito e in cinque insegnamenti opzionali del triennio, e aver inoltre superato la prova di lingua inglese.

Ciascun insegnamento comprende un'attività didattica (lezioni, esercitazioni, seminari, attività pratiche) di almeno sessanta ore.

Dell'indirizzo seguito si farà menzione sul certificato di laurea.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1997

Il rettore: TECCE

97A9248

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in «medicina dello sport».

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito in legge n. 73 in data 2 gennaio 1936;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, pubblicato nel suppl. ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la delibera della facoltà di medicina e chirurgia che nella seduta del 28 gennaio 1997 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in «medicina dello sport»;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 2 giugno 1997 e 4 giugno 1997 con le quali è stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente ad alcune scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la proposta formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università, con nota n. 1591 del 22 luglio 1997;

Vista la nota ministeriale n. 2392 del 26 settembre 1997, contenente in allegato il parere espresso dal C.U.N. nella seduta dell'11 settembre 1997, in merito al riordinamento di alcune scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di «medicina dello sport»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

Gli articoli dal n. 295 al n. 302 relativi alla scuola di specializzazione in «medicina dello sport» sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3 del presente decreto.

Art. 2.

Dopo l'art. 294 relativo alla scuola di specializzazione in «medicina del lavoro», con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Art. 3.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 295. — Nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari, è istituita la scuola di specializzazione in medicina dello sport che risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 296. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della medicina dello sport, sia riguardo alla attività scolastica, che a quella amatoriale, che a quella agonistica, che a quella correttiva.

Art. 297. — La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 298. — Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 299. — La sede amministrativa della scuola di specializzazione in medicina dello sport è presso l'istituto di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline, subordinatamente alla approvazione del consiglio della scuola.

Art. 300. — Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990, ed in base alle risorse, alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 5 per ciascun anno di corso per un totale di 20 specializzandi.

Art. 301. — Le aree di addestramento professionalizzante e i relativi settori scientifico-disciplinari sono indicati nella sottoriportata tabella:

TABELLA *A*

A. AREA PROPEDEUTICA, MORFOLOGICA E FISIOLOGICA

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze di base sulla struttura e funzioni degli apparati direttamente e indirettamente implicati nelle attività sportive, sulle principali correlazioni biochimiche e nutrizionali dall'età evolutiva a quella adulta con le capacità di elaborare statisticamente i dati raccolti.

Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E09A Anatomia umana, F01X Statistica medica, E03X Genetica medica, F19A Pediatria generale e specialistica.

B. AREA FISIOPATOLOGICA E FARMACOLOGICA

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le principali conoscenze dei meccanismi fisiopatologici, compresi quelli connessi con la traumatologia sportiva nonché le principali cognizioni di farmacologia, terapia del dolore e tossicologia sportiva.

Settori: F04A Patologia generale, E07X Farmacologia, F07E Endocrinologia.

C. AREA PATOLOGICA E TRAUMATOLOGICA

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le patologie di interesse internistico, respiratorio, cardiologico e ortopedico-trumatologico che limitano o controindicano l'attività fisica e sportiva. Deve inoltre conoscere gli effetti dei farmaci sulle capacità prestative con particolare riguardo agli aspetti tossicologici.

Settori: F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiaco, F16A Malattie dell'apparato locomotore.

D. AREA VALUTATIVA E MEDICO-PREVENTIVA

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di effettuare una completa valutazione clinica e strumentale dello sportivo sia a riposo che sotto sforzo. Egli deve inoltre conoscere le principali malattie e patologie ortopediche in rapporto all'attività motoria in generale ed ai diversi sport. Deve anche apprendere le patologie correlate all'attività sportiva con finalità di prevenzione.

Settori: E06A Fisiologia umana, F04B Patologia clinica, F07A Medicina interna, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F22A Igiene generale ed applicata, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiaco.

E. AREA TERAPEUTICA E RIABILITATIVA

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principali concetti di pronto soccorso, terapia e riabilitazione nelle diverse lesioni traumatologiche di interesse sportivo. Deve inoltre conoscere l'influenza dell'attività sportiva su patologie preesistenti e l'utilizzazione della medesima a fini terapeutici.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F21X Anestesiologia, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiaco.

F. AREA PSICOLOGICA

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i fondamenti della psicologia applicata allo sport ed acquisire gli strumenti per una corretta valutazione dei comportamenti psicomotori e delle motivazioni alla pratica sportiva, specie in età evolutiva.

Settori: E06A Fisiologia umana, M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica.

G. AREA ORGANIZZATIVA E TECNICO-METODOLOGICA

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze dei concetti fondamentali relativamente ai seguenti ambiti: teoria del movimento e dello sport; etica sportiva; organizzazione sportiva nazionale ed internazionale; regolamentazione delle diverse specialità sportive; teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo.

Settore: F22A Igiene generale ed applicata.

H. AREA MEDICO-LEGALE E ASSICURATIVA

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi della responsabilità professionale medico-sportiva nei confronti della colpa generica, della colpa specifica e della tutela dei diritti dell'atleta. Deve essere informato sulle normative della tutela assicurativa per il rischio privato sportivo nonché dei regolamenti nazionali ed internazionali delle assicurazioni a particolare tutela dell'atleta.

Settore: F22B Medicina legale.

Art. 302. — Lo standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

TABELLA *B*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, i seguenti atti specialistici in strutture proprie della scuola o in strutture convenzionate, in particolare con quelle gestite dal CONI:

aver partecipato alla valutazione di almeno 300 giudizi di idoneità, di cui 50 derivanti dalla valutazione integrativa di esami strumentali e/o di laboratorio per problematiche in ambito cardiologico, internistico e ortopedico;

aver partecipato alla definizione di 50 protocolli di riabilitazione post-traumatica ed aver eseguito differenti tipi di bendaggi funzionali per traumi da sport;

aver stilato almeno 5 protocolli di osservazione diretta, effettuata presso centri sportivi amatoriali ed agonistici, centri riabilitativi e correttivi ed istituzioni scolastiche, per una corretta valutazione dei comportamenti del soggetto;

aver seguito almeno 20 gare, affiancando il medico addetto nella raccolta del liquido organico per l'antidoping;

aver personalmente eseguito almeno 30 valutazioni funzionali ergonometriche in atleti e 5 in cardiopatici e/o asmatici;

aver partecipato alla formulazione di almeno 30 programmi di allenamento in 4 discipline sportive (2 a prevalente attività anaerobica e 2 a prevalente attività aerobica).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Cagliari, 31 ottobre 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A9247

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in medicina interna I.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrare e rettificare la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la delibera del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia di Palermo del 29 maggio 1997 e del Senato accademico dell'1 luglio 1997;

Considerata l'urgenza di riordinare la scuola di specializzazione in medicina interna I;

Considerato che l'attività del Consiglio di amministrazione, in conseguenza della sentenza del TAR Sicilia del 30 maggio 1997, depositata il 9 giugno 1997, intervenuto sullo statuto dell'università, è stata sospesa;

Decreta:

Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la scuola di specializzazione in medicina interna I.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN MEDICINA INTERNA I

Art. 1.

La scuola di specializzazione in medicina interna I risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della medicina interna, comprese la medicina d'urgenza e le interrelazioni con la medicina specialistica.

La scuola si articola in due indirizzi:

medicina interna;

medicina d'urgenza.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina interna I.

Art. 4.

Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 (Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo ed Ospedale S. Cimino di Termini Imerese) ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di dieci per ogni anno di corso per un totale di cinquanta. La sede amministrativa della scuola è situata presso l'Istituto di medicina e geriatria.

Tabella *A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A) *Area comune.*

A.1 *Area della fisiopatologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali dei meccanismi etiopatogenetici e fisiopatologici delle malattie umane.

Settori: F04A Patologia generale, F07A Medicina interna.

A.2 *Area della metodologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di epidemiologia, di metodologia clinica e semeiotica clinica, funzionale e strumentale, nonché di medicina di laboratorio, diagnostica per immagini e medicina nucleare.

Settori: F04B Patologia clinica, F07A Medicina interna, F01X Statistica medica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

A.3 *Area della clinica e della terapia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita delle malattie umane, deve saper impiegare gli strumenti clinici e le indagini più appropriate per riconoscere i differenti quadri clinici al fine di impiegare razionalmente le terapie più efficaci, deve saper valutare e prescrivere, anche sotto il profilo costo/efficacia, i diversi trattamenti clinici.

Settore: F07A Medicina interna.

B) *Indirizzo di medicina interna.*

B.1 *Area della medicina clinica e delle specialità internistiche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire sia le conoscenze teoriche che quelle strumentali di interesse internistico al fine di raggiungere una piena autonomia professionale nella pratica della medicina clinica.

Settori: F07A Medicina interna, F07B-C-D-E-F-G-H-I Specialità mediche, F04B Oncologia medica.

B.2 *Area della terapia avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la piena conoscenza teorica e applicativa delle terapie dietetiche, farmacologiche e strumentali necessarie ai pazienti con stati di malattie che coinvolgono l'organismo nella sua globalità, ivi comprese le terapie da applicare nel paziente «critico».

Settori: F07A Medicina interna, E07X Farmacologia.

B.3 *Area della clinica specialistica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di medicina clinica specialistica, in particolare riguardo alle correlazioni con la medicina interna.

Settori: F07A Medicina interna, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F17X Malattie cutanee e veneree.

C) *Indirizzo di medicina d'urgenza.*

C.1 *Area di medicina d'urgenza.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere le cause delle patologie proprie del paziente in situazioni di urgenza e di emergenza comprese quelle di tipo tossico o traumatico, e di poter attuare i relativi interventi.

Settori: E07A Farmacologia, F07A Medicina interna, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07A Chirurgia generale.

C.2 *Area delle urgenze.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere situazioni d'emergenza traumatica e di eseguire i primi interventi rianimatori.

Settori: F07A Medicina interna, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F15A Otorinolaringoiatria, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F21X Anestesiologia.

Tabella *B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver eseguito personalmente i seguenti atti medici e procedimenti specialistici:

1a. *Medicina clinica:*

a1. aver steso personalmente e firmato almeno 120 cartelle cliniche di degenti, comprensive, ove necessario, degli esami di liquidi biologici personalmente eseguiti e siglati (urine, striscio sangue periferico, colorazione di Gram, liquido ascite, liquido pleurico, escreato, feci, ecc.);

a2. aver esteso personalmente e firmato almeno 100 cartelle ambulatoriali;

a3. aver eseguito e firmato almeno 50 consulenze internistiche presso reparti esterni, specialistici o territoriali;

a4. aver firmato almeno 100 ECG, aver eseguito almeno 50 emogasanalisi con prelievo di sangue arterioso personalmente eseguito;

a5. aver eseguito personalmente, refertandone l'esecuzione in cartella, almeno 100 manovre invasive, comprendenti, fra l'altro, inserimento di linee venose centrali, punture pleuriche e di altre cavità, incisioni di ascessi, manovre di ventilazione assistita, rianimazione cardiaca.

1b. *Diagnostica per immagini:*

b1. aver controfirmato la risposta di almeno 50 esami ecografici, eseguiti direttamente;

b2. aver discusso in ambito radiologico almeno 50 casi clinici.

2. Inoltre per l'indirizzo di medicina interna:

2a. aver seguito almeno altri 50 casi di degenti, dei quali almeno 30 specialistici;

2b. aver seguito almeno 50 casi in day hospital.

3. Indirizzo di medicina d'urgenza:

3.1 aver compiuto almeno 150 turni di guardia in medicina d'urgenza dei quali almeno 20 turni di guardia festivi e 20 notturni al pronto soccorso, ed aver compiuto una rotazione di almeno 6 settimane in terapia intensiva medica e di 4 settimane in terapia intensiva chirurgica (o in rianimazione);

3.2 aver eseguito personalmente, con firma in cartella che ne attesti la capacità di esecuzione, le seguenti manovre: disostruzione delle vie aeree; manovra di Heimlich e disostruzione mediante aspirazione tracheobronchiale; laringoscopia; intubazione oro-naso-tracheale di necessità; somministrazione endotracheale di farmaci; accesso chirurgico di emergenza alle vie aeree: cricotiroidotomia; defribillazione cardiaca; massaggio cardiaco esterno; massaggio del seno carotideo; ossigenoterapia: metodi di somministrazione; assistenza ventilatoria ventilazione meccanica manuale, con ventilatori pressometrici e volumetrici; posizionamento di un catetere venoso centrale; toracentesi; cateterismo vescicale; sondaggio gastrico e intestinale, compreso posizionamento nel paziente comatoso; lavaggio gastrico e intestinale; posizionamento sonda Blakemore; paracentesi esplorativa ed evacuativa; anestesia locoregionale; disinfezione ferite e sutura ferite superficiali; prelievo di sangue arterioso; tamponamento emorragie, applicazione di lacci; puntura lombare; tamponamento nasale; ootoscopia; metodi di immobilizzazione del paziente violento; immobilizzazione per fratture ossee, profilassi lesioni midollari.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 28 ottobre 1997

Il rettore: GULLOTTI

97A9159

LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO «S. PIO V» DI ROMA

DECRETO PRESIDENZIALE 30 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto ed al regolamento didattico dell'Istituto.

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 201;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6, 7, 16 e 21;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito nella legge 5 novembre 1996, n. 573, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 agosto 1996 con il quale è stato approvato lo statuto del Libero istituto universitario «S. Pio V», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1996;

Visto il decreto del Presidente del comitato tecnico--organizzativo del Libero istituto universitario «S. Pio V», assunto in data 24 febbraio 1997, con il quale sono state apportate modifiche allo statuto dell'istituto stesso;

Vista la delibera del comitato tecnico-organizzativo assunta in data 15 luglio 1997 recante modifiche allo statuto e al regolamento didattico di Ateneo dell'istituto;

Vista la nota del 16 luglio 1997 con la quale è stata inviata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la predetta delibera per il prescritto controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'art. 6 della suddetta legge n. 168 del 1989;

Vista la nota del 3 ottobre 1997, prot. 1893, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in ordine alle modifiche statutarie in questione;

Considerato pertanto che le modifiche deliberate dal comitato tecnico-organizzativo in data 15 luglio 1997 debbono ritenersi operative;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 8, secondo comma, lettera *m)*, e 23, penultimo comma, del vigente statuto, per le modifiche dello statuto stesso;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere all'emanazione del nuovo testo di statuto e di regolamento didattico di Ateneo così come risultante dalle modifiche in disamina;

Decreta:

Art. 1.

Allo statuto ed al regolamento didattico di Ateneo del Libero istituto universitario «S. Pio V», emanati con i decreti di cui alle premesse, sono apportate le modifiche e le integrazioni risultanti dal nuovo statuto e dal nuovo regolamento didattico dell'istituto stesso, allegati al presente decreto del quale costituiscono parte integrante.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1997

Il presidente: CANTONI

LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «S. PIO V»

STATUTO DI AUTONOMIA

Sezione prima

Disposizioni generali

Art. 1.

1. È istituita in Roma la Libera Università degli studi «S. Pio V», di seguito denominata Università.

2. L'Università appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. È autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, ed ha personalità giuridica e autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi e dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto.

3. L'Università rilascia titoli di studio aventi valore legale.

Art. 2.

1. L'Università è promossa dall'Istituto di studi politici «S. Pio V» che conferisce ad essa un fondo di dotazione di L. 1.000.000.000 e che ne assicura il funzionamento ordinario.

2. Al mantenimento dell'Università sono altresì destinati rette, tasse, sopratasse, contributi e diritti versati dagli studenti, nonché tutti i beni, i contributi e i fondi che saranno ad essa devoluti a qualunque titolo.

Art. 3.

1. L'Università sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso le attività di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni italiane ed estere. Riconosce il ruolo fondamentale della ricerca stessa e ne promuove lo svolgimento, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, la collaborazione degli organi dell'Università con le altre istituzioni universitarie e di alta cultura italiane e straniere.

2. L'Università persegue i propri fini istituzionali con azione ispirata alla promozione umana, nel pieno rispetto e per l'affermazione dei diritti fondamentali della persona. Impegna, nella propria opera, il concorso responsabile dei docenti, del personale amministrativo e degli studenti per il conseguimento delle proprie finalità anche nei rapporti con le istituzioni pubbliche, private, nazionali e internazionali.

3 L'Università garantisce ai docenti ed ai ricercatori l'autonomia nella organizzazione e nello svolgimento della ricerca anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie. Garantisce, altresì, la libertà di insegnamento ai singoli docenti da ogni forma di condizionamento o limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie della loro attività didattica.

4. L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione dei precetti costituzionali. Organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Favorisce le attività formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Sezione seconda

Organi dell'Università

Art. 4.

1. Sono organi dell'Università;

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il rettore;

d) il senato accademico;

e) i consigli di facoltà;

f) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi dell'Università esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente statuto.

Art. 5.

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il presidente dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» o un suo delegato;

b) otto consiglieri nominati dallo stesso Istituto;

c) il rettore dell'Università;

d) due professori di ruolo dell'Università designati dal senato accademico;

e) un rappresentante dei ricercatori dell'Università, designato dal senato accademico;

f) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

g) due rappresentanti degli studenti.

2. Possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Università di importo determinato con delibera del consiglio stesso. Alle adunanze del consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo dell'Università.

3. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta dell'Istituto di studi politici «S. Pio V», il presidente del consiglio stesso e, su designazione di questi, il vice presidente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

4. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni.

5. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal suo presidente, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri. La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata spedita ai componenti del consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.

7. I componenti il consiglio di amministrazione, nominati in sostituzione di altri, rimangono in carica per il periodo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

8. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando il numero dei componenti non sia inferiore a nove.

Art. 6.

1. Il consiglio di amministrazione sovraintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica-patrimoniale dell'Università fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto. In particolare esercita le seguenti competenze:

a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università;

b) nomina il rettore, su proposta dell'Istituto di studi politici «S. Pio V», fra personalità del mondo accademico che si sono comunque distinte per il buon funzionamento dell'Università, ovvero tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università stessa;

c) nomina, con atto formale del suo presidente, i professori, ivi compresi quelli a contratto, i ricercatori e i collaboratori linguistici, su proposta del consiglio di facoltà secondo le procedure stabilite con apposito regolamento e verifica il possesso dei requisiti previsti nel regolamento stesso;

d) nomina il personale tecnico amministrativo e adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti di tale personale;

e) assume provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale;

f) delibera sull'ammontare delle rette, tasse, sopratasse e contributi e sul loro eventuale esonero:

g) delibera, su proposta del consiglio di facoltà, sul conferimento di premi e di borse di studio e perfezionamento;

h) delibera, sentito il consiglio di facoltà, convenzioni con altre università o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati;

i) delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;

l) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;

m) delibera sulla costituzione in giudizio dell'Università, nel caso di liti attive o passive;

n) delibera, a maggioranza dei propri componenti, le eventuali modifiche del presente statuto;

o) delibera in ordine al regolamento didattico dell'Università, su proposta del competente consiglio di facoltà;

p) delibera gli altri regolamenti dell'Università;

q) può affidare a singoli componenti del consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee e permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi.

2. Entro il mese di marzo di ogni anno, il consiglio di amministrazione, udito il parere del senato accademico, valuta la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, determina e rende noto il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso dell'anno accademico successivo e fissa le relative modalità di ammissione.

Art. 7.

1. Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) ha la rappresentanza legale dell'Università;

b) convoca e presiede il consiglio stesso;

c) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica;

d) adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva;

e) provvede, su delega espressa del consiglio, all'adozione degli atti per le materie di cui all'art. 6 lettere *d), e)* e *l).*

Art. 8.

1. Il rettore, nominato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6, lettera *b)*, dura in carica un triennio e può essere riconfermato. Il rettore in particolare:

a) rappresenta l'Università nel conferimento dei titoli accademici e nelle cerimonie;

b) sovraintende all'attività didattica e scientifica dell'Università riferendone al consiglio di amministrazione con relazione annuale;

c) convoca e presiede il senato accademico, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni;

d) esercita l'autorità disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore e degli studenti;

e) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;

f) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia didattica e scientifica;

g) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

2. Il rettore designa tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università un pro-rettore chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 9.

Il senato accademico è composto dal rettore che lo presiede e dai presidi delle facoltà di cui si compone l'Università. Alle sedute del senato accademico partecipa altresì il direttore amministrativo con voto consultivo e funzioni di segretario.

2. Il senato accademico esercita le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca che non siano riservate agli altri organi previsti dal presente statuto. In particolare il senato accademico esercita le seguenti attribuzioni:

a) formula proposte ed esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Università;

b) definisce gli indirizzi dell'attività di ricerca;

c) esprime parere al consiglio di amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;

d) formula pareri e proposte in ordine all'adozione e alla modifica dello statuto e del regolamento didattico di Ateneo;

e) procede all'attivazione di nuove facoltà e di nuovi corsi di studio, previa delibera del consiglio di amministrazione;

f) provvede all'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai settori scientifico-disciplinari sulla base delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e nel rispetto dei piani di sviluppo dell'Università;

g) propone al consiglio di amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;

h) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

3. Il senato accademico è convocato dal rettore almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 10.

Le facoltà hanno autonomia nell'ambito del presente statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attività didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e concorrono con i dipartimenti ad organizzare i dottorati di ricerca.

2. Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà.

3. L'ordinamento didattico dei corsi è stabilito nel regolamento didattico di Ateneo, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 11.

1. Il preside rappresenta la facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facoltà. In particolare il preside:

a) convoca e presiede il consiglio di facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;

b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento;

c) cura l'ordinato svolgimento delle attività didattiche della facoltà, avvalendosi della collaborazione dei presidenti dei consigli di corso di laurea, di diploma e di indirizzo, ove esistenti;

d) è membro di diritto del senato accademico;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.

2. Il preside viene eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia aventi titolo all'elettorato passivo in base alle leggi vigenti ed è nominato dal rettore. Il preside dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

3. Il preside è eletto dai professori di ruolo di prima e seconda fascia. La seduta per l'elezione del preside è presieduta dal decano della facoltà. Le restanti modalità di svolgimento delle elezioni sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

4. Il preside, in relazione alle esigenze di funzionamento della facoltà, può nominare tra i professori di prima fascia, un vice preside con il compito di coadiuvarlo sulla base di apposite deleghe e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12.

1. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia. Fanno parte inoltre del consiglio di facoltà, secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari dei professori incaricati dei corsi e degli studenti. Le modalità di funzionamento di ciascun consiglio di facoltà sono stabilite dal regolamento di facoltà, deliberato dal consiglio nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di Ateneo.

2. Sono compiti del consiglio di facoltà:

a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;

b) la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche in modo vincolante per i docenti nel rispetto della libertà di insegnamento, in conformità alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico e sentiti i consigli di corso di laurea, di diploma o di indirizzo e, per la parte di loro competenza, le altre strutture interessate;

c) esprimere parere sulla predisposizione del regolamento generale di Ateneo per le materie relative all'ordinamento didattico e formulare proposte per la parte di competenza in ordine al regolamento didattico di Ateneo;

d) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;

e) la formulazione delle proposte in ordine alla determinazione del numero massimo degli studenti da ammettere ai corsi e alle relative modalità di ammissione;

f) la formulazione delle proposte di conferimento di lauree «honoris causa»;

g) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

Art. 13.

La revisione della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Università è affidata ad un collegio di revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati secondo modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 22.

Sezione terza
Personale docente

Art. 14.

1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università. Sono altresì impartiti da docenti incaricati per affidamento o supplenza secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

2. Qualora non sia possibile provvedere alla copertura di insegnamenti con le modalità di cui al primo comma, possono essere attribuiti incarichi di insegnamento mediante contratti di diritto privato a docenti di altre Università e a personalità di alta qualificazione scientifica o professionale, anche di nazionalità straniera.

3. Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina della loro attività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con apposito regolamento. Il contratto non dà titolo a trattamento assistenziale o previdenziale; l'Università provvederà ad una copertura assicurativa privata contro gli infortuni.

4. L'attività di insegnamento presso l'Università comporta il rispetto dei principi ispiratori dell'Università stessa.

Art. 15.

1. Il ruolo dei professori dell'Università si articola in due fasce:

a) professori di prima fascia (straordinari e ordinari);

b) professori di seconda fascia.

2. Il ruolo organico dei professori di prima fascia è costituito da 15 posti.

3. Il ruolo organico dei professori di seconda fascia è costituito da 18 posti.

4. Ai professori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle università statali.

5. Ai professori è assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.

Art. 16.

1. Il ruolo organico dei ricercatori dell'Università è costituito da 20 posti.

2. Ai ricercatori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle università statali.

3. Ai ricercatori è assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.

Art. 17.

1. Per quanto attiene allo stato giuridico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nonché per quanto riguarda la copertura dei posti in organico, si applicano, in quanto compatibili con il presente statuto e con la natura non statale della Libera Università «S. Pio V», le disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle università statali.

2. I ruoli organici di cui agli articoli 15 e 16 possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 18.

1. Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta motivata del consiglio di facoltà può nominare collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, da scegliersi fra persone di qualificata e riconosciuta competenza, il cui trattamento economico e la relativa disciplina sono stabiliti dal consiglio di amministrazione stesso, con apposito regolamento.

Sezione quarta
Personale non docente

Art. 19.

1. La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale tecnico amministrativo e del direttore amministrativo dell'università, nonché l'ordinamento dei relativi servizi, sono disciplinati da apposito regolamento, adottato dal consiglio di amministrazione, nell'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni vigenti per il corrispondente personale universitario statale.

Sezione quinta
Ordinamento didattico

Art. 20.

1. L'Università è costituita dalla facoltà di scienze politiche, che conferisce la laurea in scienze politiche e dalla facoltà di lingue e letterature straniere che conferisce la laurea in traduzione e in interpretazione. I relativi ordinamenti degli studi sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo conformemente alle norme sull ordinamenti didattici universitari.

2. L'Università può istituire in conformità alle norme dell'ordinamento universitario, corsi di diploma universitario e di specializzazione, nonché corsi di dottorato di ricerca. Può istituire altresì i corsi previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Sezione sesta
Disposizioni amministrative

Art. 21.

1. L'Università si avvale di un proprio servizio di cassa, affidato ad un istituto di credito di notoria solidità scelto dal consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 22.

Art. 22.

1. Il consiglio di amministrazione dell'Università delibera il bilancio preventivo entro il mese di novembre e il conto consuntivo entro il mese di giugno. Ciascun esercizio corrisponde a un anno solare.

2. Con appositi regolamenti deliberati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6, sono disciplinati i criteri di gestione e le relative procedure amministrativo-contabili, nonché le procedure contrattuali e le forme di controllo internò sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva.

Sezione settima
Norme transitorie

Art. 23.

1. Nella prima applicazione del presente statuto le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle del presente statuto demandano al consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito comitato ordinatore composto da cinque professori universitari di ruolo di discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico della facoltà. Di essi il presidente e due membri devono essere scelti fra professori universitari di ruolo o fuori ruolo di prima fascia.

2. Il presidente e gli altri membri del comitato ordinatore sono nominati dall'Istituto di studi politici «S. Pio V».

3. Entro 60 giorni dalla loro nomina i membri del comitato ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per il funzionamento della facoltà e per il sollecito inizio delle attività didattiche.

4. I professori di ruolo che, conformemente alle disposizioni vigenti, verranno chiamati a far parte della facoltà saranno aggregati al comitato ordinatore.

5. Il comitato ordinatore cesserà dalle sue funzioni allorché alla facoltà risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo di prima fascia e comunque non oltre tre anni dalla sua nomina.

6. Finché non sarà costituito il consiglio di amministrazione, le relative funzioni saranno svolte da un comitato tecnico-organizzativo, formato da tre componenti nominati dall'Istituto di studi politici «S. Pio V».

7. Il presidente dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» convoca la prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 24.

1. Alle esigenze fuizionali relative ai posti per il personale tecnico amministrativo si provvederà, nelle more dei relativi concorsi,

mediante conferimento di incarichi professionali, assunzioni a tempo determinato ovvero mediante contratti di formazione secondo la vigente disciplina normativa in materia.

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

Sezione prima

Ordinamenti didattici

Art. 1.

La Libera Università degli studi «S. Pio V» è costituita da:

a) la facoltà di scienze politiche che rilascia la laurea in scienze politiche;

b) la facoltà di lingue e letterature straniere che rilascia la laurea in traduzione e in interpretazione.

I corsi di laurea di cui al comma 1 sono organizzati secondo le norme di cui ai successivi articoli, conformemente agli ordinamenti didattici nazionali.

CAPO I

Facoltà di scienze politiche

Art. 2.

La durata del corso di studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi comprende un biennio propedeutico e un biennio di specializzazione.

Il biennio propedeutico comprende almeno dieci annualità d'insegnamento fondamentali, delle quali otto, da scegliersi in ragione di una per area, nell'ambito delle seguenti aree disciplinari e riconducibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

1) diritto pubblico (N08X, N09X);
2) economia politica (P01A, P01F, P01G, P01H);
3) scienza politica (Q02X);
4) sociologia generale (Q05A);
5) statistica (S01A);
6) storia moderna (M02X) o storia contemporanea (M04X);
7) storia delle dottrine politiche (Q01B) o storia delle istituzioni politiche (Q01C);
8) diritto costituzionale comparato (N11X).

Le residue annualità di insegnamento sono scelte all'interno delle seguenti aree disciplinari:

diritto privato (N01X, N02X);
filosofia politica (Q01A);
organizzazione e diritto internazionale (N14X);
politica economica (P01B);
storia contemporanea (N04X) o storia moderna (M02X);
storia delle istituzioni politiche (Q01C) o storia delle dottrine politiche (Q01B);
storia delle relazioni internazionali (Q04X).

Per ognuna delle aree di cui al precedente comma dovranno essere assicurate l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima e una adeguata formazione metodologica.

Il biennio di specializzazione può articolarsi in un massimo di cinque indirizzi:

1) politico-amministrativo;
2) politico-economico;
3) politico-internazionale;
4) storico-politico;
5) politico-sociale.

Ciascun indirizzo comprende almeno undici annualità di insegnamento, anche divisibili in moduli semestrali. Almeno quattro annualità di insegnamento sono rese obbligatorie dal consiglio di facoltà nell'ambito delle seguenti aree disciplinari caratterizzanti, riferibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

2a. *Indirizzo politico-amministrativo:*

diritto amministrativo (N10X);
diritto costituzionale, istituzioni di diritto pubblico (N08X. N09X, N11X);
diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X);
diritto dell'economia (N05X);
diritto e procedura penale (N17X);
diritto finanziario (N13X);
diritto privato (N01X, N04X);
filosofia del diritto e tecnica della normazione (N20X);
scienza politica, scienza dell'amministrazione (Q02X);
sociologia dell'amministrazione e dell'organizzazione (Q05C, Q05E);
storia dei partiti e del movimento sindacale (M04X);
storia del diritto italiano e dell'amministrazione pubblica (N19X);
storia delle istituzioni politiche (Q01C).

2b. *Indirizzo politico-economico:*

contabilità di Stato e degli enti pubblici (P01C, N10X) demografia (S03A);
diritto commerciale (N04X);
diritto dell'economia (N05X);
econometria (P01E);
economia e politica dello sviluppo (P01I);
economia e politica industriale (P01I);
economia e politica monetaria (P01F);
economia, gestione e organizzazione aziendale (P02A, P02B, P02D, P02E);
economia internazionale (P01G);
economia politica - analisi economica (P01A);
economia regionale (N10J);
matematica per le scienze economiche e sociali (S04A);
politica economica (P01B);
scienza dell'amministrazione (Q02X);
scienza delle finanze, economia delle istituzioni pubbliche (P01C);
sociologia economica e del lavoro (Q05C);
statistica economica (S02X);
storia del pensiero economico (P01D).

2c. *Indirizzo politico-internazionale:*

diritto comparato (N02X, N11X);
diritto e organizzazione internazionale. diritti dell'uomo (N20X, N14X);
economia e politica monetaria (P01F);
economia internazionale (P01G);
geografia politica ed economica, economia e politica dell'ambiente (M06B, F01B);
politica economica europea (P01B);
scienza politica (Q02X);
storia contemporanea (M04X);
storia delle relazioni internazionali (Q04X);
storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B);
storia e istituzioni delle Americhe (Q03X);
storia e istituzioni dell'Europa orientale (M02B);
teoria e politica dello sviluppo (P01H).

2d. *Indirizzo storico-politico:*

filosofia della storia (M07C);
filosofia politica (Q01B);
geografia politica ed economica (M06B);
storia contemporanea (M04X);
storia dei Paesi islamici (L14A);
storia del diritto italiano (N19X);
storia dell'Europa orientale (M02B);
storia delle dottrine politiche (Q01A);
storia delle istituzioni politiche (Q01C);
storia delle relazioni internazionali (Q04X);

storia del pensiero economico (P01D);
storia economica (P03X);
storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B);
storia e istituzioni delle Americhe (Q03X);
storia medievale e storia moderna (M01X, M02A).

2e. *Indirizzo politico-sociale:*
demografia (S03A);
diritto del lavoro e previdenza sociale (N07X);
etnologia e antropologia culturale (M05X);
organizzazione e pianificazione dell'ambiente e del territorio (M06B);
politica economica (P01B);
politiche sociali e metodologie delle scienze sociali (Q05A);
psicologia sociale e del lavoro (M11B, M11C);
sociologia dei fenomeni politici (Q05E);
sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B);
sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C);
sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D);
sociologia giuridica e mutamento sociale, sociologia della devianza (N21X, Q05F, Q05G);
scienza politica, politiche pubbliche (Q02X) statistica sociale (S03B).

Il biennio di specializzazione è organizzato dalla facoltà in conformità delle proprie esigenze peculiari, attivando almeno due indirizzi o eventuali combinazioni tra gli indirizzi indicati.

La facoltà predisporrà all'inizio di ogni anno accademico un elenco di insegnamenti, individuando i criteri per la formazione dei piani di studio e assicurando agli studenti la possibilità di scegliere insegnamenti per almeno quattro annualità tra quelli attivati nella facoltà o nelle facoltà di altre università, in Italia o all'estero, anche in altre aree disciplinari, purché in linea con le finalità formative degli indirizzi di specializzazione del corso di laurea.

La scelta da parte della facoltà avrà luogo anche nell'ambito del seguente elenco di materie, integrato da quelle tratte dalle aree disciplinari sopra indicate:
analisi di mercato (S02X);
analisi finanziaria (P02C);
analisi matematica (A02A);
calcolo delle probabilità (A02B);
diritto canonico (N12X);
diritto ecclesiastico comparato (N12X);
diritto romano (N18X);
filosofia della scienza (M07B);
geografia urbana (M06A);
geografia di un'area europea o extraeuropea (M06A);
psicologia generale (M10A);
storia dell'arte contemporanea (C25C);
storia della filosofia (M08A);
storia della medicina (F02X);
storia della scienza (M08E);
storia della scuola e delle istituzioni educative (M09B);
storia della stampa e dell'editoria (M13X).

Art. 3.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi di almeno ventitre corsi annuali, compresi quelli relativi a due lingue straniere.

Nel caso che la facoltà decida di istituire corsi semestrali o trimestrali, ai fini del computo predetto, due corsi semestrali oppure tre corsi trimestrali equivarranno ad un corso annuale.

La scelta delle lingue straniere non è vincolata ai singoli indirizzi. Almeno una di esse deve essere il francese (L16B) o l'inglese (L18C); per l'altra lingua è consentita la scelta tra quelle effettivamente insegnate nella facoltà.

Art. 4.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in scienze politiche.

Art. 5.

Per i laureati in corsi diversi da quelli in scienze politiche, la facoltà delibererà caso per caso, l'anno di corso cui potranno essere iscritti; il numero minimo degli insegnamenti che dovranno seguire, sostenendo il relativo esame; quali tra questi saranno obbligatori, tenuto conto degli studi compiuti, degli esami superati e dell'indirizzo prescelto. Analoga deliberazione verrà presa dalla facoltà per il passaggio dall'uno all'altro indirizzo.

CAPO II

Facoltà di lingue e letterature straniere

Art. 6.

Il corso di laurea in traduzione e in interpretazione ha lo scopo di fornire adeguata conoscenza di metodi, contenuti culturali e scientifici, e competenze proprie dell'ambito della traduzione e dell'interpretazione delle lingue straniere, secondo la normativa nazionale e comunitaria.

Art. 7.

I titoli di ammissione al corso di laurea sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 8.

La durata del corso di laurea è fissata in quattro anni.

Il numero delle annualità complessive sarà non inferiore a 32.

Il corso di laurea si articola in due bienni; il primo biennio, comune a tutti gli indirizzi, comprende 14 annualità d'insegnamento; il secondo biennio è di specializzazione e si articola in indirizzi, ciascuno dei quali comprende 18 annualità d'insegnamento.

Le modalità di passaggio dal primo al secondo biennio sono determinate dal consiglio di facoltà.

Art. 9.

Le lingue straniere di studio sono almeno due. Allo studente può essere concesso di seguire un ulteriore o più lingue straniere, con *curriculum* determinato dal consiglio di facoltà.

Il consiglio stesso stabilirà le condizioni di ammissione ed il piano di studi di studenti stranieri che scelgono la lingua italiana come prima lingua straniera, ferma restando la loro aderenza agli insegnamenti previsti dal presente ordinamento.

Nel primo anno di corso, gli studenti stranieri sono tenuti a sostenere una prova scritta di composizione italiana.

Art. 10.

Il biennio comune comprende le seguenti 13 annualità fondamentali:

prima lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L06E L11A, L14D, L16B, L18C, L17C, L17D, L19B, L20B, L20C, L21B L21C, L23A, L23B): 2 annualità;

seconda lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L06E L11A, L14D, L16B, L18C, L17C, L17D, L19B, L20B, L20C, L21B L21C, L23A, L23B): 2 annualità;

traduzione in italiano della prima lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità

traduzione dall'italiano nella prima lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità

traduzione in italiano dalla seconda lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

traduzione dall'italiano nella seconda lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

linguistica generale (settore scientifico-disciplinare L09A): 1 annualità;

interpretazione di trattativa tra l'italiano e la prima lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

filologia della prima lingua straniera o disciplina affine (settori scientifico-disciplinari L06E, L09A, L09F, L10A, L10D, L11A, L11B, L14D, L16B, L17B, L18C, L19B, L17D, L20A, L20B, L20C, L21A, L21B, L21C, L23A, L23B): 1 annualità;

filologia della seconda lingua straniera o disciplina affine (settori scientifico-disciplinari L06E, L09A, L09F, L10A, L10D, L11A, L11B, L14D, L16B, L17B, L18C, L19B, L17D, L20A, L20B, L20C, L21A, L21B, L21C, L23A, L23B): 1 annualità;

etnolinguistica o sociolinguistica o disciplina affine (settori scientifico-disciplinari L09A, M07E): 1 annualità (comprende inoltre 1 annualità opzionale).

(*) Nel caso di studenti iscritti al corso di italiano prima lingua, al posto di lingua italiana leggasi lingua base d'iscrizione.

Art. 11.

Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi:

traduzione;

interpretazione di conferenza.

Nell'ambito della programmazione l'Università attiva gli indirizzi tenuto conto delle risorse disponibili e del mercato del lavoro e può altresì istituire ulteriori indirizzi secondo le proprie specifiche esigenze e sulla base degli insegnamenti attivati.

Gli indirizzi attivati hanno in comune le seguenti sei annualità:

lingua e linguistica della lingua base di iscrizione (settori scientifico-disciplinari L06E, L11A, L14D, L16B, L18C, L17C, L17D, L19B, L20B, L20C, L21B, L21C, L23A, L23B): 2 annualità;

lingua e linguistica della prima lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L06E, L11A, L14D, L16B, L18C, L17C, L11D, L19B, L20B, L20C, L21B, L21C, L23A, L23B): 2 annualità;

lingua e linguistica della seconda lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L06E, L11A, L14D, L16B, L18C, L17C, L17D, L19B, L20B, L20C, L21B, L21C, L23A, L23B): 2 annualità.

Oltre le 6 annualità comuni agli altri indirizzi, l'indirizzo in traduzione comprende le seguenti 9 annualità:

traduzione specializzata in italiano dalla prima lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

traduzione specializzata in italiano dalla seconda lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

traduzione specializzata dall'italiano nella prima lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

traduzione specializzata dall'italiano nella seconda lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

letteratura della prima lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L06E, L12A, L14D, L16A, L17A, L17D, L18A, L19A, L20B, L20C, L21B, L21C, L23A, L23B): 2 annualità;

letteratura della seconda lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L06E, L12A, L14D, L16A, L17A, L17D, L18A, L19A, L20B, L20C, L21B, L21C, L23A, L23B): 2 annualità;

letteratura della lingua base d'iscrizione (settori scientifico-disciplinari L06E, L12A, L14D, L16A, L17A, L17D, L18A, L19A, L20B, L20C, L21B, L21C, L23A, L23B): 1 annualità.

Comprende inoltre 3 annualità opzionali.

Oltre le 6 annualità comuni agli altri indirizzi, l'indirizzo in interpretazione di conferenza comprende le seguenti 6 annualità:

interpretazione consecutiva in italiano dalla prima lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

interpretazione consecutiva in italiano dalla seconda lingua straniera (*) (settori sientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

interpretazione consecutiva dall'italiano nella prima lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

interpretazione simultanea in italiano dalla prima lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

interpretazione simultanea in italiano dalla seconda lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

interpretazione simultanea dall'italiano nella prima lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità.

Comprende inoltre 6 annualità opzionali.

Tra le annualità opzionali, per tutti gli indirizzi attivati, saranno necessariamente impartite:

storia contemporanea del Paese della prima lingua, storia contemporanea del Paese della seconda lingua (settori scientifico-disciplinari L14A, L23G, M02B, M04X, Q06A, Q06B).

(*) Nel caso di studenti iscritti al corso di italiano prima lingua, al posto di lingua italiana leggasi lingua base d'iscrizione.

Art. 12.

Secondo gli indirizzi attivati il consiglio di facoltà individuerà *curricula* didattici specifici, sulla base di criteri di coerenza e funzionalità, tenuto conto delle risorse umane e del mercato del lavoro.

Lo studente ha comunque facoltà di proporre un percorso formativo individuale.

Art. 13.

Dopo aver superato tutte le annualità prescritte, lo studente deve superare un esame finale, preliminare all'esame di laurea, consistente in prove di accertamento linguistico della preparazione professionale propria dell'indirizzo seguito, le cui modalità sono determinate dal consiglio di facoltà.

Art. 14.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente. Il diploma di laurea menzionerà l'indirizzo di specializzazione, la prima lingua straniera, la seconda lingua straniera, eventuali lingue aggiuntive.

Art. 15.

Al fine del proseguimento degli studi, il corso di laurea in traduzione e in interpretazione è dichiarato affine ai diplomi e ai corsi di laurea delle facoltà di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, scienze della formazione e ai diplomi delle scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori.

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di facoltà riconosce gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica e professionale per la formazione specifica del corso di studio al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. Per tale trasferimento le strutture didattiche competenti determineranno le modalità d'iscrizione ai diversi anni di corso.

I trasferimenti da analogo corso di laurea di altra università italiana o straniera ad anni di corso successivi al primo sono disposti nell'ambito dei contingenti fissati dai competenti organi accademici.

Sezione seconda

Ordinamento degli studenti

Art. 16.

Agli studenti iscritti alla Libera Università «S. Pio V» si applicano le norme vigenti previste per le università statali in tema di ammissione, di doveri di studio e di responsabilità (anche disciplinari).

Art. 17.

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare con assiduità e diligenza i corsi e i seminari e le relative esercitazioni. La frequenza, la diligenza e il profitto sono accertati dai professori nei modi ritenuti più opportuni.

Art. 18.

L'importo delle rette universitarie e dei diritti di segreteria è fissato annualmente dal consiglio di amministrazione che determina anche le modalità e i termini per il versamento delle rette e l'ammontare delle soprattasse dovute nel caso di ritardo.

Lo studente non può essere ammesso a una sessione di esami o di laurea, se non ha previamente provveduto al versamento delle rette maturate fino a quel momento.

Art. 19.

La facoltà determina, con apposito regolamento, nel rispetto della libertà di insegnamento e di quanto stabilito nello statuto e nel presente regolamento:

l'articolazione dei corsi di studio, stabilendo in particolare il numero minimo di insegnamenti e le modalità di frequenza per ciascun anno di corso;

i piani di studio, con i relativi insegnamenti e moduli didattici utilizzabili per il conseguimento dei titoli, le propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio e di tirocinio, nonché l'articolazione degli studenti in gruppi per gli insegnamenti fondamentali e l'eventuale sperimentazione dell'insegnamento a distanza;

l'eventuale promozione di formule didattiche appropriate per studenti lavoratori;

i limiti della possibilità di iscrizione fuori corso, con particolare riferimento alla posizione degli studenti lavoratori;

le forme di tutorato;

i criteri di riconoscimento degli insegnamenti e dei moduli didattici frequentati e delle prove già sostenute, ai fini del passaggio da e per corsi di diploma universitario e di laurea affini nel caso del trasferimento da o ad altro ateneo.

Il regolamento didattico di facoltà potrà prevedere che le materie di competenza sopra elencate siano disciplinate in tutto, o in parte, da regolamenti didattici dei singoli corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea, delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato afferenti alla facoltà. In tal caso i regolamenti didattici predisposti dai singoli corsi di studio o scuole sono sottoposti all'approvazione della facoltà.

I regolamenti didattici dei corsi di dottorato afferenti a dipartimenti sono determinati dai rispettivi consigli di dipartimento.

Art. 20.

Il periodo di lezioni dell'anno accademico inizia dopo il 15 settembre e termina entro il 30 giugno.

L'orario delle lezioni ed il calendario degli esami. per ogni anno accademico, sono stabiliti dal rettore dell'università, sentito il consiglio di facoltà.

Gli esami relativi a ciascun anno accademico terminano entro il 15 aprile dell'anno accademico successivo.

Qualora non sia diversamente stabilito negli ordinamenti didattici nazionali, il calendario degli esami di profitto deve prevedere almeno cinque appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico, di cui almeno due nel periodo 1° maggio-31 luglio.

L'intervallo tra due appelli deve essere almeno di due settimane. In caso di fallimento dell'esame gli studenti possono ripeterlo per almeno due volte nel corso dell'anno accademico.

Il calendario degli esami di laurea deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico.

La facoltà può articolare i singoli anni di corso in più periodi didattici. Alla fine di ogni periodo didattico deve essere previsto almeno un appello di esami.

Art. 21.

Salvo i casi espressamente previsti dai singoli ordinamenti didattici, i corsi di insegnamento corrispondenti ad una annualità hanno una durata minima di 50 ore, comprensiva dei corsi o moduli integrativi, dei seminari, delle esercitazioni e delle attività di laboratorio e di tirocinio.

La durata e l'articolazione dei corsi sono stabilite, su proposta dei docenti interessati, dalle strutture didattiche competenti.

Gli insegnamenti ufficiali possono articolarsi in moduli, corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno del singolo insegnamento.

Art. 22.

Oltre ai corsi di insegnamento ufficiale possono essere attivati, nell'ambito della normativa vigente, corsi liberi che possono essere pareggiati con delibera del consiglio di facoltà; tale delibera deve stabilire, in relazione alla durata del corso libero, l'equivalenza ad un insegnamento ufficiale annuale o ad un insegnamento semestrale.

Art. 23.

Gli studenti possono presentare piani di studio individuali entro i termini stabiliti dal consiglio di facoltà e indicati nel manifesto degli studi. Tali piani di studio devono essere comunque conformi all'ordinamento didattico universitario nazionale vigente e devono essere approvati dal consiglio di facoltà.

Art. 24.

Le strutture didattiche competenti deliberano sui criteri di composizione delle commissioni di esame per i singoli insegnamenti e sulle modalità di valutazione del profitto degli studenti, incluso il riconoscimento delle eventuali prove parziali. Per gli insegnamenti articolati in moduli deve essere accertato il profitto conseguito dagli studenti nei singoli moduli. Gli ordinamenti didattici possono prevedere una unica prova di valutazione finale per più insegnamenti; deve, comunque, essere accertato il profitto nei singoli insegnamenti.

Le commissioni di esame sono nominate dal rettore e sono composte da almeno due membri, dei quali uno è il professore ufficiale dell'insegnamento e l'altro è professore o ricercatore o cultore della materia o di materia affine.

Le commissioni sono presiedute dal titolare dell'insegnamento; nel caso di presenza in commissione di più titolari l'atto di nomina stabilisce chi sia il presidente. La composizione minima per la validità delle riunioni delle commissioni è stabilita nell'atto della nomina. Le

commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto per i singoli insegnamenti; può essere concessa la lode all'unanimità.

Il verbale di esame è firmato dal presidente e da almeno un altro membro della commissione con funzioni di segretario.

Le prove orali di esame sono pubbliche e pubblica è la comunicazione del voto finale.

Art. 25.

L'esame di laurea consiste in una discussione orale su una dissertazione scritta sopra un tema che deve essere scelto nell'ambito di uno degli insegnamenti di cui lo studente abbia sostenuto l'esame.

Lo studente è tenuto a definire, almeno all'inizio del quarto anno di corso, l'argomento della tesi di laurea.

Il consiglio di facoltà delibera sui criteri di composizione delle commissioni che conferiscono titoli accademici, sulle eventuali prove finali e sui criteri orientativi per la valutazione di queste e dell'intero *curriculum* degli studenti ai fini della determinazione del voto finale.

Le commissioni di laurea sono nominate dal rettore e sono composte da almeno sette e non più di undici membri compreso il presidente. La maggioranza dei membri è costituita da professori ufficiali della facoltà. Le commissioni dispongono di centodieci punti; può essere concessa all'unanimità la dignità di stampa e/o qualora il voto finale sia centodieci, la lode. Gli esami finali per il conferimento di titoli accademici sono pubblici.

Art. 26.

Entro il 10 luglio di ogni anno la facoltà stabilisce per ciascun corso di studi il manifesto degli studi relativo al successivo anno accademico. Nel manifesto sono indicati i piani di studio ufficiali del corso di laurea e di diploma con l'elenco degli insegnamenti da attivare ed i termini di presentazione dei piani di studio individuali; sono anche indicati il calendario delle lezioni e le modalità di accesso ai corsi di studio per cui è fissato il numero massimo di iscritti e sono contenute le indicazioni relative alla iscrizione ed alla frequenza degli studenti.

Entro la data di inizio delle lezioni è data sommaria notizia dei programmi dei corsi di insegnamento.

I calendari degli esami di profitto dei singoli insegnamenti sono esposti almeno un mese prima dell'inizio degli appelli.

Qualora, per giustificato motivo, un appello di esame debba essere posticipato per più di una settimana deve esserne data comunicazione al rettore. In nessun caso un appello di esame può essere anticipato.

Gli orari delle lezioni. delle esercitazioni, delle altre attività didattiche e gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori sono esposti in appositi albi a cura del rettore.

Gli orari sono stabiliti in modo da assicurare, durante il periodo di lezioni, l'impegno didattico dei singoli docenti in almeno tre giorni distinti della settimana.

Qualora, per ragioni di salute od altro legittimo impedimento, non possa essere tenuta la lezione o l'esercitazione, il docente deve dare comunicazione agli studenti e, se la durata dell'assenza è superiore ad una settimana, informare il rettore.

Art. 27.

Si può ottenere l'iscrizione ai corsi di studio solo in qualità di studente. È vietata l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo. I titoli e criteri di ammissione ai diversi corsi di studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici.

I laureati iscritti ad un altro corso di laurea o ad una scuola di specializzazione che intendono effettuare il passaggio ad un corso di dottorato, possono chiedere, fino alla conclusione del corso di dottorato, il congelamento della carriera scolastica pregressa. Gli studenti che abbiano seguito il corso di studi, cui sono iscritti, per l'intera sua durata senza essersi iscritti a tutti gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico o senza aver ottenuto le relative attestazioni di frequenza qualora la frequenza sia espressamente richiesta, devono iscriversi come ripetenti per gli insegnamenti mancanti di iscrizione o di frequenza. La stessa norma si applica qualora non si siano iscritti o non abbiano frequentato determinati insegnamenti che i regolamenti prevedano propedeutici per il proseguimento degli studi.

Sono considerati fuori corso:

a) gli studenti che siano stati iscritti ed abbiano frequentato tutti gli insegnamenti richiesti per l'intero corso di studi finché non conseguono il titolo accademico:

b) gli studenti che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed avendo frequentato i relativi insegnamenti, non abbiano superato gli esami obbligatoriamente richiesti per il passaggio all'anno di corso successivo, finché non superino detti esami;

c) gli studenti che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed essendo in possesso dei requisiti necessari per potersi isrivere all'anno successivo, non abbiano chiesto od ottenuto tale iscrizione, per tutta la durata dell'interruzione degli studi.

L'iscrizione ai corsi di studio degli studenti in corso e fuori corso avviene tra il 1° agosto e il 31 ottobre, quando non prescritto diversamente dai regolamenti delle strutture didattiche competenti.

Purché il ritardo sia adeguatamente motivato, il rettore può accogliere domande di iscrizione di studenti in corso o ripetenti fino al 31 dicembre e di studenti fuori corso anche dopo tale data.

Art. 28.

Lo studente può chiedere il passaggio ad altro indirizzo del medesimo corso di studi presentando domanda al rettore entro il 31 dicembre.

Lo studente può chiedere congedo per il trasferimento ad altro ateneo presentando domanda entro il 31 dicembre; il rettore può accordare il congedo per altro ateneo chiesto dopo il 31 dicembre, qualora ritenga che la richiesta sia giustificata da gravi motivi.

Art. 29.

I consigli dei corsi di studio o delle scuole deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero qualora non sia già disposto dalla normativa vigente.

Nel caso siano riconosciuti attività di studio ed esami sostenuti all'estero può essere concessa l'iscrizione ad anno successivo al primo.

I titoli accademici conseguiti all'estero possono essere dichiarati, a tutti gli effetti, equivalenti a quelli corrispondenti rilasciati dalla libera università «S. Pio V»; qualora non sia dichiarata l'equivalenza l'interessato può essere ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto previsti negli ordinamenti didattici.

Art. 30.

Il consiglio di amministrazione, tenuto conto delle strutture didattiche e scientifiche, determina anno per anno, per ciascuna facoltà su proposta del rispettivo consiglio, sentito il senato accademico, il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso. Lo stesso consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, determina le modalità di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati.

Art. 31.

Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti, provvede il rettore dell'università.

I provvedimenti sono definitivi.

97A9161

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 11 novembre 1997, n. 82.

Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 1997, in attuazione delle vigenti disposizioni contabili in materia.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alle amministrazioni centrali dello Stato

Alle ragionerie centrali presso le amministrazioni centrali dello Stato

Ai servizi ed uffici di ragioneria presso le amministrazioni ed aziende autonome dello Stato

Alle ragionerie regionali dello Stato

Alle ragionerie provinciali dello Stato

All'amministrazione centrale della Banca d'Italia (servizio rapporti col Tesoro)

Al magistrato alle acque - Venezia, al magistrato per il Po ed al rispettivo ufficio di ragioneria - Parma

Alle sezioni e procure regionali della Corte dei conti

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del magistrato per il Po - Parma

Ai tribunali amministrativi regionali

Alle avvocature distrettuali dello Stato

Alle prefetture

Alle sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate

Alle sezioni staccate delle direzioni compartimentali del territorio

Alle direzioni compartimentali delle dogane

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Alla tesoreria centrale dello Stato

Alle sezioni di tesoreria provinciali

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Servizio relazioni al Parlamento

Alle aziende autonome dello Stato

Ai commissari o rappresentanti del Governo per le regioni a statuto ordinario e per le regioni a statuto speciale

Alle ragionerie delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale

All'Ente poste italiane

Per opportuna norma degli uffici in indirizzo, ad evitare ritardi od incomplete comunicazioni, si riportano qui di seguito le disposizioni relative alla chiusura delle contabilità per l'anno finanziario 1997 raccomandandone l'osservanza.

Sarà cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri informare delle presenti disposizioni gli uffici destinatari della normativa prevista **all'art. 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86**, con particolare riferimento alla gestione e alla rendicontazione delle somme relative al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

N.B. Per motivi tecnici connessi con il sistema di elaborazione del Servizio di tesoreria, diversi adempimenti non possono essere effettuati entro i termini prescritti dalla vigente normativa, con conseguenti ripercussioni nelle successive operazioni di chiusura delle contabilità. Pertanto, i termini indicati nella presente circolare, in attesa di una revisione generale della materia, s'intendono anche per l'esercizio 1997, prorogati fino ad un massimo di giorni quindici.

Le modifiche o integrazioni alla precedente circolare di chiusura sono evidenziate in grassetto.

TITOLO I

ENTRATE

Paragrafo 1°

ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI E RESA DELLA CONTABILITÀ

Per le entrate erariali, le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato compileranno e trasmetteranno, entro il 5 gennaio 1998, agli uffici che amministrano le entrate stesse gli elenchi mod. 55 T. e mod. 55 T. (riepilogo) per i versamenti riguardanti l'esercizio 1997 (competenza e residui).

Sempre nello stesso termine le sezioni di tesoreria provinciale compileranno, per i versamenti in conto dell'esercizio 1997 ed esercizi precedenti, gli allegati *A/B* al modello 59 T.

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, si richiamano gli uffici interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, circa l'invio entro il 10 gennaio 1998 alle Ragionerie centrali presso le varie amministrazioni ed alla Direzione generale del tesoro, dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato come da istruzioni emanate da questo Ministero - Ragioneria generale dello Stato - con le circolari n. 1, del 10 gennaio 1973 e n. 53, del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con circolare n. 69, del 21 ottobre 1974 per i capi dall'XI al XXVII, con circolare n. 97, del 28 dicembre 1974, e lettera n. 100469, del 14 aprile 1975 per il capo XXVIII e con circolare n. 7, del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX. Per i capi XXX, XXXI, XXXII e XXXIII dovrà operarsi con le modalità previste per le entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni centrali.

Inoltre per i versamenti risultanti dalle contabilità amministrative si rinvia alle istruzioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato, n. 57 dell'11 luglio 1996, prot. n. 164567.

Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti, dopo l'invio delle contabilità amministrative che gli uffici sono tenuti a rendere in base al terzo comma del presente paragrafo, devono essere tempestivamente segnalate, oltre che alla Direzione generale del tesoro - Servizio II (Div. V), alle Ragionerie centrali competenti.

Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate dalle Ragionerie centrali e provinciali dello Stato, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato - I.G.S.S.M.

Si rammenta che con il 15 marzo 1998 scade il termine utile per prenotare, a cura delle ragionerie interessate, le variazioni nella imputazione di versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze.

Detto termine si applica anche alle richieste di variazione alle entrate fuori bilancio.

Si richiama altresì l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento dei titoli d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso, debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione «per il 31 dicembre».

Premesso che le variazioni ai versamenti devono essere di norma prenotate entro il 15 marzo 1998 a cura delle ragionerie interessate, successivamente a tale data, eventuali ulteriori variazioni possono essere assentite solo in casi eccezionali e le relative richieste devono pervenire entro il termine improrogabile del 31 dello stesso mese, alla Direzione generale del tesoro - Servizio II (Div. V), la quale provvederà ad informare la Ragioneria generale dello Stato - I.G.B. (Div. VI), la competente Sezione di tesoreria provinciale per i conseguenti aggiornamenti delle relative scritture contabili, nonché la ragioneria provinciale dello Stato interessata. Si ricorda che entro lo stesso termine del 31 marzo 1998, le predette ragionerie, contestualmente alle richieste di variazioni modificative dei versamenti, dovranno far pervenire alle sezioni di tesoreria provinciale competenti gli originali delle quietanze da variare. Sarà cura poi delle sezioni di tesoreria provinciale eseguire le variazioni autorizzate entro il termine improrogabile del 20 aprile 1998.

Su richiesta delle ragionerie competenti, le sezioni di tesoreria provinciale forniranno tempestivamente le informazioni relative alle variazioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo 1998, riferite ai versamenti eseguiti nell'esercizio in chiusura.

Per gli indicati termini del 15, 31 marzo e 20 aprile 1998, non trova applicazione la proroga stabilita nel *N.B.* riportato nelle premesse.

Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di entrate, saranno segnalati per gli opportuni provvedimenti alla Direzione generale del tesoro, alla Ragioneria generale dello Stato ed alla Ragioneria centrale competente.

TITOLO II

SPESE

Paragrafo 1°

LIMITI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA

Considerato che gli adempimenti successivi all'emissione dei titoli di spesa, sia individuali che collettivi, richiedono un congruo periodo di tempo, è necessario che i titoli di spesa, tenuto conto delle notevoli difficoltà che si hanno alla chiusura dell'esercizio, pervengano alle competenti ragionerie entro il 25 novembre 1997, con precedenza per i titoli da emettere su fondi in limite di perenzione, al fine di non compromettere la loro estinzione. È necessario anche che gli ordini di accreditamento vengano emessi dalle varie amministrazioni con un congruo anticipo (almeno dieci giorni) rispetto alla predetta data per consentire l'emissione in tempo utile degli ordinativi e dei buoni tratti sui titoli della specie.

Per quanto concerne in particolare i titoli di pagamento all'estero, si invita l'amministrazione competente a trasmettere tali titoli alla coesistente Ragioneria centrale, non più tardi del 15 novembre, al fine di consentire, per il buon esito dell'operazione, l'invio degli stessi al Portafoglio dello Stato entro il 30 novembre.

Si raccomanda, poi, alle ragionerie regionali e provinciali, autorizzate ad esercitare il controllo sui titoli di spesa in forza della legge 17 agosto 1960, n. 908, e alle amministrazioni centrali che inviano direttamente i titoli di spesa alle sezioni di tesoreria provinciale di avere cura che entro il termine del 15 dicembre 1997 — termine che trova la sua ragione d'essere nel presupposto della riscossione da parte del creditore entro il 31 dicembre 1997 — il titolo possa completare il suo *iter* ed essere disponibile presso le sezioni di tesoreria provinciale per il tempestivo pagamento.

Inoltre le ragionerie centrali, sempre per il rispetto del 15 dicembre 1997, avranno cura di trasmettere i titoli di spesa alla Direzione generale del tesoro - Servizio II (Div. II) entro il 5 dicembre 1997.

Si raccomanda di limitare, per quanto possibile, nella imminenza della chiusura dell'esercizio, l'emissione di titoli di spesa ai soli casi in cui sia legittimata a riscuotere una sola persona.

Tuttavia, oltre il detto termine del 25 novembre 1997, eccezionalmente potranno continuare ad emettersi, in conto competenza o in conto residui, titoli individuali o collettivi che riguardino stipendi od altri assegni dovuti al personale, nonché titoli di spesa da commutarsi in quietanza di entrata o da estinguere mediante accreditamento in conti correnti presso la Tesoreria centrale oppure mediante commutazione in quietanza

di trasferimento elettronico di fondi, sempre quando si preveda che possano essere estinti entro il 31 dicembre 1997.

Si fa altresì presente che entro il termine del 20 dicembre 1997, le amministrazioni emittenti devono far pervenire alle sezioni di tesoreria provinciale gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali può essere operato il trasporto. Entro il medesimo termine devono pervenire alle suddette sezioni anche:

a) i titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili salvo che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni, il riversamento di ritenute ovvero il versamento al bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini di accreditamento inferiori alle lire 10.000 di cui alla lettera G) del successivo paragrafo 2;

b) gli ordinativi tratti sulle contabilità speciali e gli altri titoli emessi da amministrazioni periferiche (ordini di pagamento di «spesa fissa», mandati per il pagamento di interessi maturati sui depositi definitivi della Cassa depositi e prestiti, ecc.).

Gli ordinativi diretti emessi dalle amministrazioni centrali dello Stato che pervenissero alla Direzione generale del tesoro oltre il termine del 5 dicembre 1997, per il successivo inoltro alle sezioni di tesoreria provinciale, andranno restituiti dalla stessa Direzione generale alle amministrazioni competenti. Le sezioni di tesoreria provinciale restituiranno alle amministrazioni emittenti gli altri titoli di spesa che pervenissero dopo il termine del 19 dicembre 1997. Non si dà luogo alla restituzione qualora il quantitativo dei titoli sia limitato e la stessa amministrazione emittente segnali l'urgenza del pagamento.

Le sezioni restituiranno in ogni caso i titoli di spesa emessi in conto esercizio 1997 e pervenuti dopo la chiusura di detto esercizio.

I buoni di prelevamento in contanti vanno pagati esclusivamente presso le sezioni di tesoreria provinciale, quando l'emissione avviene nel mese di dicembre.

Si invitano i funzionari delegati che emettono entro il 30 novembre 1997 buoni di prelevamento in contanti pagabili presso gli uffici finanziari o dell'Ente poste italiane, di volerne curare la riscossione con ogni sollecitudine e si raccomanda ai suddetti uffici pagatori di procedere, al più presto possibile, alla richiesta di rimborso di tali pagamenti alla sezione di tesoreria provinciale.

Le sezioni di tesoreria provinciale o gli uffici emittenti per tutti i titoli emessi nel mese di dicembre 1997 avranno cura d'inviare, con ogni tempestività, agli interessati gli avvisi di pagamento relativi ai titoli emessi.

Nei casi di pagamenti da eseguire mediante accreditamento in conto corrente postale o emissione di vaglia postale ordinario o telegrafico, occorre che le amministrazioni interessate tengano presente la necessità di emettere i titoli relativi con un congruo anticipo rispetto al termine indicato nel primo comma del presente paragrafo in modo che pervengano alle competenti ragionerie in tempo utile per completare il loro *iter*.

Con l'occasione si ritiene opportuno rammentare che le amministrazioni centrali e gli uffici periferici autorizzati alla diretta emissione dei titoli di spesa ai sensi della citata legge 17 agosto 1960, n. 908, potranno, in caso di necessità, emettere negli ultimi dieci giorni del mese di dicembre titoli di spesa con imputazione all'esercizio 1998, tenendo presente le disposizioni di cui all'art. 447 del regolamento di contabilità. Tali titoli di spesa non potranno essere pagati che dal 1° gennaio 1998. Negli ultimi dieci giorni di dicembre potranno emettersi, con una nuova numerazione a partire dal n. 1, anche ruoli di spese fisse, per poter tempestivamente pagare la prima rata con scadenza ai primi del mese di gennaio dell'anno successivo.

Paragrafo 2°

SPESE DA SISTEMARE

A) *Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.*

Tutti i funzionari delegati a favore dei quali siano stati emessi nell'esercizio ordini di accreditamento, dovranno inviare, entro il mese di gennaio 1998, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale un prospetto — in duplice copia — degli ordini di accreditamento rimasti in tutto od in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui risultino, per ciascun ordine e distintamente per competenza e residui, il numero, il capitolo, l'importo dell'ordine, nonché l'importo dei pagamenti effettuati e la somma rimasta da pagare sull'ordine medesimo.

Le ragionerie regionali e provinciali che avessero necessità di conoscere gli effettivi carichi dei funzionari delegati potranno chiedere le notizie occorrenti attraverso interrogazioni — via terminale — al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

I funzionari delegati in carica, così come previsto dall'art. 333 del regolamento di contabilità generale dello Stato (quale risulta modificato da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per effetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 4, dello stesso decreto), dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 60 (modificato da ultimo dall'art. 9, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994) e dall'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

In proposito si precisa:

a) i funzionari delegati debbono presentare i rendiconti del II semestre entro il 25 gennaio 1998;

b) le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da trattenersi oltre il 31 dicembre 1997, perché non utilizzata entro tale data, debbono essere strettamente commisurate alle effettive necessità. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme

presso la sezione di tesoreria provinciale, per la parte non ancora erogata entro il 31 marzo 1998, termine tassativo per la presentazione del rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate al rendiconto medesimo. Tale termine di rendicontazione è tassativo anche per il funzionario delegato titolare di contabilità speciale.

Allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le operazioni di riduzione e di annullamento delle aperture di credito, si raccomanda a tutte le amministrazioni di interessare i funzionari delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per far fronte alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare entro il 31 dicembre 1997, tenendo presente il criterio che gli ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine di emissione, come dispone l'art. 59-*bis* della legge di contabilità generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 — modificato nei termini dalla menzionata legge n. 468 (art. 33) — distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione.

Ovviamente, detta disposizione non è da applicarsi a quegli ordini di accreditamento emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni. In tali casi le amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli scopi sopra menzionati. Occorre tenere presente che gli ordini devono essere utilizzati al lordo e non al netto.

Correlativamente, si raccomanda alle amministrazioni centrali, nonché agli uffici periferici competenti ad emettere aperture di credito ai sensi della ripetuta legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito a favore dei funzionari delegati, onde evitare che per effetto di errate previsioni, a fine esercizio, rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi inutilizzati o, quel che è peggio, vengano disposte, da parte dei funzionari delegati, erogazioni superflue ed antieconomiche, perché tendenti alla mera utilizzazione delle disponibilità.

La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di credito alle effettive necessità dei funzionari delegati, trae anche giustificazione — specialmente per i capitoli con gestione esclusivamente delegata — dal fatto che la riduzione piuttosto consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione, con la determinazione di una massa spendibile assolutamente inadeguata ai fini degli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32-*bis* C.G. o di mod. 62 C.G.

Sempre allo stesso fine e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di accreditamento, è necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perché la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al più presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.

Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale, in favore del commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, trova applicazione la legge 17 agosto 1960, n. 908, richiamata nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

È da rammentare poi che, in applicazione dell'art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 169, le disposizioni di cui al richiamato art. 61 della legge di contabilità generale — primo, secondo e terzo comma — si applicano anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di bilancio, nelle contabilità dei funzionari delegati delle diverse amministrazioni dello Stato. Inoltre, a tali fondi, si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 60 della vigente legge di contabilità generale e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994.

Pertanto tali funzionari delegati sono tenuti, al pari di tutti gli altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti la presentazione dei rendiconti semestrali relativi agli ordinativi che hanno trovato estinzione sia nei semestri dell'anno finanziario in cui l'ordine di accreditamento è stato disposto, sia (fatta eccezione per la contabilità in discorso degli enti militari — come precisato al paragrafo 3° — spese, punto 2, relativo ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali) nei rispettivi semestri dell'anno seguente durante il quale, com'è noto, potranno trovare estinzione i titoli della specie il cui importo non è stato riscosso entro l'esercizio di emissione.

Fermo l'obbligo dei funzionari delegati di limitare i prelevamenti in contanti alle somme strettamente necessarie, è da tener presente che i fondi già riscossi dai funzionari delegati sopra ordini di accreditamento relativi alla conduzione dei lavori per opere pubbliche, emessi dall'amministrazione dei lavori pubblici ed eventualmente non erogati alla chiusura dell'esercizio 1997, potranno essere trattenuti per effettuare, entro l'esercizio 1998, pagamenti relativi alle spese che formano oggetto degli ordini medesimi.

Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 1998 debbono essere versate presso la sezione di tesoreria provinciale entro la stessa data.

Per detti ordini di accreditamento il rendiconto suppletivo dovrà essere prodotto non appena esaurite le somme come sopra trattenute e, comunque, entro l'esercizio 1998.

B) *Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.*

Entro il mese di gennaio 1998, i funzionari delegati dovranno inviare, in doppio esemplare, alle ragionerie che hanno effettuato il controllo preventivo sugli ordini di accreditamento, corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle somme da pagare, gli elenchi mod. 62 C.G. delle spese delegate insoddisfatte al 31 dicembre 1997, in conto della gestione dell'esercizio 1997, distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovrà essere inviato dai funzionari delegati alle amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento.

Nel caso in cui la compilazione analitica del mod. 62 C.G. dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini di specifiche esigenze di controllo, potranno, in via del tutto eccezionale, indicare globalmente — in detti elaborati — l'importo delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento ridotti.

Quanto ai modelli 62 C.G., si precisa che essi dovranno essere compilati in due distinti elenchi nel modo che segue:

nel primo saranno riportati gli ordinativi, con l'indicazione dell'importo netto e di quello delle relative ritenute erariali, su ordini di accreditamento rimasti inutilizzati, in tutto o in parte, al 31 dicembre 1997, da trasportare all'esercizio 1998, e gli ordinativi, ugualmente con l'indicazione dell'importo netto e di quello delle relative ritenute erariali, pagati entro il 31 dicembre 1997, ma non portati in uscita entro la stessa data dalle sezioni di tesoreria provinciale.

Per ciò che concerne le eventuali ritenute erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi estinti, dovranno essere emessi appositi elenchi mod. 62 C.G., solo se trattasi di spese non riguardanti stipendi, altri assegni fissi e pensioni. In proposito vedere più avanti anche la lettera H);

nel secondo saranno riportate tutte le spese relative ad obbligazioni assunte, per le quali non è stato ancora emesso il relativo titolo di pagamento.

Si raccomanda una particolare attenzione nella compilazione dei detti modelli, tenuto conto che alla nuova imputazione nell'esercizio 1998 degli ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso) e al pagamento delle spese insolute, sarà provveduto mediante distinti ordini di accreditamento in conto residui.

Gli ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo esercizio, per dare nuova imputazione agli anzidetti ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso), dovranno essere utilizzati dai funzionari delegati esclusivamente per la regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.

A tale fine sui predetti ordini di accreditamento deve essere apposta, ben appariscente, la indicazione: «esclusivamente per ordinativi da trasportare». **Inoltre le amministrazioni interessate avranno cura di emettere con ogni sollecitudine gli ordini di accreditamento suddetti.**

Le sezioni di tesoreria provinciale non daranno corso ad ordinativi emessi dai funzionari delegati sui predetti ordini di accreditamento.

Si dovrà aver cura di fare con detti elenchi l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali ritenute, da comprendere negli elenchi mod. 62 C.G., sia contenuto nei limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei funzionari delegati.

Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di gennaio, formeranno, eccezionalmente, oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potrà aver luogo fino al termine massimo del 15 febbraio 1998, termine che non è suscettibile della proroga di cui al *N.B.* indicato nella premesse.

La possibilità di ricorrere ad elenchi suppletivi potrà essere utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli ordinativi estinti nel mese di dicembre 1997 quando la relativa comunicazione della locale sezione di tesoreria provinciale non perviene nei termini previsti.

Negli eventuali casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere indicati in calce agli stessi.

Il suddetto termine del 15 febbraio 1998 dovrà essere rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.

Le ragionerie centrali, regionali e provinciali non prenderanno in considerazione le richieste contenute in elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro postale risultassero spediti, oltre i termini più sopra precisati e, pertanto, restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi.

Negli elenchi 62 C.G., si specificherà in annotazione:

1) se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali;

2) distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi delle aperture di credito.

Ai fini della regolazione di tutti gli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati di effettuare, tempestivamente, gli adempimenti richiamati al paragrafo 3°, spese, punto 1, relativo ai funzionari delegati.

C) Spese di giustizia.

Le sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate dovranno appurare l'importo delle spese di giustizia pagate e non rimborsate durante l'anno finanziario 1997 e anni precedenti e compilare l'elenco mod. 62 C.G. da inviare entro il 15 febbraio 1998 alla competente Ragioneria centrale, ove ciò non sia ancora avvenuto.

Per evitare confusione con tutte le altre spese residue pagabili mediante emissioni di ordini di accreditamento, è necessario che sui modelli 62 C.G. venga indicato esplicitamente che trattasi di spese di giustizia pagabili con il procedimento speciale di cui agli articoli 454 e seguenti del regolamento di contabilità generale dello Stato.

D) *Trasporto degli ordini di accreditamento.*

L'art. 61-*bis* della legge di contabilità generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, prevede che «gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato».

La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della vigente legge di contabilità, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio.

Si ritiene opportuno precisare che continuano ad avere piena efficacia le disposizioni di carattere particolare che regolano il trasporto degli ordini di accreditamento facenti carico a capitoli relativi a spese correnti. Tali disposizioni sono contenute nell'art. 1 del decreto legislativo n. 700, del 20 marzo 1948 e nella legge n. 232, del 16 marzo 1951, per gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero dei lavori pubblici, nonché nella legge n. 344, del 1° luglio 1981, per gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero della sanità e **nella legge 28 marzo 1997, n. 86, art. 1, comma 13,** per gli ordini di accreditamento emessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La facoltà di trasporto dei relativi ordini di accreditamento, per effetto della legge 23 dicembre 1996, n. 664, concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-99, è estesa — per quanto riguarda i Ministeri — anche ai seguenti capitoli di parte corrente:

Trasporti e navigazione: capitoli 3276 e 3277;

Difesa: capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031.

Le sezioni di tesoreria provinciale ed i funzionari delegati, ai fini del trasporto degli ordini di accreditamento, si atterranno alle indicazioni riportate sulla fascia meccanografica riguardante gli ordini stessi.

La Ragioneria generale dello Stato comunicherà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro, per via informatica, le modifiche al regime della trasportabilità degli ordini di accreditamento che interverranno nel corso dell'esercizio.

Per il trasporto di tali titoli trova applicazione il combinato disposto degli articoli 443, terzo comma, 444 e 448 del regolamento di contabilità generale dello Stato, quali risultano modificati con decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.

I funzionari delegati dovranno far pervenire, entro il termine ultimo del 10 gennaio 1998, alle sezioni di tesoreria provinciale la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.

Dopo tale data, le stesse sezioni di tesoreria provinciale, per le operazioni di riduzione o annullamento, restituiranno alle rispettive amministrazioni, per il tramite delle competenti ragionerie, gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non è stato richiesto il trasporto. Si rammenta in proposito che non possono essere ulteriormente trasportati gli ordini di accreditamento per i quali il trasporto è già avvenuto nell'anno precedente.

Sulla base delle parifiche effettuate dalle sezioni di tesoreria provinciale con le scritture dei funzionari delegati in ordine al movimento avvenuto sugli ordini di accreditamento ed in conseguenza delle eventuali richieste avanzate da detti funzionari, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora, entro il 20 gennaio 1998, una raccolta di dati informatici, contenente gli estremi identificativi di tali titoli da trasportare e ne cura l'invio al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

I funzionari delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli ordini di accreditamento trasportati ordinativi e buoni di prelevamento.

Le sezioni di tesoreria provinciale, una volta ricevute le informazioni da detto sistema informativo, provvederanno ad indicare la nuova imputazione su ciascun ordine di accreditamento esistente presso di esse e cureranno l'invio di un elenco dei titoli trasportati, con l'indicazione degli estremi della nuova imputazione, ai funzionari delegati, come viene richiamato al successivo paragrafo 3° (adempimenti delle sezioni di tesoreria provinciale).

E) *Ordinativi diretti, non pagati entro il 31 dicembre 1997.*

Il trasporto degli ordinativi diretti, individuali e collettivi, emessi sia in conto competenza che in conto residui, viene disposto con la procedura di cui all'art. 443 del regolamento di contabilità generale dello Stato, quale risulta modificato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.

A tal fine l'istituto incaricato del servizio di tesoreria e la Tesoreria centrale dello Stato, per il tramite del controllore capo, elaborano, entro il 20 gennaio 1998, una raccolta di dati informatici contenente gli estremi

identificativi degli ordinativi innanzi indicati, che seguirà lo stesso «iter» previsto alla lettera *D)* per gli ordini di accreditamento.

Gli uffici dell'Ente poste italiane e quelli del registro debbono restituire entro il giorno 5 del mese di gennaio 1998 (prorogabile al 10 per necessità operative) alle sezioni di tesoreria provinciale i mandati individuali e quelli collettivi inestinti e, entro lo stesso 5 gennaio 1998 (prorogabile al 15 per analoghe necessità operative), gli ordinativi diretti collettivi, rimasti parzialmente insoluti al 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di emissione.

F) *Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilità speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati entro il 31 dicembre 1997.*

Si premette che i funzionari delegati dovranno aver cura di emettere i titoli di spesa entro termini tali da consentirne l'agevole pagamento non oltre il 31 dicembre 1997 da parte delle competenti sezioni di tesoreria provinciale.

Il trasporto degli ordinativi, eventualmente rimasti insoluti al 31 dicembre 1997, viene effettuato dalle competenti sezioni di tesoreria provinciale che, non appena ricevuti i fondi in conto residui, riportano la nuova imputazione sui singoli titoli. Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, sono richiesti dai funzionari delegati alle sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati.

Per gli ordinativi tratti su contabilità speciali rimasti insoluti alla fine dell'esercizio, le sezioni di tesoreria provinciale, dopo aver nuovamente effettuata la prenotazione sul mod. 89 T, comunicano all'amministrazione emittente la nuova numerazione attribuita agli stessi per l'esercizio corrente.

Il trasporto degli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio viene ugualmente disposto dalle sezioni di tesoreria provinciale che provvedano ad apporre il nuovo codice sugli ordini medesimi.

G) *Rimanenze di importi non superiori alle L. 10.000 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno finanziario 1997.*

I funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successivi partite di credito. I medesimi funzionari delegati qualora accertino al 20 dicembre 1997 una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori alle L. 10.000 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno in corso, dovranno provvedere al versamento della detta rimanenza con imputazione al capitolo «entrate eventuali e diverse» del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.

È opportuno precisare che per i Ministeri del tesoro e delle finanze i capitoli da utilizzare per tali versamenti, sono rispettivamente il n. 2368 e il n. 2319; per quanto riguarda invece le Aziende autonome dello Stato, le rimanenze di cui sopra dovranno affluire all'entrata dei rispettivi bilanci.

Inoltre poiché nei decorsi esercizi non sempre è stato provveduto alla estinzione degli ordini di accreditamento con rimanenze uguali o inferiori a L. 10.000, si raccomanda la stretta osservanza della norma citata, onde evitare di appesantire le operazioni di chiusura dell'esercizio per i richiesti adempimenti di riduzione dell'apertura di credito.

Giova far presente, che i titoli (buoni mod. 31-*bis* C.G.), relativi alle disponibilità in parola, andranno emessi non oltre il 22 dicembre 1997, con l'intestazione «Tesoro dello Stato mediante commutazione in quietanza di entrata». Tali titoli dovranno recare l'indicazione del capitolo e del capo di entrata a cui dovranno affluire detti versamenti.

H) *Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981).*

L'art. 37 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n. 119 — da considerarsi di efficacia permanente — dispone che le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche nonché i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attività ed in quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti.

Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e assistenziali — riguardanti esclusivamente le menzionate spese — rimasti da versare al 31 dicembre 1997, dovranno imputarsi alla competenza dell'anno 1998. Per quanto concerne le ritenute previdenziali, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite con le circolari numeri 74, 3, 20 e 22, rispettivamente del 27 dicembre 1995, del 15 gennaio 1996, del 5 marzo 1996, dell'8 marzo 1996 emanate dalla Ragioneria generale dello Stato in attuazione della legge 8 agosto 1996, n. 335.

Non rientrano nella disposizione contenuta nel citato art. 37 della legge finanziaria 1981:

1) i mandati diretti emessi per la regolazione delle ritenute dell'esercizio 1997 e non estinti nello stesso esercizio, i quali, ovviamente, fruendo dell'istituto del trasporto trovano imputazione nel 1998, in conto residui;

2) gli ordinativi mod. 31 C.G. tratti sugli ordini di accreditamento emessi nell'anno 1997 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno, i quali trovano imputazione nell'anno 1998, logicamente, per effetto del trasporto, in conto residui. Per questi il funzionario delegato dovrà emettere il mod. 62 C.G. per l'ammontare lordo della spesa. Sul mod. 32-*bis* C.G., che contiene la nuova imputazione del titolo che si trasporta dovrà, naturalmente, essere esposto l'importo netto. Il modello 31-*bis* C.G., con il quale dovrà essere regolata la relativa ritenuta, verrà imputato al competente capitolo in conto residui, mediante commutazione in quie-

tanza di entrata, quest'ultima da imputarsi in conto competenza, in deroga all'art. 1450 delle vigenti istruzioni sui servizi generali del tesoro e in applicazione degli articoli 152 e 154 del regolamento di contabilità generale dello Stato;

3) i mandati diretti emessi nell'anno 1997 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno i quali, com'è noto, vengono trasportati al netto. Per questi ultimi le relative ritenute dovranno essere regolate, per quanto attiene alla spesa, in conto residui.

I) *Applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428.*

L'impegno delle spese, per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni similari, deve essere assunto a carico dei pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio in cui viene ordinato il relativo pagamento, come dispone l'art. 2, della legge 7 agosto 1985, n. 428, che ha integrato l'art. 20, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Ulteriori e più dettagliate istruzioni sull'applicazione di tale norma sono riportate nella circolare n. 62, del 7 novembre 1985, emanata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Paragrafo 3°

ADEMPIMENTI DELLE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

Per la regolarizzazione e sistemazione dei pagamenti, eventualmente ancora scritturati in conto sospeso perché non sufficientemente documentati o comunque irregolari, saranno tenute presenti le particolari disposizioni emanate con la circolare della Ragioneria generale dello Stato 26 febbraio 1945, n. 109162, che valgono anche per i pagamenti effettuati allo scoperto in dipendenza della determinazione commissariale delle finanze in data 29 settembre 1943, n. 751.

Le sezioni di tesoreria provinciale, entro il 20 gennaio 1998, dovranno inviare:

a) alle competenti ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, che hanno eseguito il controllo preventivo sui titoli, l'elenco degli ordinativi diretti individuali o collettivi per i quali non debba effettuarsi il pagamento, perché colpiti da perenzione.

Per quanto concerne i mandati in limite di perenzione, non pagati entro il 31 dicembre 1997, si raccomanda agli uffici dell'Ente poste italiane e a quelli del registro di tenere presente che tali titoli dovranno essere subito restituiti alla sezione di tesoreria provinciale mittente per le successive operazioni di annullamento. Inoltre, ad evitare sospesi di tesoreria, si interessano le medesime sezioni ad inoltrare le comunicazioni di pagamento in tempo utile dei titoli di spesa in limite di perenzione non oltre il 31 marzo 1998;

b) ai funzionari a favore dei quali sono state disposte sub-anticipazioni, a norma dell'art. 728 delle vigenti istruzioni sui servizi del tesoro, l'elenco degli ordini di prelievo mod. 31-*quinquies* C.G., rimasti inestinti al 31 dicembre prossimo, allegando tali ordini all'elenco stesso (sull'argomento vedere anche le disposizioni richiamate a conclusione del presente paragrafo, per l'accennato art. 728);

c) alle sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate sedi di estrazione del lotto, (per la gestione stralcio) nonché all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato mediante la nota mod. 100 T., redatta in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del lotto emessi nell'esercizio 1997 d'imminente chiusura e inestinti al 31 dicembre 1997 e con altra nota mod. 100 T., in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del lotto già trasportati all'esercizio 1997 ed inestinti alla fine dell'esercizio medesimo; tale elenco dovrà comprendere in allegato gli ordini nel medesimo descritti o la dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Sezione di tesoreria provinciale, salve le disposizioni di cui agli articoli 583 e seguenti delle vigenti istruzioni generali sui servizi del tesoro, nonché, eventualmente, gli elenchi degli ordini del lotto emessi nell'esercizio 1996, pagati in tempo utile ma non conteggiati nel mese di dicembre 1997 (circolare della Direzione generale del tesoro 23 agosto 1926, n. 19915, Bollettino finanze, 1926, pagina 1999).

Le sezioni di tesoreria provinciale, inoltre, per effetto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 448, del regolamento di contabilità generale dello Stato, quale risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 1989, restituiranno, dopo il 10 gennaio 1998, con apposito elenco alle amministrazioni emittenti, per il tramite delle competenti ragionerie, gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non è stato richiesto il trasporto entro la predetta data.

In relazione alla modifica dell'art. 330 del suddetto regolamento, introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, si richiama l'attenzione delle sezioni di tesoreria provinciale sul fatto che gli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio 1997 non devono più essere trasmessi ai funzionari delegati ma vanno inviati direttamente dalle sezioni ai competenti uffici di controllo centrali o regionali della Corte dei conti, in apposito piego.

I funzionari delegati trasmettono entro il 31 gennaio 1998 (come già indicato nel paragrafo 2°) alle sezioni di tesoreria provinciale un elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il numero, l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti, concernenti spese sia di parte corrente che in conto capitale in quanto non più trasportabili, nonché le somme che risultano pagate a valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio.

Le sezioni di tesoreria provinciale appongono poi sui predetti elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e ne trattengono una copia. Le medesime sezioni di tesoreria provinciale, dopo gli adempi-

menti inerenti la «chiusura» degli ordini di accreditamento, nonché la riduzione o l'annullamento degli stessi rimasti parzialmente o interamente inestinti, entro cinque giorni dalla ricezione dei detti elenchi da parte dei funzionari delegati, o al più tardi entro il 5 febbraio 1998, trasmettono:

ai predetti uffici di controllo della Corte dei conti gli ordini rimasti in tutto o in parte inestinti corredati del mod. 15 C.G., della scheda mod. 14 C.G., nonché di una copia del mod. 34 C.G.;

alla Ragioneria centrale, regionale o provinciale, altra copia del suddetto mod. 34 C.G.;

all'amministrazione emittente una terza copia del ripetuto mod. 34 C.G.

Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere entro il 15 aprile 1998 l'elenco predetto, le sezioni di tesoreria provinciale — dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonché la riduzione o l'annullamento degli stessi — invieranno, comunque, agli uffici di cui sopra i modelli innanzi specificati.

Per l'amministrazione dei monopoli di Stato, le sezioni di tesoreria provinciale provvederanno a trasmettere gli ordini di accreditamento, rimasti in tutto o in parte inutilizzati, all'ufficio centrale di ragioneria corredati del mod. 15 C.G., della scheda mod. 14 C.G., nonché di due copie del mod. 34 C.G..

Una copia del predetto mod. 34 C.G. verrà trasmessa direttamente all'amministrazione emittente.

I suddetti uffici di ragioneria provvederanno, successivamente, a trasmettere i titoli annullati o ridotti, unitamente ai modelli 14 e 15 C.G., nonché una copia dell'elenco mod. 34 C.G., ai competenti uffici di controllo della Corte dei conti.

Si fa presente, tuttavia, che per quanto concerne l'amministrazione dei monopoli di Stato e la gestione dell'ex azienda delle foreste demaniali, sarà provveduto con separate circolari da parte dei competenti uffici a impartire le occorrenti istruzioni per la chiusura delle contabilità.

Inoltre le medesime sezioni di tesoreria provinciale, entro il 10 febbraio 1998 (termine per il quale non trova applicazione la proroga stabilita nel *N.B.*, indicato nelle premesse), dovranno trasmettere:

1) ai funzionari delegati, l'elenco in doppio esemplare (mod. 32-*bis* C.G.) degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 1997. Per detti ordinativi, che saranno frattanto trattenuti dalle sezioni di tesoreria provinciale ed il cui importo è stato già compreso (in base agli elementi contenuti nel mod. 31-*ter* C.G.) negli elenchi mod. 62 C.G., verrà successivamente indicata la nuova imputazione per l'esercizio 1998.

Gli ordinativi stessi possono essere pagati dai tesorieri anche prima che pervenga il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale dovranno far carico per l'esercizio 1998 e prima che sia indicata la nuova imputazione.

Gli ordinativi così pagati sono scritturati fra i pagamenti in conto sospeso e poi registrati definitivamente in uscita.

Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati. Le stesse sezioni restituiranno per l'annullamento gli ordinativi emessi nell'esercizio 1996, trasportati all'esercizio 1997 e non ancora estinti al 31 dicembre 1997, nonché gli ordinativi in conto residui emessi nell'esercizio 1997 con la stampigliatura «da non trasportare», rimasti inestinti alla data del 31 dicembre anzidetto.

Per gli ordinativi che eventualmente non si rinvenissero, le sezioni di tesoreria provinciale provvederanno alla loro elencazione in una speciale nota modello 32-*bis* C.G., da trasmettere ai funzionari delegati, corredata della dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della sezione di tesoreria provinciale, salvo le disposizioni di cui agli articoli 583 e seguenti delle vigenti istruzioni generali sui servizi del tesoro;

2) ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali, per l'annullamento, gli ordinativi tratti sulle stesse contabilità, rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione; per quanto concerne i titoli tratti su contabilità speciali accese ad enti militari vanno trasmessi per l'annullamento quelli rimasti inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;

3) alle competenti ragionerie centrali, regionali e provinciali, una copia dei modelli 32-*bis* C.G. inviati ai funzionari delegati.

Nel caso che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32-*bis* C.G. e 34 C.G. fossero negative, dovranno essere utilizzati gli appositi mod. 108 C.G., da trasmettere in piego raccomandato.

Ad evitare la giacenza, tra i pagamenti scritturati in conto sospeso, di numerosi titoli pagati nel corso dell'esercizio finanziario di prossima chiusura ed allo scopo di limitare, per quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa, si raccomanda alle sezioni di tesoreria provinciale di provvedere affinché, entro il 31 dicembre 1997, siano portati in esito definitivo non solo tutti i versamenti in titoli pagati dagli agenti della riscossione, ma anche quelli prodotti dagli uffici dell'Ente poste italiane.

Allo scopo, poi, di non ritardare la chiusura della contabilità dei pagamenti, si interessano le sezioni di tesoreria provinciale a rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilità dei titoli estinti e specialmente a quelli relativi alle contabilità degli ordini di pagamento di spese fisse e di pensioni.

Le sezioni di tesoreria provinciale assegnatarie degli ordini di accreditamento, sui quali siano stati emessi buoni mod. 31-*bis* C.G. o buoni speciali modello 31-*quater* C.G., nei casi previsti, provvederanno, secondo l'art. 728 delle vigenti istruzioni generali sui

servizi del tesoro, a portare in esito definitivo i pagamenti effettuati sui buoni stessi, previa riduzione di essi, ove non completamente estinti.

Gli ordinativi mod. 31 C.G. e gli ordini di prelievo mod. 31-*quinquies* C.G., tratti rispettivamente sugli ordini di accreditamento e sui buoni speciali modello 31-*quater* C.G., estinti negli ultimi giorni di dicembre e che non si renda possibile regolare entro il 31 del mese, specialmente per i funzionari residenti fuori del capoluogo di provincia, saranno provvisoriamente scritturati fra i pagamenti in conto sospeso dalla sezione di tesoreria provinciale, che ne darà notizia ai funzionari delegati mediante invio del mod. 32-*bis* C.G., in doppio esemplare, come indicato al precedente n. 1). Tali ordinativi e ordini di prelievo mod. 31-*quinquies* C.G., dovranno essere trasportati dagli stessi funzionari delegati all'esercizio 1998 e considerati come pagati nel corso di tale esercizio.

A tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata, per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente paragrafo 2°, alla Ragioneria centrale o alla ragioneria regionale o alla ragioneria provinciale competente, ove si tratti di ordinativi di pagamento da trasportare all'esercizio 1998, mentre nel caso che si tratti di ordini di prelievo mod. 31-*quinquies* C.G., anch'essi da trasportare, i funzionari interessati dovranno inviare i relativi elenchi alle ragionerie regionali competenti.

In entrambi i casi, poi, non appena pervenuti gli ordini di accreditamento, sui quali gli ordinativi e gli ordini di prelievo anzidetti dovranno farsi gravare per l'esercizio 1998, le sezioni di tesoreria provinciale completeranno, con l'indicazione della nuova imputazione, gli ordinativi e gli ordini di prelievo elencati nel mod. 32-*bis* C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.

Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di perenzione, estinti dagli agenti pagatori prima del 31 dicembre prossimo, ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita in tempo utile, sarà compilato e trasmesso, in piego raccomandato, un elenco in doppio esemplare (modello 32-*bis* C.G.) munito di speciale annotazione intesa a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento entro il 31 dicembre 1997. Procedura analoga a quella indicata per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento dovrà eseguirsi per i buoni di prelevamento in contanti emessi nell'esercizio 1997 e pagati entro il 31 dicembre 1997, ma versati presso la sezione di tesoreria provinciale successivamente a tale data. Detti elenchi saranno inviati ai funzionari delegati di cui al precedente n. 1), i quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi mod. 62 C.G., di cui al paragrafo 2° sub lettera *B)*, affinché si possa far luogo alla concessione delle aperture di credito alle quali gli ordinativi dovranno far carico per l'esercizio 1998 e provvedere alla nuova imputazione degli ordinativi medesimi.

Le sezioni di tesoreria provinciale riporteranno sui singoli ordinativi la nuova imputazione mediante stampiglia.

Paragrafo 4°

SPESE FISSE E PENSIONI
ADEMPIMENTI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO

Le direzioni provinciali del tesoro dovranno trasmettere entro il 15 gennaio 1998 alla Corte dei conti (ufficio di controllo per le spese fisse ed il debito vitalizio) gli elenchi mod. 63 C.G., in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 1997.

Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese correnti del bilancio, perente al 31 dicembre 1997, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art. 36 della legge di contabilità generale dello Stato.

Per la gestione riguardante il fondo edifici di culto, gli elenchi mod. 63 C.G. delle somme prescritte andranno trasmessi dalle Direzioni provinciali del tesoro alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno, invece che alla Corte dei conti.

Le medesime Direzioni provinciali del tesoro dovranno, altresì, trasmettere, entro il 31 gennaio 1998, alle ragionerie centrali presso le amministrazioni centrali, gli elenchi, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), delle rate o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 1997 i cui titoli di spesa siano stati trasportati. Analoghi elenchi dovranno essere inviati alla Ragioneria centrale per i servizi del tesoro per le spese a carico del capitolo 4522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, avente la seguente denominazione: «Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare». È consentito ove l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.

Alle stesse ragionerie centrali deve essere inviata una copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi.

Paragrafo 5°

ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 1997

A) *Annotazioni da apporre sui titoli.*

I titoli di spesa che, giusta la facoltà consentita all'art. 4 del decreto ministeriale 3 giugno 1929 n. 108169, modificato dall'art. 5 della legge n. 62/1964 venissero emessi negli ultimi dieci giorni del mese di dicembre 1997, in conto dell'esercizio 1998, saranno a cura dell'amministrazione ed uffici emittenti, muniti di

un bollo con la dizione molto appariscente «Esercizio finanziario 1998», affinché le sezioni di tesoreria provinciale possano, a vista, distinguere i titoli che devono essere conteggiati con imputazione all'esercizio 1997 o all'esercizio 1998.

Le ragionerie centrali e periferiche provvederanno a caratterizzarli, all'atto della registrazione meccanografica, con le sigle operative stabilite per l'esercizio 1998 ed a prenotarli nelle scritture dell'esercizio medesimo. I relativi pagamenti, che nei casi speciali di urgenza venissero effettuati nello stesso mese di dicembre 1997, previa analoga autorizzazione della Direzione generale del tesoro, ai sensi dell'art. 1452 delle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro, modificato dal citato art. 5 della legge n. 62 del 1964, saranno registrati fra quelli in conto sospeso per essere, al 1° gennaio successivo, scaricati da tale conto e compresi nelle contabilità dell'esercizio 1998 insieme con i pagamenti che, in conto del medesimo esercizio, saranno effettuati nel mese di gennaio.

B) *Debito pubblico.*

Per l'esatta imputazione dei pagamenti di debito pubblico si fa riferimento alla circolare n. 1523 del 13 marzo 1981, con la quale la Direzione generale del debito pubblico (ora Direzione generale del tesoro - Servizio II, tesoreria dello Stato e debito pubblico) ha comunicato le variazioni apportate, con decreto ministeriale del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231, delle istruzioni generali sui servizi del debito pubblico.

Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di pagabilità dei premi o di rimborsabilità del capitale.

Gli interessi, i premi ed i capitali per il rimborso pagabili il 1° gennaio 1998 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario 1998, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.

Paragrafo 6°

PRESCRIZIONE E PERENZIONE AMMINISTRATIVA

La legge 7 agosto 1975, n. 428, precedentemente citata, per quanto concerne la prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni, dispone all'art. 2 che il primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, sia sostituito dai seguenti:

«Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente, spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere».

Conseguentemente, premesso che la decorrenza della prescrizione degli emolumenti in parola è regolata dal terzo comma del citato art. 2 del regio decreto-legge n. 295 del 1939, al fine di evitare che siano effettuati pagamenti oltre la data della prescrizione stessa, gli uffici ordinatori avranno cura di apporre, in modo appariscente, sugli ordinativi diretti e sugli altri titoli di spesa — per i quali la prescrizione sia operante nell'esercizio in cui sono stati emessi o in quello successivo — l'indicazione «pagabile fino al ....».

Per la prescrizione dei ratei di stipendi e pensioni, rimasti insoluti a seguito del decesso degli aventi diritto, si rinvia alle apposite istruzioni impartite da questo Ministero - Direzione generale dei servizi periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre 1985 e n. 23 del 5 marzo 1986.

Per quanto riguarda la perenzione dovrà essere apposta in modo appariscente l'indicazione «da non trasportare perché pagabili non oltre il 31 dicembre 1998» sugli ordinativi diretti e sugli altri titoli di spesa, che verranno emessi nell'esercizio 1998 per il pagamento di residui passivi provenienti dalla competenza di parte corrente dell'esercizio 1996, in quanto dette partite residue, se non saranno pagate entro il 31 dicembre 1998, dovranno essere eliminate dai conti finanziari alla scadenza dell'esercizio 1998 anzidetto, per perenzione amministrativa.

Il primo comma dell'art. 36 della legge di contabilità generale, tenuto conto dell'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, prevede che «i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi».

In relazione a ciò, devesi specificare che la indicazione «da non trasportare perché pagabile non oltre il 31 dicembre 1998», non riguarderà, ovviamente gli ordinativi diretti e gli altri titoli di spesa, emessi in conto residui relativi a spese per lavori, forniture e servizi provenienti dalla competenza dell'esercizio 1996, stante la protratta validità dei medesimi residui.

Per quanto attiene ai residui provenienti da spese in conto capitale, si fa presente che il secondo comma dell'art. 36 innanzi ricordato, è stato così modificato da ultimo dall'art. 3, comma secondo, della legge 3 aprile 1997, n. 94: «Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione è protratto di un anno. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno». Ai fini di

una corretta applicazione di tale norma si rinvia all'annuale circolare della Ragioneria generale dello Stato concernente l'accertamento dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio.

In merito all'istituto della perenzione si fa presente, altresì, che rimangono tuttora valide le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilità, quale risulta modificato dall'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e precisamente: «I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi». Ovviamente seguono la stessa disciplina delle spese in conto capitale quelle spese correnti che, in base a disposizioni contenute nella legge di bilancio o in leggi di carattere particolare, soggiacciono al disposto del secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilità.

Premesso quanto sopra anche sui titoli di spesa relativi a somme iscritte in bilancio in conto capitale, se in limite di perenzione, si apporrà la stampigliatura «pagabile non oltre il 31 dicembre 1998».

La perenzione non opera nei riguardi dei titoli di spesa che siano stati già estinti dalle sezioni di tesoreria provinciale e si trovino tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli le ragionerie competenti dovranno provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro sistemazione, in maniera da renderne possibile la scritturazione; naturalmente detti titoli non potranno essere restituiti fino a quando non saranno prodotti in contabilità.

Si ritiene utile precisare che i suddetti criteri non trovano attuazione nei confronti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in quanto ad essa non si applica il disposto di cui al surrichiamato art. 36 della vigente legge di contabilità. Ciò per effetto dell'art. 10 della legge n. 951 del 22 dicembre 1977, che ha stabilito, tra l'altro, la non applicabilità alla predetta Amministrazione delle disposizioni recate dall'art. 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407.

TITOLO III

PATRIMONIO

Paragrafo 1°

CONTABILITÀ DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

A) *Contabilità dei beni mobili.*

Le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i beni mobili dovranno essere effettuate nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979 - Regolamento per la gestione dei consegnatari - cassieri delle amministrazioni dello Stato, del decreto ministeriale del 20 giugno 1987, n. 115 - Nuove istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato (parte VI), nonché delle seguenti circolari della Ragioneria generale dello Stato:

n. 11 del 21 febbraio 1987 - Beni mobili dello Stato. Concordanza tra situazione patrimoniale e situazione finanziaria;

n. 8 del 9 febbraio 1988 - Contabilità dei beni mobili relative all'esercizio 1987;

n. 18 del 30 marzo 1989 - Istituzione di una nuova categoria per i beni mobili iscritti in pubblici registri;

n. 59 del 13 luglio 1993 - Beni mobili in dotazione agli uffici scolastici periferici ed alle istituzioni scolastiche non dotate di personalità giuridica acquistati con fondi regionali. (Detta circolare trova applicazione nell'ambito della regione Sicilia);

n. 88 del 28 dicembre 1994 - Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato;

n. 48 dell'8 agosto 1995 - Beni mobili - Buoni di carico e scarico mod. 130 P.G.S. meccanizzato;

n. 10 del 10 febbraio 1997 e n. 23 del 25 marzo 1997 - Nuove scritture contabili tenute dai consegnatari dei beni mobili.

1) Contabilità modelli 98 C.G.

Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod. 98 C.G.), compilato per ogni categoria esistente ed in ogni sua parte, deve essere prodotto dai consegnatari in originale e copia (corredato dei buoni di carico e scarico - mod. 130 P.G.S. - figlia e della relativa documentazione **nonché della fotocopia autenticata dallo stesso consegnatario del mod. 96 C.G. relativo alla movimentazione riguardante l'esercizio considerato**), entro il termine improrogabile del 15 febbraio 1998, alla Ragioneria centrale competente, per gli uffici centrali ed alle ragionerie regionali o provinciali, per gli uffici periferici, a seconda della competenza territoriale di questi ultimi (art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979).

Si coglie l'occasione per ricordare che, entro la stessa data del 15 febbraio 1998, i consegnatari che si sono avvalsi della proroga dei termini per il completamento delle operazioni di rinnovo degli inventari di cui alla circolare n. 48 del 12 giugno 1996 dovranno altresì inviare ai competenti organi di riscontro i documenti indicati al secondo capoverso di pag. 19 (paragrafo IV - nuovo inventario) della citata circolare n. 88/1994.

Le amministrazioni, invece, non tenute alla osservanza della menzionata circolare n. 88 — con esclusione degli istituti scolastici ad ordinamento autonomo dotati di personalità giuridica — debbono comunicare, immediatamente dopo la chiusura delle proprie contabilità, i dati necessari alle competenti ragionerie per la formazione del conto generale del patrimonio.

Si ricorda che, agli effetti della compilazione di tale conto patrimoniale, é necessario che dai prospetti delle variazioni dei beni mobili risultino distintamente per ciascun ufficio e categoria:

le consistenze finali dell'esercizio 1996;

gli aumenti per nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio 1997 (competenza o residui secondo le modalità di cui alla menzionata circolare n. 11) con specificazione dei relativi capitoli di spesa;

gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri uffici;

gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti della lavorazione);

gli aumenti per sopravvenienze e rettificazioni contabili e di valore (per i beni acquistati negli anni precedenti, e non contabilizzati a suo tempo, non occorre operare la distinzione tra competenza e residui, poiché gli stessi vanno inclusi tra le «sopravvenienze»);

le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata, competenza o residui);

le diminuzioni per cessioni ad altri uffici;

le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie prime impiegate nella lavorazione);

le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di valore e consumi;

le consistenze finali dell'esercizio 1997.

In particolare nel prospetto delle variazioni dei mobili i consegnatari dovranno indicare, per i beni acquistati e venduti, distintamente per competenza e residui, i capitoli di spesa o di entrata, con riferimento all'anno di assunzione in consistenza o di dismissione dei beni, raffrontato con quello in cui è stato assunto l'impegno della relativa spesa, ovvero con quello in cui è stato effettuato l'accertamento della relativa entrata, come specificato nella citata circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 11 del 21 febbraio 1987. Inoltre, per le vendite, gli stessi consegnatari dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimento di entrata, con l'annotazione del capitolo risultante dalla quietanza di versamento, mentre le differenze di valore, in più o in meno rispetto a quello d'inventario, dovranno essere riportate tra gli aumenti come sopravvenienze o tra le diminuzioni come insussistenze.

Per le istituzioni scolastiche non dotate di personalità giuridica, si avrà cura infine di indicare i capitoli di spesa del bilancio del Ministero della pubblica istruzione relativi al trasferimento dei fondi nei propri bilanci da parte dei competenti provveditorati agli studi, come da questi precisati nella lettera di assegnazione fondi agli istituti. Per gli altri beni, eventualmente acquistati con finanziamenti non provenienti dal bilancio statale ed acquisiti fra i beni patrimoniali dello Stato, le variazioni vanno contabilizzate nei mod. 98 C.G. come «sopravvenienze».

Quanto poi ai trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti da Ministeri diversi ed anche dal medesimo Ministero, si ritiene opportuno richiamare al riguardo la circolare n. 8 del 9 febbraio 1988 della Ragioneria generale dello Stato, che fa obbligo di allegare necessariamente, nella contabilità del consegnatario dell'ufficio cedente, il buono di scarico e lo scontrino del buono di carico rilasciato dal consegnatario dell'ufficio ricevente. Ove a ciò non sia stato provveduto, anche a seguito di rilievo all'ufficio del consegnatario interessato, la registrazione contabile relativa all'operazione non dovrà essere considerata ai fini della immissione dei dati nel sistema informativo fino a quando la situazione non sia regolarizzata.

È da precisare inoltre che per le forniture dei beni mobili, effettuate da parte del Provveditorato generale dello Stato sui propri capitoli di spesa, i consegnatari dovranno considerare come «nuovi acquisti» i beni ricevuti dal Provveditorato generale che risultano acquistati da quest'ultimo per conto delle varie amministrazioni, e come «passaggi da altri uffici» quelli che provengono dal suo magazzino principale. È appena il caso di aggiungere che sarà compito dello stesso Provveditorato generale comunicare ai consegnatari interessati il capitolo di spesa al momento della comunicazione delle forniture di tali beni.

Si richiama comunque l'attenzione per gli acquisti di mezzi di trasporto effettuati dal Provveditorato generale dello Stato per conto delle varie amministrazioni con la sola esclusione del Ministero delle finanze. Essi gravano sul cap. 5053 i cui fondi, come è noto provengono da trasferimenti autorizzati dal Ministero del tesoro con propri decreti, a valere su quelli stanziati nei capitoli dei vari stati di previsione, indicati nella tabella *A* allegata alla legge di bilancio. Relativamente all'amministrazione finanziaria i capitoli interessati sono il 5383 ed il 1128 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, il primo per gli uffici facenti parte del Dipartimento delle dogane e il secondo per tutti gli altri uffici dell'amministrazione finanziaria.

Le ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato dovranno aver cura, per il rispetto del termine del 15 febbraio 1998, di adottare opportune iniziative per consentire alle stesse di provvedere all'immissione dei dati nel sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato non oltre il termine del 31 marzo 1998.

Trascorsa tale data lo stesso sistema informativo considererà «inadempienti» tutti gli uffici per i quali non risulti inserita la contabilità.

Al fine di ottenere una situazione reale circa il numero degli uffici inadempienti, è necessario che anche i mod. 98 C.G., che non presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel sistema informativo sopra citato.

2) Modello «97 C.G. - Riassunto delle variazioni».

Entro il termine improrogabile del 30 aprile 1998, in deroga a quanto previsto dalla circolare n. 8 sopracitata, le ragionerie regionali e provinciali avranno cura di inviare alla competente Ragioneria centrale, unita-

mente al modello «estratto 97 C.G.», il modello «97 C.G. - Riassunto delle variazioni» (da richiedere con la funzione DABI, limitatamente al solo riepilogo), debitamente convalidato a firma del direttore.

B) *Contabilità dei beni immobili.*

Per consentire la contabilizzazione, in sede consuntiva, di tutte le variazioni riguardando i beni immobili patrimoniali, nulla è innovato per effetto dell'automazione del prospetto ripilogativo ex mod. 50-*bis* relativo alle entrate del capo VII.

Le ragionerie provinciali dello Stato devono compilare, ai fini del conto del patrimoniale dello Stato, il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni patrimoniali — di cui, a tale scopo, ogni anno vengono loro inviati alcuni esemplari dalla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze — secondo la classificazione dei beni medesimi disposta con decreto ministeriale 13 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1984.

Pertanto tutte le ragionerie centrali presso le amministrazioni che hanno in carico beni immobili, devono attenersi alla classificazione prevista dal predetto decreto ministeriale, allo scopo di acquisire dati omogenei da utilizzare per la compilazione del suddetto conto generale del patrimonio.

Le ragionerie provinciali devono trasmettere tempestivamente i suddetti prospetti relativi alla situazione dei beni patrimoniali, nonché i modelli finanziari concernenti le scritture delle vendite o affrancazioni, alla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze.

Per le variazioni patrimoniali devono risultare chiaramente descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni stesse sia le provenienze o destinazioni dei beni.

In particolare, il carico derivante da lavori effettuati o da immobili costruiti dalle amministrazioni della difesa e dei lavori pubblici, deve anche risultare da appositi elenchi da produrre contestualmente alla Ragioneria centrale presso le amministrazioni predette e a quella presso il Ministero delle finanze.

Per le operazioni di scarico, oltre alle indicazioni delle cause e delle destinazioni, nonché degli estremi delle leggi e dei provvedimenti formali (registrazione compresa) che giustificano le operazioni di scarico effettivo, deve essere fornita ogni notizia utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre nelle schede patrimoniali.

Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario-patrimoniale in ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato, n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare è necessario assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:

a) mod. 91 C.G. nella colonna denominata «Prezzo ricavato dalla vendita dell'esercizio in corso (colonna "e")»;

b) mod. 16 C.G., rigo B;

c) prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I, e colonna 2 del quadro II.

Per quanto riguarda il prezzo effettivamente riscosso nell'esercizio la concordanza dovrà essere assicurata tra:

1) l'importo indicato nel modello meccanizzato RS-11-UK-0007 ripartito tra competenza e residui;

2) il mod. 16 C.G. rigo P oppure, in caso affrancazioni, il mod. 198 colonna 7;

3) il prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II.

Ove dette concordanze non si verifichino, è necessario che siano chiariti i motivi delle differenze, particolarmente per quanto attiene alla riscossione di somme relative a beni venduti e non ancora discaricati, come pure al discarico di immobili venduti, il cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO 1

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

25 novembre 1997

Termine ultimo per l'inoltro alle ragionerie competenti dei titoli di spesa (salvo che per stipendi o titoli da commutarsi in quietanza di entrata, ecc.).

30 novembre 1997

Termine per l'emissione di buoni di prelevamento in contanti sugli ordini di accreditamento.

5 dicembre 1997

Termine ultimo per l'inoltro da parte delle Ragionerie centrali dei titoli di spesa alla Direzione generale del tesoro - Servizio II (Div. II).

15 dicembre 1997

Termine ultimo per l'afflusso alle Sezioni di tesoreria provinciale dei titoli di spesa.

20 dicembre 1997

Termine per l'accertamento, da parte dei funzionari delegati, di rimanenze di importi inferiori alle L. 10.000 sulle rispettive aperture di credito, al fine della comune estinzione.

Termine per l'invio alle sezioni di tesoreria provinciale da parte delle Amministrazioni emittenti, degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali può essere operato il trasporto.

Termine anche per l'invio alle sezioni di tesoreria provinciale di:

1) titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili con esclusione di quelli che riguardano il pagamento di retribuzioni, il riversamento di ritenute o il versamento al bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini di accreditamento inferiore alle L. 10.000 di cui alla lettera G) del paragrafo 2° - Spese da sistemare;

2) ordinativi tratti sulle contabilità speciali e altri titoli emessi da Amministrazioni periferiche (ordini di pagamento di «spesa fissa», mandati per il pagamento di interessi maturati sui depositi definitivi della Cassa depositi e prestiti, ecc.).

22 dicembre 1997

Termine per l'emissione, da parte dei funzionari delegati, dei titoli di spesa commutabili in quietanza di entrata estintivi delle aperture di credito con partite residuali a L. 10.000.

31 dicembre 1997

Termine ultimo entro il quale possono essere pagati gli ordinativi «trasportati» emessi nell'esercizio precedente.

Chiusura dell'anno finanziario.

5 gennaio 1998

Termine per la compilazione e la trasmissione agli uffici che amministrano le entrate erariali, degli elenchi mod. 55 T e 55 T (riepilogo) per i versamenti avvenuti nell'esercizio 1997 (competenza e residui), da parte delle sezioni di tesoreria provinciale.

10 gennaio 1998

Termine per l'invio, alle ragionerie centrali presso i vari Ministeri ed alla Direzione generale del Tesoro - Sezione II (Div. V), della contabilità amministrativa delle entrate da parte degli uffici interessati.

Termine ultimo per far pervenire alle sezioni di tesoreria provinciale, da parte dei funzionari delegati, la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.

Termine per la restituzione da parte degli uffici dell'Ente poste italiane e di quelli del registro alle sezioni di tesoreria provinciale dei mandati individuali e quelli collettivi inestinti.

Data di inizio per la restituzione — da parte delle sezioni di tesoreria provinciale — alle amministrazioni emittenti, per il tramite delle competenti ragionerie, degli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non è stato richiesto il trasporto entro la predetta data.

15 gennaio 1998

Termine per l'inoltro alla Corte dei conti, da parte delle direzioni provinciali del tesoro, degli elenchi mod. 63 C.G. delle spese fisse e pensioni prescritte alla chiusura dell'esercizio.

Termine per la restituzione, da parte degli uffici dell'Ente poste italiane e di quelli del registro, alle sezioni di tesoreria provinciale degli ordinativi diretti collettivi rimasti parzialmente insoluti al 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di emissione.

20 gennaio 1998

Termine per l'elaborazione, da parte della Banca d'Italia e della Tesoreria centrale dello Stato, della raccolta di dati informatici contenente gli estremi identificativi dei titoli da trasportare.

Termine per l'inoltro, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale, ai funzionari che hanno ricevuto sub-anticipazioni, dell'elenco degli ordini di prelievo rimasti inestinti al 31 dicembre.

Termine per l'inoltro, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale, alle sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate sedi di estrazione del lotto, dell'elenco in duplice esemplare degli ordini del lotto inestinti alla fine dell'esercizio e di quelli già trasportati ed ugualmente inestinti.

Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale, alle competenti ragionerie dell'elenco degli ordinativi diretti per i quali non debba effettuarsi il pagamento perché colpiti da perenzione.

25 gennaio 1998

Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle competenti amministrazioni e ragionerie, dei rendiconti delle aperture di credito relativamente al secondo semestre.

31 gennaio 1998

Termine per l'inoltro, da parte delle Direzioni provinciali del Tesoro alle ragionerie centrali, degli elenchi delle rate o quote di rate delle spese fisse e pensioni rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio e di quelle andate in perenzione amministrativa.

Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle sezioni di tesoreria provinciale, del prospetto degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti.

Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle competenti ragionerie, degli elenchi 62 C.G. delle spese delegate insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio e da trasportare al nuovo esercizio.

5 febbraio 1998

Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale:

1) alla Corte dei conti, degli ordini di accreditamento concordati, chiusi, ridotti o annullati, completi del mod. 34 C.G. (ordinativi inestinti);

2) alle ragionerie competenti ed alle amministrazioni emittenti, di una copia del suddetto mod. 34 C.G.

10 febbraio 1998

Termine per l'inoltro, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale:

1) ai funzionari delegati, dell'elenco degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio;

2) ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali, per l'annullamento, degli ordinativi tratti sulle stesse contabilità rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quelle di emissione;

3) alle ragionerie centrali, regionali e provinciali, dell'elenco degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento rimasti insoluti.

15 febbraio 1998

Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, alle competenti ragionerie, degli elenchi suppletivi delle spese delegate insoddisfatte, non iscritte per circostanze particolari negli elenchi principali mod. 62 C.G. inviati nel mese di gennaio.

Termine ultimo per l'invio, da parte dei consegnatari, dei prospetti delle variazioni annuali dei beni mobili - mod. 98 C.G. alle competenti ragionerie centrali per gli uffici centrali, ed alle ragionerie regionali o provinciali per gli uffici periferici.

Termine ultimo per la trasmissione alle competenti Ragionerie, da parte dei consegnatari — che si sono avvalsi della proroga dei termini per il completamento delle operazioni di rinnovo degli inventari di cui alla circolare n. 48/1996 — dei documenti indicati al secondo capoverso di pag. 19 (Paragrafo IV - Nuovo inventario) della circolare n. 88/1994.

Termine ultimo per l'invio, da parte delle sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate, alla competente Ragioneria centrale dell'elenco mod. 62 C.G. relativo alle spese di giustizia pagate e non rimborsate durante l'anno finanziario 1997 e anni precedenti.

15 marzo 1998

Termine per l'effettuazione delle prenotazioni di variazioni nell'imputazione di versamenti, nonché di quelle che comportano riduzione nell'importo o annullamento.

31 marzo 1998

Termine ultimo per l'immissione al sistema informativo dei dati relativi alle variazioni avvenute nella consistenza dei beni mobili da parte delle ragionerie centrali, regionali e provinciali.

Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, alle competenti ragionerie del rendiconto suppletivo dei pagamenti disposti sulle aperture di credito non ancora erogate alla chiusura dell'esercizio.

Termine per il versamento in tesoreria, da parte dei funzionari delegati, delle somme residuate e non utilizzate alla chiusura del rendiconto suppletivo.

Termine per eventuali richieste di variazioni nella imputazione di versamenti da parte delle ragionerie interessate alla Direzione generale del Tesoro - Servizio II (Div. V) e per l'acquisizione da parte delle sezioni di tesoreria provinciale degli originali delle quietanze da variare.

Termine ultimo per l'inoltro alle competenti Ragionerie, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale, delle comunicazioni dei titoli di spesa in limite di perenzione pagati in tempo utile.

15 aprile 1998

Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, alle sezioni di tesoreria provinciale, del prospetto degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti.

20 aprile 1998

Termine ultimo per eseguire, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale, le variazioni autorizzate dalla Direzione generale del Tesoro - Servizio II (Div. V).

30 aprile 1998

Termine ultimo per l'invio alle ragionerie centrali, da parte delle ragionerie regionali e provinciali, dei modelli relativi alla contabilità dei beni mobili «estratto 97 C.G» e «97 C.G. - Riassunto delle variazioni».

ALLEGATO 2

MODELLI RICHIAMATI NEL TESTO

Mod. 55 T.

Elenco descrittivo delle quietanze dei versamenti effettuati presso le sezioni di tesoreria provinciale da ciascun agente e debitore, distintamente per capitoli di entrata.

Mod. 55 T. «Riepilogo»

Riepilogo dei versamenti, predisposto a cura delle sezioni di tesoreria provinciale, distintamente per capi, capitoli, articoli.

Mod. 59 T. (Allegati A/B)

Versamenti per entrate di bilancio e fuori bilancio distinti per capi e per capitoli.

Mod. RS-11-UK-0007

Prospetto riepilogativo della contabilità delle entrate.

Mod. 100 T

Elenco dei titoli da trasportare e di quelli colpiti da perenzione, distintamente per competenza e residui.

Mod. 89 T

Schede di contabilità speciale tenute dalla Banca d'Italia.

*Mod. 32-*bis *C.G.*

Elenco degli ordinativi su ordine di accreditamento rimasti inestinti alla fine dell'esercizio e trasportati all'esercizio successivo.

Mod. 62 C.G.

Elenco delle spese variabili, d'ordine e obbligatorie insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 31 C.G.

Ordinativo di pagamento su ordine di accreditamento.

*Mod. 31-*bis *C.G.*

Buono su ordine di accreditamento per prelevamento in contanti.

*Mod. 31-*ter *C.G.*

Elenco degli ordinativi estinti tratti sull'ordine di accreditamento prodotto automaticamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

*Mod. 31-*quater C.G.

Buono speciale su ordine di accreditamento.

*Mod. 31-*quinquies *C.G.*

Ordine di prelievo su buono speciale.

Mod. 15 C.G.

Decreto di riduzione degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti al 31 dicembre.

Mod. 14 C.G.

Scheda prenotazione buoni e ordinativi su ordini di accreditamento.

Mod. 34 C.G.

Ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.

Mod. 108 C.G.

Eventuali variazioni negative desunte dai mod. 34 C.G. e mod. 31-*bis* C.G. da comunicare alle ragionerie competenti, a cura delle sezioni di tesoreria provinciale.

Mod. 63 C.G.

Elenco delle rate di spese fisse perente o prescritte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 91

Situazione dei beni immobili disponibili alla fine dell'esercizio.

Mod. 16

Riassunto delle scritture delle vendite.

Mod. 198

Registro che riassume i dati comunicati dagli uffici demaniali mediante i resoconti annuali mod. 197, relativamente alle operazioni fatte e da farsi circa le affrancazioni di canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni e alla riscossione di capitali, mutui redimibili.

Mod. 98 C.G.

Prospetto per «categoria» delle variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili, del singolo ufficio consegnatario.

Mod. 97 C.G. «Riassunto delle variazioni»

Prospetto meccanografico, prodotto in forma sintetica nella parte del solo riepilogo, riguardante le variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili per amministrazione/categoria.

97A9249

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato relativo alla fine delle sanzioni nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia e delle zone della Bosnia controllata dai serbo-bosniaci.

A seguito del comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 253 del 4 novembre 1996, si dà notizia dell'avvenuta pubblicazione del regolamento dell'Unione europea n. 2382/1996 del Consiglio del 9 dicembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 11 del 10 febbraio 1997, 2ª serie speciale. Tale regolamento abroga i regolamenti n. 990/93 e n. 2471/94 per quanto riguarda la revoca delle restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con la Repubblica federale di Jugoslavia, le zone protette dalle Nazioni unite nella Repubblica di Croazia e le zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache.

97A9294

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Puerto Plata (Repubblica dominicana)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Paolo Costa, vice console onorario in Puerto Plata (Repubblica dominicana), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a.

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia,

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1997

Il Ministro. DINI

97A9250

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 novembre 1997

Dollaro USA	1695,92
ECU	1939,62
Marco tedesco	979,45
Franco francese	292,56
Lira sterlina	2863,22
Fiorino olandese	869,08
Franco belga	47,488
Peseta spagnola	11,602
Corona danese	257,29
Lira irlandese	2552,36
Dracma greca	6,241
Escudo portoghese	9,596
Dollaro canadese	1197,51
Yen giapponese	13,327
Franco svizzero	1208,78
Scellino austriaco	139,17
Corona norvegese	240,83
Corona svedese	222,63
Marco finlandese	324,64
Dollaro australiano	1173,07

97A9320

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo del Tubenna - Società cooperativa a responsabilità limitata, in San Cipriano Picentino.

Il Ministro del tesoro, con decreto del 28 ottobre 1997, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo del Tubenna - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Cipriano Picentino (Salerno), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

97A9255

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca popolare andriese - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Andria.

Il Ministro del tesoro, con decreto del 23 ottobre 1997, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Banca popolare andriese - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Andria (Bari), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b),* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

97A9256

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento del decreto direttoriale 30 luglio 1997 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola Aiello - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Montecorvino Rovella, e la nomina del commissario liquidatore.

Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 23 ottobre 1997 il decreto direttoriale 30 luglio 1997, con il quale la società cooperativa «Cooperativa agricola Aiello - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montecorvino Rovella (Salerno), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona dell'avv. Vittorio Ricci, è stato annullato in conseguenza di precedente dichiarazione di fallimento della cooperativa medesima.

97A9253

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione *di imposte dirette erariali*

Con decreto 19 settembre 1997, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 79.543.416 dovuto dalla ditta Edilizia meridionale di D'Urso Emilio & C. S.a.s., con sede in Solofra, è stato ripartito ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1997 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

La direzione regionale delle entrate per la Campania è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto 19 settembre 1997, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 39.448.152 dovuto dalla ditta Beraldo Ugo, con sede in Treviso, è stato ripartito ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1997 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

La direzione regionale delle entrate per il Veneto è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

97A9254

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.21068.XV.J (1441) datato 31 ottobre 1997 i manufatti esplosivi qui di seguito descritti che la società Italesplosivi S.p.a. intende importare dalla soc. dynamit Nobel AG di Troisdorf - Germania, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0255, 1.4B.

DETONATORI B.I. ANTIGRISOU 25 ms
reofori: colore giallo e verde

nelle versioni:

Numero	Ritardo (ms)	Lunghezza totale (mm)	Peso miscela rit. (mg)
—	—	—	—
1	25	56,2	80
2	50	58,4	120
3	75	60,5	170
4	100	62,7	220
5	125	64,8	270
6	150	67,1	320
7	175	69,2	370
8	200	71,4	420
9	225	73,5	470
10	250	75,5	510
11	275	77,9	560
12	300	80,1	600
13	325	82,2	650
14	350	84,4	700
15	375	86,5	750
16	400	88,8	800
17	425	90,9	850
18	450	93,1	900
19	475	95,4	950
20	500	98,0	1.000

DETONATORI M.I. ANTIGRISOU 25 ms
reofori: colore giallo e verde

nelle versioni:

Numero	Ritardo (ms)	Lunghezza totale (mm)	Peso miscela rit. (mg)
—	—	—	—
1	25	56,2	80
2	50	58,4	120
3	75	60,5	170
4	100	62,7	220
5	125	64,8	270
6	150	67,1	320
7	175	69,2	370
8	200	71,4	420
9	225	73,5	470
10	250	75,5	510
11	275	77,9	560
12	300	80,1	600
13	325	82,2	650
14	350	84,4	700
15	375	86,5	750
16	400	88,8	800
17	425	90,9	850
18	450	93,1	900
19	475	95,4	950
20	500	98,0	1.000

DETONATORI A.I. ANTIGRISOU 25 ms
reofori: colore blu e verde

nelle versioni:

Numero	Ritardo (ms)	Lunghezza totale (mm)	Peso miscela rit. (mg)
—	—	—	—
1	25	56,2	80
2	50	58,4	120
3	75	60,5	170
4	100	62,7	220
5	125	64,8	270
6	150	67,1	320
7	175	69,2	370
8	200	71,4	420
9	225	73,5	470
10	250	75,5	510
11	275	77,9	560
12	300	80,1	600
13	325	82,2	650
14	350	84,4	700
15	375	86,5	750
16	400	88,8	800
17	425	90,9	850
18	450	93,1	900
19	475	95,4	950
20	500	98,0	1.000

DETONATORI B.I. ANTIGRISOU 100 ms
reofori: colore giallo e rosso

nelle versioni:

Numero	Ritardo (ms)	Lunghezza totale (mm)	Peso miscela rit. (mg)
	—	—	—
1	100	56,2	75
2	200	58.4	136
3	300	60,5	177
4	400	62,7	226
5	500	64,8	281
6	600	67,1	323
7	700	69,2	383
8	800	71,4	429
9	900	73,5	473
10	1.000	75,5	532
11	1.100	77,9	581
12	1.200	80,1	633
13	1.300	82,2	679
14	1.400	84,4	736
15	1.500	86,5	783
16	1.600	88,8	830
17	1.700	90,9	880
18	1.800	93,1	930
19	1.900	95,4	1.100
20	2.000	98,0	1.170

DETONATORI M.I. ANTIGRISOU 100 ms
reofori: colore giallo e rosso

nelle versioni:

Numero	Ritardo (ms)	Lunghezza totale (mm)	Peso miscela rit. (mg)
—	—	—	—
1	100	56,2	75
2	200	58,4	136
3	300	60,5	177
4	400	62,7	226
5	500	64,8	281
6	600	67,1	323
7	700	69,2	383
8	800	71,4	429
9	900	73,5	473
10	1.000	75,5	532
11	1.100	77,9	581
12	1.200	80,1	633
13	1.300	82,2	679
14	1.400	84,4	736
15	1.500	86,5	783
16	1.600	88,8	830
17	1.700	90,9	880
18	1.800	93,1	930
19	1.900	95,4	1.100
20	2.000	98,0	1.170

DETONATORI A.I. ANTIGRISOU 100 ms
reofori: colore blu e rosso

nelle versioni:

Numero	Ritardo (ms)	Lunghezza totale (mm)	Peso miscela rit. (mg)
—	—	—	—
1	100	56,2	75
2	200	58,4	136
3	300	60,5	177
4	400	62,7	226
5	500	64,8	281
6	600	67,1	323
7	700	69,2	383
8	800	71,4	429
9	900	73,5	473
10	1.000	75,5	532
11	1.100	77,9	581
12	1.200	80,1	633
13	1.300	82,2	679
14	1.400	84,4	736
15	1.500	86,5	783
16	1.600	88,8	830
17	1.700	90,9	880
18	1.800	93,1	930
19	1.900	95,4	1.100
20	2.000	98,0	1.170

97A9252

Estinzione della provincia d'Italia della Società sacerdotale della Santa Croce denominata «Regione italiana della Società sacerdotale della Santa Croce», in Milano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 ottobre 1997, è dichiarata estinta la provincia d'Italia della Società sacerdotale della Santa Croce denominata «Regione italiana della Società sacerdotale della Santa Croce», in Milano

97A9251

BANCA D'ITALIA

Nomina dei commissari straordinari e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca agricola Etnea S.p.a., in Catania.

Il governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 13 ottobre 1997, ha nominato il rag. Calogero Cannarozzo e il dottor Giacomo Pautasso commissari straordinari ed il rag. Romolo Motta, il prof. avv. Michele Sandulli ed il prof. avv. Eduardo Spano componenti il comitato di sorveglianza della Banca agricola Etnea S.p.a., in Catania, posta in amministrazione straordinaria con decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze della regione siciliana in data 10 ottobre 1997.

97A9257

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca agricola Etnea S.p.a., in Catania, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 14 ottobre 1997 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca agricola Etnea S.p.a., con sede in Catania, posta in amministrazione straordinaria con decreto della regione siciliana del 10 ottobre 1997 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, richiamato dall'art. 98 del medesimo testo unico, il rag. Romolo Motta è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato testo unico.

97A9258

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 3147 del 24 ottobre 1997, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori e i sindaci della «Industrial Service - Soc. coop. a r.l.», in Udine, ed ha nominato commissario governativo per un periodo massimo di sei mesi la dott.ssa Paola Vrech, con studio in Udine, via Roma, 43, int. D

Con deliberazione n. 3148 del 24 ottobre 1997, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Impegno sociale - Soc. coop. a r.l.», in Udine, costituita il 27 marzo 1991 per rogito notaio dott. Roberto Piccioni di Tricesimo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Turella con studio in Udine, via Asquini, 8/a.

Con deliberazione n. 3149 del 24 ottobre 1997, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Sercoop - Soc. coop. a r.l.», in Trieste, costituita il 17 ottobre 1990 per rogito notaio dott. Giuliano Chersi di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Bussani con studio in Trieste, via Verga, 1.

Con deliberazione n. 3150 del 24 ottobre 1997, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori e i sindaci della «Cooperativa agrituristica Alta Val Torre - Soc. coop. a r.l.», in Lusevera, ed ha nominato commissario governativo per un periodo massimo di sei mesi il dott. Roberto Corciulo, con studio in Udine, via Roma, 43, int. D

97A9259

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio 20 ottobre 1997, n. 1.13/2-612/97, il cognome originario della sig.na Daniela Jurincich, nata a Trieste, il 28 febbraio 1977, residente a Trieste, via Pirano n. 4, abitante in via Carpineto n. 8, è ridotto, in seguito ad istanza presentata in data 6 agosto 1997, nella forma italiana di «Giorgini», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926.

97A9260

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SIRACUSA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siracusa, ai sensi dell'art 8, terzo comma, della legge 29 febbraio 1993, n. 580, ha nominato, con deliberazione n. 128 del 20 ottobre 1997, il segretario generale dott. Carlo Castelluccio, conservatore del registro delle imprese in sostituzione del dott. Salvatore Scollo.

97A9261

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 9 aprile 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 46 dell'11 marzo 1996», relativo alla specialità medicinale «TARGET» 21 CPR - 28 CPR - 14 CPR, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 7, dove è indicato: «La composizione è modificata secondo quanto riportato nella colonna "Nuova quantità proposta"», dove è scritto: «amido di mais *1* mg», leggasi invece: «amido di mais *100* mg».

97A9266

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse, trasferimento di titolarità)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 dell'8 ottobre 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 755/97 del 29 agosto 1997», relativo alla specialità medicinale «ENANTONE» nella forma e confezioni: «DEPOT» flac. 3,75 mg + f. solv., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 31, prima colonna, dove è indicato: «n. di A.I.C. *027066012*», leggasi invece: «n. di A.I.C. *027066024*».

97A9267

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 5 agosto 1997 concernente: «Fondo sanitario nazionale 1997 - Ripartizione quota di parte corrente. (Deliberazione n. 137/97)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 1997).

Nella tabella allegata alla deliberazione citata in epigrafe, riportata a pag. 15, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza alla colonna «Contributi sanitari» con la regione «Abruzzo», dove è riportata la cifra: «*877.180*», leggasi «*887.180*».

97A9268

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 5 agosto 1997 concernente: «Convenzione n. 235/87 - Sistemazione e difesa delle sorgenti del fiume Ciane per l'acquedotto e servizi dell'Asi di Siracusa - terzo lotto - prima e seconda fase. Unificazione delle convenzioni. (Deliberazione n. 155/97)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 239 del 13 ottobre 1997).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 35, prima colonna, sesto rigo, dove è scritto: «... del 16 *agosto* 1997, ...», leggasi: «... del 16 *giugno* 1997 ...».

97A9269

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 7 1 0 9 7 *

L. 1.500